

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 gennaio 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1992, n. 18.

Interventi straordinari a favore delle imprese di pesca e acquacoltura marittima a seguito delle eccezionali calamità ecologiche che hanno colpito il mar Ligure nel 1991 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1992, n. 19.

Criteri per l'ammissione ai corsi per tecnici di radiologia medica Pag. 5

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1992, n. 20.

Integrazione alla legge regionale 15 novembre 1978 n. 59: «Interventi in materia di emigrazione. Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1992, n. 21.

Interventi a tutela delle popolazioni zingare e nomadi. Pag. 5

REGIONE SICILIA

LEGGE 1° ottobre 1992, n. 9.

Modifica degli articoli 2 e 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6: «Disposizioni di carattere finanziario», e norme concernenti il servizio di trasporto gratuito per i soggetti portatori di handicap Pag. 7

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1992, n. 47.

Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1992, n. 48.

Attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 in materia di risparmio energetico Pag. 11

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1992, n. 49.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1991, n. 17 recante: «Partecipazione della regione Abruzzo all'aumento del capitale sociale della SAGA S.p.a. - Società abruzzese gestione aeroporti» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1992, n. 50.

Sospensione della erogazione di provvidenze pubbliche ad aziende ricettive alberghiere sprovviste di dispositivo di allarme nei servizi igienici Pag. 13

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1992, n. 51.

Contributi straordinari ad enti pubblici per iniziativa di promozione turistica Pag. 14

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1992, n. 52.

Norme per la organizzazione della rete regionale dei servizi del terziario avanzato Pag. 14

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1992, n. 53.

Tutela della professionalità degli imprenditori artigiani. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1992, n. 54.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 settembre 1988, n. 74, e 1° agosto 1991, n. 43 (Smaltimento rifiuti) Pag. 16

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1992, n. 55.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale 1° luglio 1987, n. 37, recante: «Istituzione, organizzazione e funzionamento dei presidi multinazionali di igiene e prevenzione» Pag. 17

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 28 agosto 1992, n. 28.**

Istituzione del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 Pag. 18

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1992, n. 29.

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'amministrazione regionale, degli enti regionali e degli enti strumentali della regione Friuli-Venezia Giulia Pag. 19

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1992, n. 30.

Assestamento del bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 1992, n. 0315/Pres.

Regolamento delle prime misure a tutela della salute dei dipendenti regionali - Modifiche Pag. 23

REGIONE MARCHE**LEGGE REGIONALE 4 settembre 1992, n. 42.**

Norme in materia di assistenza scolastica del diritto allo studio. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1992, n. 43.

Promozione dell'immagine Marche e qualificazione dell'attività turistico-culturale. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1992, n. 44.

Nuove norme per l'agricoltura biologica Pag. 27

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1992, n. 45.

Finanziamento dei programmi annuali di catalogazione dei beni culturali Pag. 32

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1992, n. 46.

Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale Pag. 33

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 5 settembre 1992, n. 13.**

Norme per l'attuazione della seconda fase del programma integrato mediterraneo Umbria Pag. 37

REGIONE LOMBARDIA**LEGGE REGIONALE 7 settembre 1992, n. 28.**

Norme sulle circolazioni comunali Pag. 38

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1992, n. 29.

Modificazione e rideterminazione del contingente organico del ruolo della giunta regionale - Amministrazione generale. Pag. 40

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**REGOLAMENTO REGIONALE 15 settembre 1992, n. 38.**

Gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna Pag. 41

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano****LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1992, n. 33.**

Riordinamento delle organizzazioni turistiche Pag. 46

LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34.

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1992. Pag. 51

LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 35.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1992 e per il triennio 1992-1994 Pag. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16.

Norme risultanti dal contratto a livello provinciale per il personale del servizio sanitario provinciale, in applicazione della legge provinciale 10 aprile 1991, n. 8, modificata con legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7, per l'area medica Pag. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17.

Norme risultanti dal contratto a livello provinciale per il personale del servizio sanitario provinciale, in applicazione della legge provinciale 10 aprile 1991, n. 8, modificata con legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7, per l'area non medica.

Pag. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1992, n. 18.

Approvazione del regolamento d'esecuzione: «Abolizione della vidimazione del registro degli infortuni e autorizzazione all'uso di documentazione equivalente»

Pag. 52

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 maggio 1992, n. 19.

Regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33: «Centri di degenza per malati cronici»

Pag. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 maggio 1992, n. 20.

Integrazione del decreto del presidente della giunta provinciale n. 22 del 1° ottobre 1991 riguardante: «Modifiche del regolamento per la disciplina della formazione di tecnici di laboratorio e dei terapeuti della riabilitazione» emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28 e del regolamento per la disciplina della formazione di ispettori d'igiene e dell'ambiente emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22

Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 giugno 1992, n. 21.

Regolamento sull'individuazione dei profili professionali e attribuzioni degli stessi alle qualifiche funzionali per il personale della Radiotelevisione azienda speciale (RAS) della provincia di Bolzano e modifiche ai profili professionali del personale provinciale

Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1992, n. 22.

Regolamento per la disciplina della formazione per podologi.

Pag. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23.

Regolamento sui trasferimenti del personale provinciale da uno ad altro comune

Pag. 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 luglio 1992, n. 24.

Modifiche al regolamento di esecuzione: «Esercizio della rivalsea nei confronti degli assistiti nei convitti e strutture similari, titolari di prestazioni economiche di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche»

Pag. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 luglio 1992, n. 25.

Modifica dell'elenco delle specie cacciabili ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14.

Pag. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 luglio 1992, n. 26.

Integrazione e modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, emanato con proprio decreto del presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19

Pag. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1992, n. 27.

Modifiche al regolamento concernente le funzioni di medicina legale nell'impiego provinciale, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1991, n. 7.

Pag. 63

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1992, n. 18.

Interventi straordinari a favore delle imprese di pesca e acquacoltura marittima a seguito delle eccezionali calamità ecologiche che hanno colpito il mar Ligure nel 1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 15 del 2 settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La regione Liguria nell'operare per lo sviluppo economico e sociale al fine del superamento degli squilibri al suo interno, a seguito delle eccezionali calamità ecologiche che hanno colpito il Mar Ligure nel 1991, interviene a sostegno delle imprese di pesca e di acquacoltura marittima mediante l'erogazione di contributi in conto interessi su prestiti della durata di un anno per la gestione dell'impresa e della durata di quattro mesi per le anticipazioni delle cooperative ai propri soci sui prodotti ittici conferiti o da conferire.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi ai benefici della presente legge i seguenti soggetti abilitati all'esercizio della pesca e/o dell'acquacoltura marittima dalle competenti Capitanerie di Porto della Liguria:

- a) imprese singole;
- b) imprese costituite in società di persone;
- c) imprese costituite in cooperativa ivi comprese le cooperative di servizio costituite dalle imprese di pesca di cui precede.

Art. 3.

Contributi

1. La Regione concede i contributi di cui all'art. 1 nei limiti delle disponibilità di bilancio e in particolare il contributo a carico della Regione è pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente fissato dal Ministero del Tesoro e il tasso a carico degli operatori come stabilito a norma dell'art. 7, comma secondo, della legge 28 agosto 1989, n. 302.

2. L'importo massimo del prestito è stabilito:

a) in L. 500.000.000 per i soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2. L'importo concedibile a ciascun soggetto è determinato moltiplicando la stazza lorda delle imbarcazioni impiegate, espressa in tonnellate e risultante dall'estratto matricolare rilasciato dalla competente Capitaneria di Porto, per L. 3.500.000;

b) in L. 750.000.000, per i soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 2, con il massimale di L. 300.000.000 per i prestiti di gestione da riferire esclusivamente alle spese relative all'acquisto di carburanti e al pagamento di salari e stipendi degli addetti e di L. 450.000.000 per le anticipazioni ai soci conferenti i prodotti ittici. L'ammontare del prestito concedibile è determinato dall'Istituto di credito cui la richiesta viene inoltrata, operando la media delle voci di spesa corrispondenti a quelle già indicate alla presente lettera verificatesi negli ultimi due anni e risultanti da apposita certificazione del Collegio dei Sindaci.

3. La concessione di tali prestiti è subordinata alla preventiva registrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, da parte della Regione, dei relativi importi.

4. Per gli interventi a favore dei soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 è riservata una quota pari a tre quarti dello stanziamento globale disponibile.

5. In caso di mancata utilizzazione di somme corrispondenti ad una delle due quote di riparto i contributi disponibili possono essere utilizzati, nello stesso esercizio, in aumento dell'altra quota.

Art. 4.

Convenzioni

1. La Regione e gli Istituti ed Enti autorizzati ad esercitare il credito peschereccio di esercizio stipulano convenzioni per la concessione dei prestiti di cui alla presente legge.

2. Le convenzioni sono approvate dalla Giunta regionale e devono prevedere in particolare:

a) le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di finanziamento e la relativa documentazione occorrente;

b) le modalità ed i termini di liquidazione e di pagamento del concorso regionale;

c) le modalità per l'acquisizione da parte degli Istituti della documentazione necessaria per assicurare il rispetto della normativa di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni.

Art. 5.

Garanzia sussidiaria

1. I contributi regionali sono concessi sui prestiti assistiti dalla garanzia sussidiaria dall'apposita sezione per il credito peschereccio istituito presso il «fondo interbancario di garanzia» di cui all'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 302.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge regionale si provvede mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 12 agosto 1992

FERRERO

92R0886

LEGGI REGIONALI 27 agosto 1992, n. 19.

Criteri per l'ammissione ai corsi per tecnici di radiologia medica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 16 del 9 settembre 1992)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attuazione dei principi discendenti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 e dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, la Giunta regionale stabilisce le modalità di ammissione ai corsi per tecnici di radiologia medica organizzati nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali, da applicarsi nei casi in cui le domande presentate dagli aspiranti risultino in numero superiore ai posti disponibili.

2. Tali modalità debbono, in particolare, consistere nella fissazione di criteri oggettivi sulla base dei quali l'Unità Sanitaria Locale competente provvede all'ammissione degli aspiranti.

Art. 2

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 27 agosto 1992

FERRERO

92R0887

LEGGI REGIONALI 27 agosto 1992, n. 20.

Integrazione alla legge regionale 15 novembre 1978, n. 59: «Interventi in materia di emigrazione, Istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 16 del 9 settembre 1992)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Dopo il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 15 novembre 1978 n. 59, è inserito il seguente comma:

«1 bis. Le designazioni dei membri di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione entro quarantacinque giorni dalla data di

ricevimento della richiesta. Relativamente alle designazioni non pervenute alla scadenza del termine provvide con deliberazione motivata la Giunta regionale sentita la Commissione permanente di cui alla legge regionale 30 marzo 1976 n. 10, come integrata dalla legge regionale 29 agosto 1988 n. 47».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 27 agosto 1992

FERRERO

92R0888

LEGGI REGIONALI 27 agosto 1992, n. 21.

Interventi a tutela delle popolazioni zingare e nomadi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 16 del 9 settembre 1992)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e finalità generali

1. La regione Liguria tutela la cultura e l'identità delle minoranze etniche zingare e nomadi. A tal fine detta norme per favorire il diritto al nomadismo ed alla stanzialità sul territorio regionale, il diritto a fruire dei servizi pubblici, i diritti all'attività lavorativa, alla formazione e sviluppo dell'istruzione scolastica e professionale.

2. Destinatari delle norme di cui alla presente legge sono gli zingari di cittadinanza italiana e quelli di cittadinanza straniera o apolidi nel rispetto delle norme vigenti in materia di soggiorno in Italia.

Art. 2.

Forme di intervento

1. Le finalità di cui al precedente articolo sono perseguite attraverso:

a) erogazione di contributi ai Comuni, singoli o associati, e Comunità Montane per la realizzazione, gestione e manutenzione di campi sosta appositamente attrezzati e di campi di transito;

b) predisposizione di programmi di intervento, di concerto con gli enti di cui al punto a), per garantire ai nomadi tutela sociale ed assistenza sanitaria pari a quella della popolazione locale;

c) iniziative di sostegno dell'attività di artigianato e di commercio di prodotti tipici dei nomadi.

d) erogazione di contributi per il supporto ad iniziative di istruzione con particolare riguardo ai bambini in età scolare, alle Province, ai Comuni, singoli o associati, alle Comunità Montane, agli enti gestori di attività di formazione professionale e alle associazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15;

e) predisposizione, preferibilmente d'intesa con le regioni limitrofe, di programmi di corsi di formazione professionale per attività artigianali tipiche delle minoranze etniche nomadi nonché di progetti di riconversione professionale;

f) agevolazioni per il reperimento della casa da parte degli appartenenti alle popolazioni nomadi che preferiscono adottare la vita sedentaria.

Art. 3.

Campi di sosta

1. Il campo di sosta deve avere una superficie non superiore ai mq 2.510 e deve essere ubicato in modo da consentire agevole accesso ai servizi pubblici, con particolare riguardo alle scuole dell'obbligo e alle sedi di vita associata.

2. Ogni nucleo familiare deve avere a disposizione uno spazio adeguato alla propria consistenza e comunque non inferiore a 100 mq.

3. Il campo di sosta deve essere dotato delle seguenti indispensabili attrezzature: servizi igienici, docce, fontana e lavatoio, illuminazione pubblica, impianto per l'allacciamento all'energia elettrica ad uso privato, area di giochi per bambini, spazi coperti per soggiorno-laboratorio e per servizi di assistenza sociale e ambulatoriale.

4. Alle persone dimoranti nel campo devono essere garantite, a cura dell'Unità sanitaria competente per territorio, la vigilanza e la assistenza sanitaria.

5. L'area da adibire a campo di sosta deve essere qualificata «zona per attrezzature speciali di suo pubblico» (zona F di cui all'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444). Qualora il Comune intenda adibire a tale scopo area con diversa classificazione, si rende necessaria l'approvazione di apposita motivata variante allo strumento urbanistico generale, nella quale si devono rispettare i criteri indicati nei commi precedenti.

6. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane adottano un regolamento per la gestione dei campi che preveda tra l'altro:

a) le forme di registrazione delle presenze nonché di gestione del campo di sosta anche con la partecipazione diretta di rappresentanti dei nomadi;

b) la misura di contributi da parte degli utenti alle spese di gestione;

c) le sanzioni, fino all'allontanamento dal campo, in caso di mancata frequenza scolastica da parte degli alligati;

d) l'eventuale durata massima di soggiorno nel campo.

7. Il campo di sosta viene considerato a tutti gli effetti il domicilio dei nomadi ivi dimoranti.

8. La permanenza nei campi di sosta è consentita a coloro che intendono fermarsi per oltre trenta giorni.

Art. 4.

Campi di transito

1. Il campo di transito è istituito per coloro che richiedano una sosta temporanea.

2. La permanenza nel campo di transito può durare fino ad un massimo di giorni trenta salvi i casi di ricovero ospedaliero o di altre gravi e comprovate ragioni di forza maggiore.

3. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane disciplinano il funzionamento dei campi di transito.

Art. 5.

Diritto allo studio

1. In applicazione della legge regionale 20 maggio 1980, n. 23, concernente il diritto allo studio, i Comuni singoli o associati garantiscono l'accesso e la frequenza alla scuola dei bambini nomadi di età scolare, ricercando la collaborazione con le competenti autorità scolastiche e con gli organi collegiali scolastici.

2. I Comuni, singoli o associati, avvalendosi anche di associazioni di volontariato, favoriscono iniziative per il compimento dell'obbligo scolastico e di educazione permanente per i nomadi adulti, in forme compatibili con la loro cultura.

Art. 6.

Attività di lavoro

1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione regionale, vengono realizzate iniziative di sostegno del lavoro e dell'artigianato di produzione tipica dei nomadi, nonché iniziative di ausilio per l'esplicamento delle procedure amministrative necessarie per l'esercizio di attività commerciali.

2. I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane, nonché gli enti pubblici e privati operanti nel campo della cooperazione e promozione presentano alla Giunta regionale progetti annuali o poliennali con le finalità di cui al precedente comma.

Art. 7.

Formazione professionale

1. La Regione nonché gli Enti gestori di attività di formazione professionale realizzano corsi di formazione per i nomadi finalizzate al recupero di tradizioni artigianali dei medesimi.

2. La Regione Liguria, preferibilmente d'intesa con una o più Regioni limitrofe, predispone piani biennali di corsi di formazione professionale e di interventi di sostegno per la valorizzazione delle attività artigianali tipiche della cultura nomade e per la loro commercializzazione, nonché per la riconversione professionale di attività obsolete.

Art. 8.

Interventi di assistenza sociale e sanitaria

1. Gli interventi di assistenza sociale sono attuati a favore dei nomadi da parte dei Comuni, singoli o associati, e delle Associazioni di volontariato secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e successive modifiche.

2. I nomadi cittadini italiani residenti fuiscano delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché di tutte le prestazioni sanitarie garantite agli altri cittadini.

3. I nomadi non aventi la cittadinanza italiana e gli apolidi hanno diritto a fruire delle prestazioni sanitarie nei limiti e con le modalità stabilite dallo Stato ai sensi della lettera a) dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 9.

Accesso alla casa

1. Sulla base della legislazione vigente e delle specifiche misure ed interventi previsti dalla CEE e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, i Comuni, d'intesa con le associazioni di tutela dei nomadi e le comunità interessate, adottano interventi finalizzati all'accesso alla casa dei nomadi che preferiscono scegliere la vita sedentaria.

Art. 10.

Comitato per la tutela delle popolazioni nomadi

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge è istituito il Comitato per la tutela delle popolazioni nomadi così composto:

a) il difensore civico di cui alla legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 che lo presiede;

b) da dirigenti regionali rispettivamente designati dagli assessori regionali competenti in materia di servizi sociali, sanità, formazione professionale ed artigianato ovvero da loro delegati;

c) due membri designati dalla Sezione figure dell'ANCI regionale ovvero, in mancanza di designazione, da due Sindaci di comune capoluogo di provincia o da loro delegati;

d) quattro membri designati dall'Opera Nomadi e dall'Associazione Italiana Zingari Oggi, due dei quali rappresentanti delle popolazioni nomadi.

2. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura successiva.

3. Il Comitato ha sede presso l'Assessorato competente in materia di servizi sociali.

4. Il Comitato ha il compito di:

a) studiare le condizioni di vita e di lavoro dei nomadi ed il loro inserimento nella vita economica e sociale della Regione formulando proposte per la predisposizione di programmi di cui all'art. 7;

b) proporre soluzioni ai competenti organi ed enti in relazione ai vari problemi che al Comitato vengono prospettati o di cui comunque sia informato, in relazione alla presenza di gruppi nomadi sul territorio regionale;

c) promuovere forme di consultazione con le comunità nomadi presenti sul territorio regionale e programmi di informazione sui servizi pubblici esistenti e di ausilio per l'esplicamento delle procedure amministrative necessarie per il pieno godimento dei diritti al lavoro, alla salute, all'istruzione e alla sicurezza sociale;

d) formulare proposte od esprimere pareri agli organi competenti per l'effettivo esercizio da parte dei nomadi dei diritti civili e politici.

5. Il Comitato trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività.

Art. 11.

Domande di contributo e procedure di riparto

1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi i soggetti interessati devono presentare la relativa domanda entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Alla domanda deve essere allegato, in quanto ad essa riferito:

a) il progetto del campo di sosta di cui all'art. 3, con preventivo di spesa;

b) il progetto del campo di transito di cui all'art. 4 con preventivo di spesa;

c) il preventivo della spesa annuale relativa alla gestione e manutenzione del campo di sosta;

d) progetto/progetti di scolarizzazione, istruzione, formazione professionale, con annesso preventivo di spesa;

e) per i progetti di cui all'art. 6 gli enti interessati devono produrre un programma di massima relativamente all'azione pluriennale e un progetto dettagliato con relativo preventivo di spesa per l'anno in questione.

3. Entro il 30 giugno, la giunta, acquisito il parere del Comitato previsto dall'art. 10, delibera il programma di riparto dei contributi sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 12.

Procedure di erogazione

1. L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale sulla base:

a) per le opere di cui ai punti a) e b) dell'art. 11 della contabilità finale e della documentazione delle spese sostenute anche in economia e di un'attestazione della regolare esecuzione dei lavori rilasciata dal competente ufficio comunale;

b) per le altre attività e iniziative di cui alla presente legge dettagliata relazione conclusiva da redigersi di anno in anno, relativa alle attività svolte in materia dell'ente interessato.

2. La Giunta può prevedere una corresponsione in via preventiva fino al 60 per cento del contributo ammesso, con corresponsione del saldo a consuntivo.

3. Il mancato invio della documentazione di spesa e della relazione conclusiva comporta la decadenza del contributo assegnato ed il recupero delle somme erogate dalla Regione, nonché l'esclusione dai finanziamenti per i due anni successivi.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante il prelevamento di L. 400.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9520 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo» e di L. 10.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9570 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 e l'istituzione nel medesimo stato di previsione dei singoli capitoli:

5940 «Contributi a Comuni, singoli o associati, Comunità montane, enti pubblici e associazioni di volontariato per iniziative dirette a favorire l'istruzione, la formazione professionale e le attività artigiane dei nomadi» con lo stanziamento di L. 50.000.000 in termini di competenza e di cassa;

5945 «Contributi a Comuni, singoli o associati e Comunità montane per la realizzazione, la gestione e la manutenzione di campi sosta» con lo stanziamento di L. 335.000.000 in termini di competenza e di cassa;

5950 «Spese per l'organizzazione di corsi professionali e di programmi di sostegno alle attività lavorative ed artigianali dei nomadi» con lo stanziamento di L. 25.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Per l'esercizio 1992 il termine di cui all'art. 11, comma primo, è stabilito al 31 ottobre 1992 e quello di cui allo stesso articolo, comma terzo, al 31 dicembre 1992.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 27 agosto 1992

FERRERO

92R0889

REGIONE SICILIA

LEGGE 1° ottobre 1992, n. 9.

Modifica degli articoli 2 e 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6: «Disposizioni di carattere finanziario», e norme concernenti il servizio di trasporto gratuito per i soggetti portatori di handicap.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 46 del 1° ottobre 1992)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6 le parole «le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 entreranno in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui all'articolo 6 entreranno in vigore».

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 6 le parole «per il periodo 1° gennaio 1992-31 luglio 1992» sono sostituite con le parole: «per il periodo 1° gennaio 1992-30 giugno 1992».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, si applicano anche ai servizi di trasporto urbani ed extraurbani gestiti dalle aziende di trasporto pubbliche e private di cui all'articolo 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Addì, 1° ottobre 1992

CAMPIONE

Assessore regionale per il bilancio e le finanze: MAZZAGLIA
Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti:
POLILLO

92R0904

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1992, n. 47.

Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 24 del 23 luglio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge stabilisce le procedure per l'accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga sul territorio della Regione Abruzzo e detta le norme per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Art. 2.

Carta di localizzazione dei pericoli da valanga

1. L'amministrazione regionale, con le modalità di cui al successivo art. 3, provvede all'elaborazione, in scala 1:25.000, della Carta della localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe sulla base dei parametri predeterminati dal Comitato istituito ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

2. La Giunta regionale approva la Carta suddetta ed i relativi aggiornamenti periodici. La deliberazione, con allegato lo stralcio della «Carta», viene notificata a ciascun Comune interessato come atto avente natura di primo indirizzo e di indicazione minima dei pericoli più probabili.

3. Dal momento dell'avvenuta notifica della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga si applicano le misure di salvaguardia di cui al Tit. V della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18, nel testo in vigore. Nelle aree considerate dalla Carta degli adempimenti previsti nel successivo art. 5 fino all'espletamento degli stessi, è sospesa, a titolo cautelativo, l'edificazione nonché la realizzazione di impianti e infrastrutture ai fini residenziali, produttivi e di carattere industriale, artigianale, commerciale, turistico e agricolo nonché ogni nuovo uso delle aree che comporti rischio per la pubblica e privata incolumità; per dette situazioni la Giunta regionale, anche come iniziativa autonoma e per il periodo indicato nel precedente comma 3, può applicare le misure di salvaguardia straordinaria di cui all'art. 58 della legge regionale 18/1983, previo parere del Co.Re.Ne.Va.

4. Limitatamente alle opere già realizzate ed agli usi in atto formalmente assenti, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 11.

Art. 3.

Procedimento di formazione degli elaborati

1. Alla predisposizione della Carta di localizzazione dei pericoli da valanga provvede il Servizio per la protezione civile, che si avvale della collaborazione dell'Ispettorato regionale delle foreste, degli Ispettorati ripartimentali provinciali e delle strutture territoriali dello stato nonché dei servizi del Genio civile e delle Comunità montane, secondo criteri e metodi preventivamente concordati.

2. La relativa attività, di cui all'art. 2, è coordinata dal Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe - Co.Re.Ne.Va. - disciplinato dal successivo art. 4, al quale compete anche di formulare il parere di congruità sugli elaborati definitivi da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale.

Art. 4.

Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe - Co.Re.Ne.Va.

1. Presso la Presidenza della giunta regionale, servizio per la Protezione civile, è istituito il «Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe - Co.Re.Ne.Va.» con la seguente composizione:

dirigente del Servizio per la Protezione civile (o suo delegato), con funzioni di coordinamento del Comitato;
due rappresentanti tecnici del servizio per la Protezione civile;
un rappresentante tecnico del servizio sport, tempo libero, caccia e pesca;

un rappresentante tecnico del servizio impianti fissi del settore trasporti;
due rappresentanti tecnici del corpo forestale dello stato, designati dal capo dell'ispettorato regionale delle foreste;
due rappresentanti tecnici del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, designati dalla Direzione generale per l'Economia montana e delle foreste;

dirigente del Servizio difesa e tutela del suolo;
dirigente Servizio tecnico del settore LL.PP. e politica della casa;
un rappresentante tecnico del corpo nazionale soccorso alpino (C.N.S.A.) del C.A.I., esperto in valanghe, operante nella Regione Abruzzo;

due tecnici professionisti con accertata e documentata esperienza nello studio della neve e delle valanghe e delle relative opere di difesa e prevenzione, designati dal presidente della Giunta regionale;
un rappresentante designato dal collegio sindacale delle guide alpine.

2. Le sedute del comitato sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del servizio per la protezione civile.

3. Il comitato svolge compiti di consulenza tecnica della giunta regionale per il soddisfacimento degli obiettivi di prevenzione, previsione e controllo delle precipitazioni nevose e dei fenomeni valanghivi; conseguentemente propone alla Giunta regionale, attraverso le strutture del servizio per la protezione civile:

l'individuazione delle zone di priorità per gli interventi di difesa;
gli interventi relativi alla dislocazione e alla dotazione strumentale delle stazioni di rilevamento e ne indice l'eventuale potenziamento;

le iniziative più opportune per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità in montagna;

i programmi per la formazione e qualificazione del personale e degli operatori;

le indagini, gli studi e le verifiche rivolte all'accertamento delle condizioni di rischio;

il fornisce consulenza e assistenza tecnica alle amministrazioni locali che ne facciano richiesta sulla problematica della neve e delle valanghe.

4. Il comitato inoltre:

collabora con il servizio per la Protezione civile per la divulgazione periodica del Bollettino MeteoMont, favorendone la tempestiva e capillare conoscenza da parte di tutti gli utenti, anche avvalendosi di attrezzature idonee allo scopo;

collabora alla elaborazione e diffusione di pubblicazioni anche periodiche per illustrare le iniziative assunte per favorire una migliore conoscenza dei problemi collegati alla neve e alle valanghe;

assolve gli altri adempimenti espressamente previsti dalla presente legge;

rilascia la dichiarazione di immunità dal rischio di valanghe per le aree interessate alla realizzazione di impianti a fune di pubblico trasporto, di piste di discesa e relative infrastrutture accessorie, formulando, ove necessario, le opportune prescrizioni tecniche.

5. I pareri e le valutazioni di competenza del Comitato devono essere espressi entro novanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Tale termine può essere, dallo stesso comitato, prorogato una sola volta per accertare esigenze istruttorie, tempestivamente notificate al richiedente.

6. Ai componenti del Comitato si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Carta dei rischi locali di valanga

1. Le aree ricomprese nella «Carta dei pericoli da valanga», di cui all'art. 2, vengono successivamente e singolarmente esaminate, con i criteri e le procedure di cui all'art. 3, in modo analitico, attraverso la verifica e l'approfondimento di tutti gli elementi conoscitivi disponibili (storici, orografici, climatici e tecnico-scientifici) allo scopo di definire la «Carta dei rischi locali di valanga» con la determinazione, per ciascuna di esse, del livello di pericolosità e dei rischi relativi.

2. A tal fine la Giunta regionale, su conforme parere del Co.Re.Ne.Va., stabilisce preventivamente:

la priorità nell'esame delle aree per le quali si ipotizza una condizione di rischio più elevato, anche a seguito di segnalazioni pervenute da pubbliche amministrazioni;

gli elementi obiettivi che devono essere accertati per ogni area; il metodo che occorre seguire per la valutazione del rischio; i riferimenti tecnico-scientifici sulla base dei quali formulare il giudizio conclusivo.

Art. 6.

Categorie di rischio

1. L'analisi delle singole aree a rischio comporta l'inserimento delle stesse in una delle due sottoindicate categorie:

a) aree di prima categoria, che presentano un livello di rischio permanente e non eliminabile;

b) aree di seconda categoria, che presentano un livello di rischio che può essere sufficientemente ridotto o eliminato con adeguate opere o interventi di prevenzione.

2. La relazione illustrativa dell'indagine svolta e delle conclusioni cui si è pervenuti è sottoposta al parere preventivo del Co.Re.Ne.Va. che, ove ritenga congrui gli elaborati ed il metodo seguito per l'indagine, formula la proposta di inserimento delle singole aree in una delle due categorie di cui al precedente comma 1.

3. La relativa determinazione è adottata dalla Giunta regionale e notificata ai comuni interessati.

4. La notifica comporta la immediata applicazione dei divieti e delle prescrizioni sancite nel successivo art. 8.

Art. 7.

Iniziativa delle amministrazioni comunali

1. In presenza di esigenze contingenti di carattere locale e in attesa della inclusione delle singole aree nelle due categorie di rischio indicate nel precedente art. 6, le amministrazioni locali interessate possono procedere autonomamente, assumendo i relativi oneri ed avvalendosi della collaborazione di tecnici specializzati nella materia ad elaborare uno studio tecnico analitico delle condizioni di rischio di un'area inclusa nella Carta regionale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 del precedente art. 5.

2. Lo studio di cui al comma 1. può essere realizzato anche a cura di soggetti privati, i quali rimettono i relativi elaborati al comune territorialmente competente per il successivo inoltro alla regione entro trenta giorni dalla acquisizione degli atti.

3. Le conclusioni dei predetti studi sono sottoposte al comitato regionale per la neve e le valanghe, che può richiedere anche un ulteriore approfondimento dell'indagine qualora l'elaborato proposto non sia ritenuto tecnicamente esauriente; gli studi ritenuti congrui vengono sottoposti alla approvazione della giunta regionale per la classificazione del rischio pertinente alle singole aree.

4. Le determinazioni della Giunta regionale sono notificate ai comuni interessati con la immediata applicazione dei divieti e delle prescrizioni sancite nel successivo art. 8.

Art. 8.

Prescrizioni per le aree a rischio

1. Per le aree a rischio di prima categoria è confermato il divieto di realizzare le opere o di consentire gli usi indicati nel comma 3 del precedente art. 2.

2. Possono essere consentite soltanto le opere che, per le specifiche caratteristiche dei manufatti e per il sistema di realizzazione, possono essere ritenute idonee ad evitare totalmente il rischio di valanga.

3. Per le aree a rischio di seconda categoria, i divieti, di cui al ripetuto comma 3 dell'art. 2, possono essere rimossi a condizione che siano preventivamente realizzate opere di difesa e di prevenzione tecnicamente idonee a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

4. In entrambi i casi contemplati nei commi precedenti è prescritto il preventivo parere favorevole della Giunta regionale su conforme parere del Co.Re.Ne.Va., che deve esprimersi espressamente sulla idoneità tecnica delle opere da realizzare e sulla efficacia degli interventi per la difesa e la prevenzione. Lo stesso comitato, nel formulare il parere, può altresì disporre specifiche prescrizioni tecniche, il cui rispetto deve essere espressamente accertato in sede di collaudo.

Art. 9.

Riesame periodico delle condizioni di rischio

1. La regione, nel rispetto della disciplina fissata dall'art. 3, procede periodicamente, almeno ogni cinque anni, ad una generale ricognizione delle condizioni di rischio presenti nelle singole aree già esaminate, al fine di accertare che non siano intervenute variazioni tali da far modificare la inclusione delle aree stesse in una delle due ipotizzate categorie di rischio, ovvero tali da determinare la loro eventuale esclusione dalle stesse categorie.

2. Tale indagine può essere espressamente sollecitata e motivata dalle amministrazioni locali interessate.

3. Si segue, a tal fine, il procedimento prescritto per la prima indagine e, per le eventuali opere già realizzate e per gli usi in atto, si osservano le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 11.

Art. 10.

Notifica delle condizioni di pericolo

1. Entro dieci giorni dall'acquisizione delle informazioni di cui agli articoli 2 e 6, il sindaco, con le formalità prescritte dal codice di procedura civile, notifica l'esistenza dei pericoli di valanga ai proprietari ed agli eventuali possessori e detentori degli edifici e degli impianti esistenti nelle zone segnalate.

2. Il sindaco assicura, in ogni caso, una tempestiva completa informazione di tutti i cittadini in ordine agli effetti derivanti dalla notifica dei provvedimenti regionali, mediante idonei ed efficaci mezzi di comunicazione.

Art. 11.

Notifica delle situazioni di fatto

1. Le Amministrazioni comunali sono tenute a notificare alla regione le opere eventualmente già realizzate o gli usi consentiti nelle aree ricomprese nella Carta dei pericoli da valanga alla data di notifica del provvedimento di adozione della Carta stessa da parte della giunta regionale. Tale obbligo deve essere soddisfatto entro i quarantacinque giorni successivi alla citata notifica.

2. Il Co.Re.Ne.Va., con priorità rispetto ad ogni altro adempimento, e comunque entro i successivi novanta giorni, valuta il livello di rischio relativo alle singole situazioni segnalate, previa acquisizione di ogni utile elemento conoscitivo, e formula le prescrizioni ritenute idonee, in relazione allo stato di fatto, a salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

3. Qualora le condizioni di rischio siano ritenute eccezionali ed attuali, il comitato può prescrivere la immediata sospensione di ogni utilizzazione delle opere e delle aree, condizionandone il ripristino alla preventiva realizzazione di idonei interventi di difesa.

4. Le prescrizioni del comitato, di cui al presente articolo, vengono formalizzate con atto della giunta regionale e notificate ai sindaci dei comuni interessati per la adozione dei provvedimenti cautelativi previsti dai successivi articoli 15 e 16.

5. Il divieto di uso delle aree nonché degli immobili e degli impianti realizzati è limitato al periodo dell'anno in cui sia effettivamente presente un reale rischio per la pubblica e privata incolumità. Tale periodo è stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, di volta in volta, su conforme parere del Co.Re.Ne.Va.

Art. 12.

Adeguamento degli strumenti urbanistici

1. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni e loro varianti, adottati successivamente alle notifiche previste nei precedenti articoli 2 e 6, devono contenere un elaborato con la evidenziazione delle aree soggette a pericolo da valanga.

2. Le relative norme di attuazione devono rispettare i divieti e le prescrizioni stabiliti negli articoli 2 e 8.

3. Le stesse norme, altresì, contengono ogni volta che ciò risulti possibile sotto il profilo tecnico-economico e ambientale, l'indicazione dei criteri progettuali di intervento per la protezione degli insediamenti e degli impianti.

4. La verifica di compatibilità delle previsioni degli strumenti urbanistici con le situazioni di rischio da valanga è effettuata dalla Giunta regionale, su conforme parere del Co.Re.Ne.Va.

Art. 13.

Opere di difesa e di prevenzione dei pericoli di valanghe

1. A prescindere dalla previsione degli strumenti urbanistici comunali, è consentita la realizzazione di opere di difesa e prevenzione dai pericoli delle valanghe nelle zone soggette a rischio, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 6. A tal fine, per la realizzazione di dette opere, è prescritta la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, su conforme parere tecnico del Co.Re.Ne.Va.. Resta fermo l'obbligo del conseguimento di tutti i nulla-osta, concessioni e autorizzazioni previste dalle vigenti normative statali e regionali.

Art. 14.

Divieti

1. È fatto divieto alla Amministrazione regionale e a tutte le altre Pubbliche amministrazioni comunque interessate, di rilasciare permessi, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, comunque denominati, con riferimento ad opere o usi relativi ad aree incluse nella carta dei pericoli da valanga per i quali non risulti preventivamente accertato il puntuale e scrupoloso rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste nei precedenti articoli 2 e 8.

Art. 15.

Dichiarazione di inagibilità e sgombero di edifici

1. Il sindaco, con propria ordinanza, dispone l'inagibilità o lo sgombero degli edifici esposti ad imminente pericolo di caduta di valanghe e per tutta la durata di esso.

Art. 16.

Limitazioni della circolazione nelle zone sottoposte a rischio valanghivo

1. Nelle vie e nelle aree di pubblica circolazione, sugli impianti e nelle piste sciabili aperte al pubblico, il sindaco, in situazione di imminente pericolo, provvede a limitare, condizionare o interdire la circolazione per il tempo ritenuto necessario e ad ordinare opportune misure per garantire la sicurezza.

2. I divieti e le limitazioni alla circolazione sono resi noti con apposita segnaletica, garantendone, se del caso, la visibilità notturna. Tali indicazioni sono sistemate a cura degli enti proprietari delle strade ovvero dei proprietari e/o gestori degli impianti di risalita e delle piste di discesa e di fondo, cui l'ordinanza del sindaco dovrà essere tempestivamente comunicata.

3. I gestori e gli enti suddetti, ovvero il responsabile in loco dagli stessi designato, sono altresì obbligati ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità delle persone in transito o altri provvedimenti di competenza, quando l'imminente pericolo sia loro noto o presumibile, a prescindere o in pendenza dell'emissione dell'ordinanza di cui al comma primo; essi forniscono al sindaco immediata notizia della situazione di fatto e dei provvedimenti assunti.

Art. 17.

Commissione comunale per la prevenzione dei rischi da valanga

1. Nei comuni con territori interessati da rischio da valanghe, le ordinanze di cui agli articoli 15 e 16 sono emesse dal sindaco, dopo aver sentito, salvo i casi di urgenza, il parere di apposita commissione di comuni singoli o associati per la prevenzione dei rischi da valanghe.

2. Della suddetta commissione, da costituirsi con delibera della giunta comunale, fanno parte:

- a) il funzionario preposto all'ufficio tecnico comunale, che svolge anche le funzioni di segretario;
- b) il responsabile della stazione forestale competente per territorio;
- c) la guardia boschiva comunale, qualora sussista il posto nell'organico del comune;
- d) un esperto in materia di valanghe, designato dal sindaco;
- e) un esperto in materia di valanghe, designato dal Corpo nazionale soccorso alpino del C.A.I.;
- f) un esperto in materia di valanghe, designato dal Collegio regionale delle guide alpine.

Art. 18.

Rilevazione neve e valanghe

1. L'espletamento del servizio di rilevazione dei dati meteorometrici e delle valanghe viene effettuato dall'Ispettorato regionale delle foreste utilizzando, di norma, le proprie strutture nell'ambito del servizio Metecomont del Corpo forestale dello stato.

2. Per il perseguimento degli stessi fini l'amministrazione regionale è autorizzata:

- a) a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici, società gestrici di impianti di risalita, o persone fisiche e ad assumere i corrispondenti oneri;
- b) ad acquistare e ad installare stazioni di rilevamento automatiche e di tipo manuale dei dati meteorometrici;
- c) a svolgere attività di propaganda e di sensibilizzazione;
- d) ad acquistare gli equipaggiamenti e i materiali da assegnare ai rilevatori esterni;
- e) a noleggiare mezzi aerei per il sorvolo delle zone valanghivo;
- f) a provvedere all'acquisto di quant'altro necessario per il miglioramento dell'attività stessa.

Art. 19.

Formazione professionale

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge l'amministrazione regionale è autorizzata ad organizzare corsi di specializzazione destinati ai liberi professionisti o ai professionisti dipendenti pubblici ovvero al personale regionale o di altre pubbliche amministrazioni e ad assumere la relativa spesa per favorire, da parte di quanti sono chiamati a partecipare alle attività previste dalla presente legge, la più aggiornata conoscenza delle tematiche e delle tecniche di intervento collegate al rischio da valanga.

2. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata, in alternativa, ad assumere le spese corrispondenti alla partecipazione dei professionisti e del personale suddetto a corsi organizzati, anche all'estero del territorio nazionale da associazioni enti o istituti particolarmente qualificati nel settore nella neve e delle valanghe.

Art. 20.

Elaborazione stampa della cartografia

1. L'Amministrazione regionale, per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 2, 5 e 6 può avvalersi della collaborazione delle Comunità montane, di enti ed istituti a carattere specialistico nonché delle prestazioni specialistiche di professionisti esterni.

2. È a carico della regione l'onere per la elaborazione delle cartografie e per la loro successiva riproduzione e stampa.

Art. 21.

Coordinamento con altre regioni

1. La Giunta regionale, avvalendosi del Servizio protezione civile, assume le iniziative più opportune per favorire un efficace raccordo con le altre regioni dell'arco appenninico, anche mediante la creazione di una associazione interregionale, con l'obiettivo di garantire il coordinamento delle azioni e delle iniziative che i singoli Enti svolgono in materia di previsione, prevenzione e di studio inerenti alla neve e alle valanghe.

2. In particolare, la collaborazione tra le varie amministrazioni ha lo scopo di:

promuovere lo scambio di informazioni, notizie e dati, concernenti la neve e le valanghe;

favorire l'adozione di mezzi e strumenti di informazione uniformi, anche nel campo del trattamento informativo dei dati;

promuovere la sperimentazione di mezzi ed attrezzature nello specifico settore;

curare e diffondere pubblicazioni sulle materie oggetto di studio;

curare l'aggiornamento e la formazione dei tecnici del settore.

Art. 22.

Norma organizzativa

1. Nell'ambito del Servizio protezione civile, è istituita l'Unità operativa «Neve e valanghe» con il compito di curare gli adempimenti organizzativi amministrativi e tecnici, concernenti le applicazioni della presente legge.

2. In particolare l'Unità operativa «Neve e valanghe» si avvale della collaborazione dell'ispettorato regionale delle foreste per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo e per la elaborazione e divulgazione del Bollettino Mescocom.

3. Per il suo funzionamento l'Unità operativa «Neve e valanghe» si avvale del personale già assegnato al servizio protezione civile, nonché delle seguenti dotazioni integrative:

- n. 1 Funzionario ingegnere (FI) VIII qualifica funzionale;
- n. 1 Istruttore Direttivo Ingegnere (SI) VII qualifica funzionale;
- n. 1 Istruttore geometra topografo (IGT) VI qualifica funzionale.

4. La dotazione organica del ruolo del personale regionale, stabilita dalla legge regionale n. 58/1985 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata delle unità specificate nel precedente comma 3, con riferimento alle qualifiche ed ai profili espressamente previsti nel medesimo comma.

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del Co.Re.Ne.Va., di cui al precedente art. 4, si provvede con i fondi iscritti al cap. 11425 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992 e per gli esercizi successivi sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

2. All'oneri derivante dall'applicazione della presente legge (art. 4, 18, 19, 20), valutato per l'anno 1992 in lire 300.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 — all'uso utilizzando la partita n. 4 dell'elenco n. 4 — dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992 è istituito ed iscritto nel sett. 15, titolo II, ctg. III, sezione 10, il capitolo 152368 denominato: Interventi per la previsione e prevenzione dei rischi da valanga, con lo stanziamento in termini di sola competenza di lire 300.000.000.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 22 — comma quarto — concernente l'aumento della dotazione organica del Servizio di protezione civile, — si provvede con i fondi annualmente assegnati al capitolo 11202 — retribuzioni al personale regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 giugno 1992

SALINI

92R0859

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1992, n. 48.

Attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 in materia di risparmio energetico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 18 straordinario del 10 agosto 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE.

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSSO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Abruzzo, in armonia con quanto previsto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dal decreto del Ministero dell'Industria commercio e artigianato del 15 febbraio 1991, determina:

le modalità di formulazione delle domande di contributo con i relativi tempi limite di accettazione;

i criteri di valutazione delle domande stesse e di definizione delle graduatorie degli aventi diritto;

le modalità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi.

Art. 2.

Modalità di formulazione delle domande

Le domande per accedere ai contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 devono essere formulate secondo le indicazioni contenute nell'art. 2 del decreto del Ministero dell'Industria, commercio e artigianato del 15 febbraio 1991.

Le schede riassuntive dei dati tecnici ed economici, di cui al 1° comma del sopradetto articolo del decreto ministeriale, vengono riportate nell'allegato A.

Le domande devono essere presentate dai richiedenti entro e non oltre il periodo che va dal 1° novembre al 15 febbraio.

In sede di prima attuazione della presente legge, le domande devono essere inviate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 3.

Criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità ai benefici previsti dagli articoli 8, 10 e 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono quelli indicati nell'art. 3 del sopracitato decreto ministeriale.

Le domande di cui ai punti precedenti verranno suddivise a seconda della natura degli interventi tra gli articoli 8, 10 e 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Ai fini della definizione delle graduatorie e dell'assegnazione dei fondi riservati, la Giunta regionale stabilisce annualmente, d'intesa con la competente commissione consiliare, gli insiemi omogenei prioritari di intervento e le percentuali di assegnazione.

Contestualmente in ossequio a quanto stabilito al quarto comma art. 9 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, la giunta regionale stabilisce, d'intesa con la competente commissione consiliare e nel rispetto delle indicazioni del CIPE, la ripartizione dei fondi da attribuire agli articoli 8, 10 e 13 della anzidetta legge 10/91, nonché le percentuali del contributo nei limiti previsti dalla legge 10/91.

La scelta degli insiemi omogenei viene effettuata utilizzando i parametri di seguito indicati, anche come combinazione tra di essi:

- 1) Residenziale;
- 2) Industriale;
- 3) Artigianato;
- 4) Commercio;
- 5) Trasporti;
- 6) Agricoltura;
- 7) Uffici;
- 8) Turistico e alberghiero;
- 9) Istituti di istruzione e Istituti di cura;
- 10) Servizi sociali per il tempo libero (sportivi, culturali, ricreativi);
- 11) Altri servizi (acquedotti, illuminazione pubblica, edifici per comunità);
- 12) Organismi pubblici;
- 13) Organismi privati;
- 14) Bacini energetici;
- 15) Interventi integrati nell'edilizia;
- 16) Rifiuti.

Art. 4.

Criteri di valutazione delle domande e di definizione delle graduatorie

Il criterio di valutazione principale per la definizione delle graduatorie che viene adottato è il rapporto tra la qualità di energia primaria risparmiata durante l'intero periodo di vita dell'investimento attualizzato al tasso del 5% annuo ed il costo imputabile dell'investimento.

Per costo imputabile dell'investimento si intende la quota del costo complessivo dichiarato inerente alle opere attinenti alla quantità di energia primaria risparmiata e conseguentemente ammissibile a contributo. Le spese sostenute possono essere documentate dalle forme previste dall'art. 18, 5ª comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tale facoltà si provvede in conformità di quanto disposto dall'art. 18, 6ª comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del servizio energia della Giunta regionale.

Art. 5.

Concessione ed erogazione dei contributi

Le modalità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi rimangono quelle stabilite dalla legge regionale n. 31/84 e n. 09/89 compatibilmente con quanto indicato nella legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari del contributo in questione secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Ministero dell'industria commercio ed artigianato del 7 giugno 1991.

Art. 6.

Informazione

Verrà predisposta apposita campagna di informazione riguardo la presentazione delle domande e sue modalità di formulazione tramite manifesti informativi per gli utenti da esporre presso le sedi Enel.

Inoltre l'Enel, con i reparti assistenza e relazioni commerciali degli uffici commerciali delle zone di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, fornirà le informazioni necessarie per la stesura delle richieste di contributo.

Art. 7.

Compatibilità con precedenti leggi regionali

Restano confermati, in quanto compatibili con la presente legge, le norme della legge regionale n. 31/84 modificata ed integrata dalla legge regionale n. 98/89.

Art. 8.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81 con i fondi assegnati dallo stato in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 in materia di risparmio energetico.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio 1992 sono istituiti ed iscritti per memoria i capitoli:

24292 (Tit. 2, Ctg. 4, Voce Ec. 2) denominato: «Assegnazione dello stato di fondi in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 in materia di risparmio energetico - art. 8-»;

24293 (Tit. 2, Ctg. 4, Voce Ec. 2) denominato: «Assegnazione dello stato di fondi in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 in materia di risparmio energetico - art. 10-»;

24294 (Tit. 2, Ctg. 4, Voce Ec. 2) denominato: «Assegnazione dello Stato di fondi in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 in materia di risparmio energetico - art. 13-».

Nello stato di previsione della spesa per il bilancio dell'esercizio 1992, sono istituiti ed iscritti — per memoria — i capitoli:

282415 (nel Sett. 28, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 10) denominato: «Contributi in attuazione art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 - art. 8-»;

282416 (nel Sett. 28, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 10) denominato: «Contributi in attuazione art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 - art. 10-»;

282417 (nel Sett. 28, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 10) denominato: «Contributi in attuazione art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 - art. 13-».

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 25 giugno 1992

SALINI

(Omissis).

92R0860

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1992, n. 49.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1991, n. 17 recante: «Partecipazione della regione Abruzzo all'aumento del capitale sociale della SAGA S.p.a. - Società abruzzese gestione aeroporti».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 17 straordinario del 22 luglio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO.

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 17 maggio 1991, n. 17 è così modificato:

«La regione Abruzzo, nell'ambito delle sue finalità di sviluppo socio-economico e di riassetto territoriale, nonché per il miglioramento, l'integrazione e la razionalizzazione dei servizi pubblici di trasporto, partecipa alla Saga - Società Abruzzese Gestione Aeroporti S.p.a. con proprie quote azionarie.

Nello stesso fine la regione Abruzzo partecipa al capitale sociale della società con una quota azionaria del valore nominale di lire 1.600.000.000, da acquisire alla pari.

La giunta regionale provvede alla attuazione degli interventi di cui al comma precedente con riferimento alle procedure di aumento del capitale sociale».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 17 maggio 1991, n. 17 è così modificato:

«La rappresentanza regionale nel Consiglio di amministrazione della Saga, a norma dell'art. 2458 del codice civile è nominata dal Consiglio regionale, ed è determinata nel numero di quattro Consiglieri d'amministrazione.

La Giunta regionale formula le proposte di nomina e le invia al Consiglio regionale, che delibera previo parere della Commissione consultiva competente.

La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di giunta, a maggioranza semplice.

Con le stesse procedure, inoltre, il Consiglio regionale provvede alla nomina di un componente del Collegio sindacale».

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'esercizio 1992 in L. 1.600.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992:

(Omissis).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 luglio 1992

SALINI,

92R0861

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1992, n. 50.

Sospensione della erogazione di provvidenze pubbliche ad aziende ricettive alberghiere sprovviste di dispositivo di allarme nei servizi igienici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 25 del 10 agosto 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei confronti di aziende ricettive alberghiere che non abbiano ottemperato all'obbligo di dotarsi del dispositivo della chiamata di allarme dai servizi igienici, sono sospese, da parte della Regione, le erogazioni in attuazione di leggi nazionali e regionali, di mutui a tasso agevolato e/o di contributi in conto capitale, afferenti opere di costruzione, ampliamento, riqualificazione e arredamento degli immobili ad uso delle aziende ricettive stesse.

Art. 2.

Il termine del 31 dicembre 1991 di cui all'art. 2 della legge regionale 25 giugno 1991, n. 26 è ulteriormente prorogato, con effetto dal 1° gennaio 1992, al 30 giugno 1993.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 luglio 1992

SALINI

92R0862

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1992, n. 51.

Contributi straordinari ad enti pubblici per iniziative di promozione turistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 25 del 10 agosto 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, nell'ambito delle iniziative di promozione turistica, concede, nell'anno 1992:

un contributo di L. 50.000.000 all'ente provinciale per il turismo di Chieti;

un contributo di L. 50.000.000 al comune di Pretoro.

La giunta regionale provvede ad erogare i contributi, previa presentazione, da parte degli enti predetti, al servizio turismo, di una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta e del consuntivo delle spese sostenute.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1992, in L. 100.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 323000 — quota parte — della partita n. 8 dell'elenco n. 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1991.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1992 è istituito ed iscritto nel Sett. 24, Tit. I, categoria 5, Sezione 10, il cap. 241555 denominato: «Contributi ad Enti pubblici per iniziative di promozione turistica», con lo stanziamento, in termini di sola competenza, di L. 100.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 luglio 1992

SALINI

92R0863

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1992, n. 52.

Norme per la organizzazione della rete regionale dei servizi del terziario avanzato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 25 del 10 agosto 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Abruzzo, con la presente legge, nell'ambito delle materie di propria competenza, promuove, disciplina, coordina e organizza la realizzazione e la gestione integrata nel territorio regionale dei servizi informatici e del terziario avanzato di iniziative di Enti e soggetti pubblici.

Art. 2.

Programma regionale per la realizzazione e gestione dei servizi informatici e del terziario avanzato

La rete regionale integra ed organizza i seguenti servizi di iniziativa pubblica:

servizi informatici e telematici alle imprese sei, settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e del terziario;

servizi informatici e telematici per la pianificazione e la gestione dell'ambiente e del territorio;

servizi di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di controllo della qualità finalizzati alla crescita di nuove imprese e/o al consolidamento del tessuto produttivo regionale.

La regione, per disciplinare la costituzione ed il funzionamento della rete dei servizi come sopra definiti, redige un «Programma regionale per la realizzazione e gestione dei servizi informatici e del terziario avanzato», con le modalità e le procedure specificate nei successivi articoli.

Art. 3.

Contenuti del Programma regionale

Il programma regionale di cui al precedente articolo:

analizza la situazione esistente, individuando le forme di razionalizzazione e di riorganizzazione delle iniziative attuate ed in corso di attuazione;

predispone un modello organizzativo dei servizi che, tenendo conto della domanda e del contenuto innovativo degli stessi, sia funzionale alle vocazioni ed alle specificità territoriali regionali e coerente con gli altri strumenti della programmazione regionale;

indica gli interventi integrativi e di completamento della rete, individuando altresì i relativi soggetti attuativi, le risorse, i canali di finanziamento sia pubblici che privati;

individua le forme di gestione, secondo principi di economicità e di funzionalità, con il coinvolgimento delle organizzazioni dell'utenza, avendo come obiettivi l'equilibrio gestionale e la piena utilizzazione delle risorse professionali ed imprenditoriali regionali.

Art. 4.

Procedure per la formazione del programma regionale

Il «Programma regionale per la realizzazione e la gestione dei servizi informatici e del terziario avanzato» è redatto dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta si avvale della Commissione di cui al successivo art. 5.

Il programma viene trasmesso con procedimento d'urgenza alla commissione consiliare competente, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento.

Trascorso inutilmente tale termine, il programma, si intende approvato.

La Giunta regionale redige una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma che viene sottoposto alla competente commissione consiliare entro il 31 marzo di ciascun anno.

Il programma viene sottoposto, con le stesse procedure, ad aggiornamenti biennali ed alle variazioni ritenute opportune, di iniziativa della Giunta regionale.

Art. 5.

Costituzione della commissione regionale per i servizi informatici e del terziario avanzato

È istituita la Commissione regionale per i servizi informatici e del terziario avanzato, con il compito di:

svolgere le funzioni di organo tecnico della Giunta regionale per la redazione del Programma regionale di cui all'art. 3 della presente legge;

esprimere pareri consultivi alla Giunta regionale sulle questioni relative alla organizzazione e gestione dei servizi oggetto della presente legge;

esprimere parere consultivo di coerenza e congruità in merito alla concessione di contributi regionali per la realizzazione di servizi del terziario avanzato di iniziativa e gestione privata.

La Commissione regionale è così composta:

- a) il presidente della giunta regionale, che la presiede;
- b) il componente la giunta regionale preposto all'Industria, artigianato e commercio;
- c) i rettori delle università abruzzesi e loro delegati;
- d) un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- e) un esperto designato dall'ENEA;
- f) il Presidente della Federazione Industriale d'Abruzzo, o suo delegato;
- g) il Presidente dell'Associazione Piccole e medie imprese d'Abruzzo o suo delegato;
- h) il Presidente dell'Unione camere di commercio d'Abruzzo o suo delegato;
- i) un esperto designato dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative;
- l) due esperti designati dalle associazioni di categoria dell'agricoltura;
- m) un funzionario dell'ERSA;
- n) un funzionario del Settore informatica;
- o) un funzionario del settore bilancio;
- p) un funzionario del settore agricoltura;
- q) un funzionario del Settore industria-artigianato;
- r) un funzionario del settore programmazione, con funzioni di segretario;
- s) due esperti nominati della Giunta regionale.

La commissione è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti in prima convocazione e di un terzo, in seconda convocazione. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La commissione ha sede presso la presidenza della giunta regionale.

Ai componenti la commissione estranei alla amministrazione regionale spetta il compenso stabilito alla legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

L'onere di cui al precedente comma, determinato presuntivamente in lire sei milioni per l'anno 1992, grava sullo stanziamento iscritto al capitolo 011425 dello stato di previsione della spesa del relativo Bilancio.

Per gli anni successivi l'onere grava sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 6.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 luglio 1992

SALINI

92R0864

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1992, n. 53.

Tutela della professionalità degli imprenditori artigiani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 25 del 10 agosto 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1) Nel quadro dell'azione di tutela e di sviluppo dell'artigianato abruzzese, al fine di garantire la professionalità degli imprenditori artigiani — intesa come comprovata conoscenza tecnica dei procedimenti e delle materie prime utilizzate per fornire beni e servizi a regola d'arte — e a garanzia degli utenti, la presente legge detta norme finalizzate a contrastare l'esercizio di prestazioni abusive nel settore dell'artigianato, ad integrazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 26 dicembre 1986, n. 70.

Art. 2.

1) Qualora le attività artigianali siano esercitate da soggetti privi di iscrizione all'Albo di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le Commissioni provinciali per l'artigianato sono tenute a raccogliere e verificare le segnalazioni pervenute, richiedendo anche la collaborazione delle amministrazioni statali competenti per l'osservanza delle leggi in materia fiscale e del lavoro.

2) Nel caso in cui siano rilevate infrazioni alle norme vigenti, le Commissioni di cui al precedente comma, salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi delle specifiche leggi in materia, trasmettono alla Giunta regionale gli atti relativi, proponendo le sanzioni da adottare e provvedendo, nei successivi dieci giorni, a notificare agli interessati la violazione accertata, ai sensi dell'art. 26, comma 3° della legge regionale 70/1986.

3) Copia degli atti di cui sopra è altresì trasmessa agli uffici competenti per territorio della Guardia di finanza, dell'IVA, delle Imposte dirette, dell'Ispettorato del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale assicurazioni contro gli Infortuni sul lavoro.

4) Se l'infrazione è rilevata a carico di dipendenti di amministrazioni dello Stato, di Enti locali o di altri enti pubblici, copia degli stessi è inviata anche all'amministrazione di appartenenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 luglio 1992

SALINI

92R0865

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1992, n. 54.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 8 settembre 1988, n. 74, e 1° agosto 1991, n. 43 (Smaltimento rifiuti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 16 straordinario del 16 luglio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1991, n. 43 è così modificato:

La fase di attuazione del Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani concernente la soluzione di smaltimento a breve e medio termine, di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 3 legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, è prorogata fino alla data di attivazione degli impianti comprensoriali previsti dal Piano. Il dimensionamento di ciascuna discarica deve essere comunque rapportato alle effettive esigenze del Comune, in base alla popolazione ed alla presumibile utilizzazione della discarica stessa.

Le autorizzazioni rilasciate dalla Giunta regionale ai singoli Comuni per la realizzazione e gestione di discariche di prima categoria cessano di avere efficacia dopo il *novantesimo giorno* dell'avvio dell'attività di smaltimento a livello comprensoriale da parte dei competenti Consorzi; i comuni competenti presentano subito dopo alla regione i progetti per la bonifica dei siti già interessati alla attività di smaltimento.

La giunta regionale può, tuttavia, di intesa con la competente Commissione consiliare disporre l'ulteriore utilizzazione delle predette discariche, fino all'esaurimento totale delle potenzialità autorizzate, per le finalità previste dal successivo art. 3 o qualora lo richiedano esigenze straordinarie di natura igienico-ambientale.

Art. 2.

La riserva del 5% in favore della Regione Abruzzo, di cui all'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, si applica anche alle discariche realizzate dagli enti di cui all'art. 5, primo comma, della legge regionale 8 settembre 1988, n. 74 (Comuni, consorzi di comuni e comunità montane) e potrà essere utilizzata, ove occorra, a mezzo di ordinanze contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

Art. 3.

Fermi restando gli ambiti territoriali dei Consorzi comprensoriali previsti dalla legge regionale 8 settembre 1988, n. 74, i comuni possono associarsi per realizzare ambiti territoriali di smaltimento sub comprensoriali, di durata predefinita, previa verifica della loro congruenza con criteri di economicità e di tutela dell'ambiente.

I comuni realizzano le anzidette forme associate di gestione dei servizi di smaltimento mediante appositi consorzi sub-comprensoriali o mediante le convenzioni di cui all'art. 24 legge 8 giugno 1990, n. 142, previa localizzazione dell'impianto o della discarica in area preventivamente identificata di un Comune facente parte dello stesso sub-comprensorio, che dovrà esprimere il proprio consenso preventivo con deliberazione dell'organo collegiale competente. Sulla localizzazione dell'impianto o della discarica sub-comprensoriale si esprime la giunta regionale, previa acquisizione dei pareri tecnici di idoneità dell'area, ai fini urbanistici, del Settore Urbanistica e B.B.A.A., e di coerenza con gli obiettivi del Piano espresso dal Comitato degli Esperti, di cui all'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1991, n. 43.

Per le discariche attualmente in funzione e non autorizzate e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- siano a distanza di almeno m. 200 da punti di approvvigionamento di acque destinate ad uso potabile;
- siano distanti almeno 150 m. dall'alveo di piena di laghi, fiumi e torrenti;
- siano in zona compatibile con gli usi previsti dal vigente piano regionale paesistico;
- siano distanti almeno m. 200 da centri abitati e sistemi viari di grande comunicazione;
- siano munite di recinzione di altezza non inferiore a m. 2;
- siano munite di perizia geologica attestante che lo spessore, la permeabilità e la capacità di ritenzione e assorbimento degli strati interposti tra la massa dei rifiuti e le acque superficiali e di falde siano tali da preservare, per il periodo di tempo di applicazione delle disposizioni della presente legge, le acque medesime dall'inquinamento.

I sindaci dei relativi comuni potranno chiedere alla giunta regionale l'autorizzazione provvisoria sino al 30 giugno 1993, previa domanda opportunamente documentata. La giunta regionale, su parere della Conferenza, di cui al punto 3-bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441, rilascia al comune la predetta autorizzazione provvisoria.

Art. 4.

All'art. 1 della citata legge regionale 1° agosto 1991, n. 43, è apportata la seguente modifica:

Al primo comma, seconda parte, dopo le parole «Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la giunta regionale» le parole «d'intesa con» sono sostituite con la parola «sentita», proseguendo poi, «la competente commissione consiliare, nomina un apposito comitato, formato da n. 7 esperti, così costituito:

- da n. 4 esperti con competenze nei settori chimico, dell'ingegneria sanitaria ed ambientale, geologico e sanitario;
- da n. 1 esperto designato unitariamente dalle associazioni naturalistiche ed ecologiche;
- da n. 1 professore universitario in materia avente attinenza con la tutela ambientale, designato unitariamente dai rettori delle università abruzzesi;
- da n. 1 funzionario regionale, esperto in V.I.A., nominato dalla giunta regionale tra i funzionari del settore ecologia e T.A..»

Art. 5.

Il comitato degli esperti di cui all'articolo precedente è validamente riunito quando siano presenti i due terzi del comitato stesso.

I pareri sono resi a maggioranza dei presenti.

Il comitato è convocato dal componente la giunta regionale attraverso la formulazione di un calendario delle sedute a giornate fisse o attraverso la convocazione di sedute straordinarie. Allo stesso componente compete la formulazione dell'ordine del giorno dei lavori di ciascuna seduta.

Alle sedute del comitato può partecipare, senza diritto a voto, lo stesso componente la giunta regionale preposto al settore ecologia, o un dirigente regionale, in servizio presso il settore da lui delegato.

Partecipa, altresì, alle stesse sedute, per l'assistenza ai relativi lavori e senza diritto a voto, un funzionario del settore ecologia e tutela ambiente, che redige i relativi verbali.

Art. 6.

I membri del comitato decadono dalla carica in caso di dimissioni o quando siano accertate cause di incompatibilità con le funzioni pubbliche esercitate e, comunque, quando si ometta di partecipare, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive.

La decadenza è pronunciata dalla giunta regionale. Con la stessa delibera con la quale si provvede alla dichiarazione di decadenza si provvede alla nomina del sostituto con le stesse modalità previste dall'art. 4 della presente legge regionale.

Art. 7.

Il comitato degli esperti, oltre ai pareri previsti dal secondo comma dell'art. 1 legge regionale 1º agosto 1991, n. 43, fornisce alla giunta regionale i pareri che venissero richiesti, per il tramite del Presidente della giunta stessa o del componente preposto al settore ecologia, su ogni altro argomento attinente allo smaltimento dei rifiuti.

Il parere del comitato sulle autorizzazioni di cui agli artt. 6 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 915/1982, previsto dall'art. 1 legge regionale 1º agosto 1991, n. 43, non è dovuto nei seguenti casi:

a) sulle pratiche di proroga o di rinnovazione delle autorizzazioni precedentemente concesse, limitatamente ai casi in cui l'amministrazione provinciale o le amministrazioni provinciali competenti per territorio abbiano espresso parere favorevole per il rinnovo stesso o abbiano comunque rilasciato attestato di regolare conduzione sulla progressiva gestione dell'autorizzazione e non siano modificate le condizioni di esercizio delle attività di smaltimento precedentemente autorizzate;

b) nei casi in cui si tratti di rettifiche, volture, integrazioni concernenti i mezzi di trasporto o di rifiuti appartenenti alla stessa tipologia precedentemente autorizzata.

Il parere di cui al comma precedente è comunque dovuto se il quadro normativo vigente risulta essere modificato rispetto a quello in essere al momento del rilascio della prima autorizzazione.

Art. 8.

Le autorizzazioni concernenti l'approvazione di progetti di nuovi impianti di smaltimento e per l'esercizio delle relative attività sono rilasciate dalla giunta regionale previa acquisizione del parere della conferenza dei servizi istituita ai sensi dell'art. 3-bis IX comma - legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Partecipano, con diritto a voto, alle riunioni della conferenza di cui al comma precedente, oltre ai membri del comitato degli esperti:

a) il sindaco del comune dove deve essere localizzato l'impianto o la discarica;

b) il dirigente della posizione di studio e ricerca del settore ecologia e T.A.;

c) il dirigente della posizione di studio e ricerca del settore urbanistica e beni ambientali;

d) il dirigente del servizio regionale del genio civile competente per territorio;

e) il dirigente dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio;

f) il responsabile del servizio ecologia dell'amministrazione provinciale competente per territorio.

La conferenza è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti la conferenza stessa e quattro membri del comitato degli esperti; i relativi pareri sono resi a maggioranza dei presenti.

Il sindaco del comune, nel cui territorio deve essere localizzato l'impianto o la discarica, può farsi sostituire, con delega scritta, da un membro della giunta municipale. I membri di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma precedente possono farsi sostituire, sempre con delega scritta, da funzionari della stessa struttura organizzativa.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 luglio 1992

SALINI

92R0866

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1992, n. 55.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale 1º luglio 1987, n. 37, recante: «Istituzione, organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di igiene e prevenzione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 25 del 10 agosto 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 20 della legge regionale 1º luglio 1987, n. 37, è inserito il seguente:

«Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della U.L.S.S. inquadrato in una qualifica non inferiore a quella di collaboratore amministrativo».

Il terzo comma dell'art. 120 della legge regionale 1º luglio 1987, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Le commissioni vengono di volta in volta integrate dai responsabili dei servizi di prevenzione e igiene ambientale, di medicina legale e del lavoro e del servizio veterinario della U.L.S.S. nel cui territorio si esplicano le attività o sono ubicati gli insediamenti o le sorgenti oggetto di autorizzazione».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 9 luglio 1992

SALINI

92R0867

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1992, n. 28.

Istituzione del fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2 settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione del Fondo

1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legge 1° luglio 1992, n. 325, è istituito il «Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia» di seguito denominato Fondo.

2. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Art. 2.

Dotazioni del Fondo

1. Le dotazioni del Fondo sono costituite dai conferimenti previsti dalla presente legge e possono essere alimentate:

- a) dai conferimenti di fondi ordinari della Regione;
- b) dai conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;
- c) dai conferimenti dello Stato e di enti economici pubblici e privati;
- d) dai rientri, anche anticipati, delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;
- e) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.

Art. 3.

Finalità del Fondo

1. Le dotazioni del Fondo vengono utilizzate per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia, preferibilmente associate in consorzi.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono superare, in equivalente sovvenzione lorda, i limiti di intensità previsti all'articolo 9, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato, vengono determinate le misure dell'intervento ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di intervento, nel rispetto dei principi di diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

Art. 4.

Gestione del Fondo

1. L'amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione con sede presso l'Istituto di credito che assicura il supporto tecnico ed organizzativo al Comitato medesimo ai sensi dell'articolo 5.

2. Il Comitato di gestione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato ed è composto:

a) dal Presidente, designato tra i nominativi indicati dalle Organizzazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative;

b) da sei componenti scelti tra i nominativi indicati dalle Organizzazioni sindacali artigiane maggiormente rappresentative;

c) da due dipendenti regionali, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, designati, rispettivamente, dall'Assessore alle finanze e dall'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato.

3. Al Comitato di gestione partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto di credito di cui al comma 1. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Istituto di credito di cui al comma 1.

4. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nel mandato per una sola volta.

5. Qualora, durante il quadriennio, si rendesse necessario sostituire taluno dei componenti in seno al Comitato, si provvede con le modalità indicate al comma 2 sino alla scadenza del mandato del Comitato di gestione medesimo.

6. Al presidente del Comitato è attribuita un'indennità mensile di carica di lire 500.000 lorde ed ai componenti il Comitato stesso, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero di lire 90.000 lorde.

7. Gli importi di cui al comma 6 sono aggiornati all'inizio di ogni anno secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.

8. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato, sono emanate le direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie del Fondo, nonché sulle modalità di funzionamento del Comitato.

9. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato, ivi compresa l'indennità di carica e di presenza di cui ai commi 6 e 7, fanno carico al Fondo.

10. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione del Fondo.

11. Il Comitato di gestione e l'Istituto di credito sono tenuti a fornire informazioni circa l'utilizzo delle dotazioni del Fondo. A tale scopo viene redatto altresì un rapporto annuale, da inviarsi all'Assessore alle finanze, che presenta una relazione sull'attività svolta alla Giunta ed al Consiglio regionale.

Art. 5.

Supporto tecnico ed organizzativo al Comitato di gestione

1. Per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico ed organizzativo nello svolgimento dei compiti di istituto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato Mediocredito.

2. Tale convenzione deve disciplinare le forme di assistenza tecnica ed organizzativa ed in particolare disciplinare le modalità ed i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento, di concessione delle garanzie sui finanziamenti accordati, nonché le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento ed alla gestione del Fondo. La medesima convenzione deve prevedere l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 11 e fissare, in relazione all'attività prevista dal comma 1 del presente articolo, il compenso annuo da riconoscere al Mediocredito, a carico del Fondo, che non può comunque essere superiore all'1% delle dotazioni del Fondo predetto.

3. La convenzione di cui al comma 2 viene stipulata dall'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato.

Art. 6.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dalla presente legge l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo la somma complessiva di lire 15 miliardi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 15 miliardi, suddivisa in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1 - spese di investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - il capitolo 1576 (2.1.264.5.10.23) con la denominazione: «Conferimenti al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 15 miliardi, suddiviso in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

4. Sul predetto capitolo 1576 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5 miliardi per l'anno 1992.

5. All'onere complessivo di lire 15 miliardi in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede mediante storno dai sottotitoli capitoli del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, per gli importi a fianco dei medesimi indicati:

a) capitolo 8840: lire 6 miliardi, suddivisi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994;

b) capitolo 8841: lire 3 miliardi, suddivisi in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994;

c) capitolo 8860: lire 6 miliardi, suddivisi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

6. All'onere di lire 5 miliardi in termini di cassa per l'anno 1992 si provvede mediante storno dai sottotitoli capitoli del bilancio per l'anno 1992, per gli importi a fianco dei medesimi indicati:

a) capitolo 8840: lire 2 miliardi;

b) capitolo 8841: lire 1 miliardo;

c) capitolo 8860: lire 2 miliardi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 28 agosto 1992.

TURELLO

92R0868

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1992, n. 29.

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'amministrazione regionale, degli enti regionali e degli enti strumentali della regione Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 2 settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I.

PRINCIPI

Art. 1.

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la presente legge, attuando i principi concernenti l'azione amministrativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 cd in coerenza con le norme fondamentali della legge 7 agosto

1990, n. 241, riconosce e disciplina i diritti dei cittadini alla partecipazione al procedimento amministrativo ed all'accesso ai documenti amministrativi e dà avvio alla semplificazione dei procedimenti amministrativi dell'amministrazione regionale, degli enti regionali e degli enti strumentali della Regione.

Capo II

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'Amministrazione regionale, agli Enti regionali ed a quelli individuati, ai sensi della normativa regionale vigente, quali Enti strumentali della Regione.

Art. 3.

1. Ove, ai sensi della normativa vigente per l'Amministrazione regionale, gli enti regionali e gli Enti strumentali della Regione, il procedimento consegna obbligatoriamente ad un'istanza da rivolgere alle suddette strutture, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i termini fissati ai sensi del Capo III.

Art. 4.

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Il provvedimento può essere motivato mediante richiamo di altri atti dell'Amministrazione; in tal caso, unitamente alla comunicazione del provvedimento, devono essere indicati e resi disponibili anche gli atti richiamati.

4. Nell'atto comunicato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità regionale cui è possibile ricorrere ove il ricorso all'autorità stessa sia previsto dalla legge.

Capo III

TERMINI DEI PROCEDIMENTI

Art. 5.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta delle singole strutture amministrative, il presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali di cui all'articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, provvede a determinare, per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi, ivi compreso quello necessario per l'espletamento dei controlli interni sugli atti previsti dalla normativa vigente.

2. Gli Enti regionali e gli Enti strumentali della Regione, attenendosi alle direttive di ordine generale emanate dalla Giunta regionale, provvedono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare, mediante deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o regolamento, il termine entro cui devono concludersi i procedimenti di propria competenza. Le deliberazioni vengono sottoposte al controllo di cui all'articolo 230 della legge regionale n. 7/1988.

3. La determinazione dei termini di cui ai commi 1 e 2 deve avvenire tenendo conto che i procedimenti non possono essere aggravati se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

4. L'Amministrazione provvede a rendere pubblici i termini previsti per ogni tipo di procedimento mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. Nei provvedimenti da emanarsi ai sensi dei commi 1 e 2, vengono altresì individuati gli atti ai quali dare pubblicità mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6.

1. Qualora non si provvede alla determinazione dei termini ai sensi dell'articolo 5, il procedimento deve comunque concludersi in un termine non superiore a novanta giorni.

2. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, o qualora il procedimento sia ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa di settore ovvero da termine ultimo eventualmente fissato per la presentazione della domanda medesima.

Art. 7

1. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:

a) in pendenza dei termini assegnati ai soggetti di cui all'articolo 15 e a quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 17, per presentare memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete;

b) in pendenza dell'acquisizione degli atti di cui all'articolo 26, comma 2, qualora in possesso di Amministrazione pubblica diversa da quella procedente;

c) in pendenza degli accertamenti di cui all'articolo 26, comma 3, qualora i fatti, gli stati e le qualità debbano essere certificati da Amministrazione pubblica diversa da quella procedente;

d) in pendenza di pareri obbligatori e valutazioni tecniche degli organi consultivi dell'Amministrazione regionale o di altre amministrazioni;

e) per un periodo comunque non superiore ai 90 giorni in pendenza di pareri facoltativi che il responsabile del procedimento ritenga necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

f) in pendenza delle deliberazioni dell'organo collegiale esecutivo qualora siano trascorsi 15 giorni dalla trasmissione degli atti senza che l'organo medesimo abbia provveduto a deliberare;

g) in pendenza dei controlli esterni sugli atti previsti dalla normativa vigente, qualora incidano sull'efficacia degli atti medesimi.

Art. 8.

1. Ove il procedimento abbia ad oggetto un beneficio finanziario la cui concessione sia subordinata all'esistenza di sufficienti disponibilità in relazione al numero di richieste complessivamente presentate, se il procedimento medesimo non può concludersi favorevolmente per l'indisponibilità dei necessari mezzi finanziari entro il termine previsto per la sua conclusione ai sensi dell'articolo 5, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le ragioni che rendono impossibile, allo stato, l'attribuzione del beneficio. Ove non sia diversamente stabilito, la domanda conserva validità.

Capo IV

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Art. 9.

1. Per l'Amministrazione regionale, le unità organizzative responsabili del procedimento sono, sulla base delle competenze stabilite dalla legge regionale n. 7/1988 e dalle leggi regionali istitutive dei singoli enti, le Direzioni regionali, gli Enti regionali, nonché i Servizi in cui tali strutture risultano articolate, i Servizi autonomi e le strutture stabilite istituite ai sensi degli articoli 29 e 229 della legge regionale n. 7/1988.

2. Gli enti diversi da quelli di cui all'articolo 199 della legge regionale n. 7/1988, provvedono ad individuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le rispettive unità organizzative responsabili dei procedimenti di propria competenza, dandone adeguata pubblicità mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 10.

1. Il Segretario generale della giunta regionale assegna al Vicesegretario generale con funzioni vicarie, ai Direttori regionali in servizio ai sensi dell'articolo 249, comma 2, della legge regionale n. 7/1988, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 1^o marzo 1988, n. 8, presso la Segreteria generale della presidenza della Giunta regionale, nonché ai Dirigenti preposti ai Servizi in cui si articola la Segreteria generale medesima, le fattispecie procedurali con conseguente assunzione della relativa responsabilità.

2. Il Segretario generale straordinario assegna ai direttori regionali e ai Dirigenti di staff in servizio presso la Segreteria generale straordinaria le fattispecie procedurali con conseguente assunzione delle relative responsabilità.

3. Il Direttore regionale, di ente regionale e di ente strumentale della Regione, assegna ai Dirigenti preposti ai Servizi in cui risulti eventualmente articolata la Direzione e l'Ente, le fattispecie procedurali di cui i Dirigenti medesimi sono responsabili.

4. Il Direttore regionale, di Ente regionale e di Ente strumentale della Regione, è responsabile dei procedimenti non attribuiti in modo espresso ad uno dei Servizi della struttura cui è preposto ovvero che rientrino nella competenza di più Servizi delegandone, in tali casi, l'istruttoria ad un Dirigente di staff o ad un Direttore di Servizio ovvero, sentito il Direttore medesimo, ad altro dipendente.

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, il Direttore regionale, di Ente regionale e di Ente strumentale della Regione, laddove risultino istituite strutture stabili di cui agli articoli 29 e 229 della legge regionale n. 7/1988, poste alle dirette dipendenze della Direzione, può assegnare il procedimento ai coordinatori delle strutture medesime che ne assumono, in tal caso, la responsabilità: il Direttore di Servizio o di Servizio autonomo può, laddove risultino istituite, nell'ambito del Servizio, strutture stabili di cui agli articoli 29 e 229 della legge regionale n. 7/1988, assegnare il procedimento ai coordinatori delle strutture medesime che ne assumono in tal caso la responsabilità.

6. L'assegnazione delle fattispecie procedurali di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 avviene sulla base delle competenze previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 11.

1. Il responsabile del procedimento, determinato ai sensi dell'articolo 10, individua il dipendente cui è affidata la responsabilità dell'istruttoria della fattispecie procedimentale o di un singolo procedimento; ove il responsabile dell'istruttoria non sia così individuato, il responsabile del procedimento è altresì responsabile dell'istruttoria.

2. Il responsabile del procedimento, nel corso dell'istruttoria, può assumere personalmente o eventualmente assegnare ad altro dipendente, per ragioni di buon andamento dell'azione amministrativa, la conduzione dell'istruttoria.

Art. 12.

1. Fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali e degli Enti strumentali, dalle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, 1^o marzo 1988, n. 7, 17 dicembre 1990, n. 55 e 18 marzo 1991, n. 10, il responsabile del procedimento:

a) chiede, anche su proposta del dipendente cui è affidata la conduzione dell'istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete e può disporre accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

b) propone, agli organi competenti, l'indizione delle conferenze di servizi di cui all'articolo 23;

c) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

d) provvede a tutti gli adempimenti spettanti ai fini di un'adeguata e sollecita attuazione del procedimento adottando, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti all'organo competente per l'adozione.

Art. 13.

1. Fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali e degli Enti strumentali, dalle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, 1º marzo 1988, n. 7, 17 dicembre 1990, n. 55 e 18 marzo 1991, n. 10, il dipendente cui è affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento, o quello che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento:

a) verifica la documentazione inerente, al procedimento e cura la predisposizione degli atti all'uso richiesti;

b) esamina le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

c) provvede agli adempimenti di cui all'articolo 26;

d) provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;

e) propone al responsabile del procedimento l'adozione degli atti di sua competenza ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

Art. 14.

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta regionale deve essere confermata dal Direttore regionale o di Servizio autonomo preposto all'unità organizzativa responsabile del procedimento. La conferma attesta il completamento dell'istruttoria e la legittimità della proposta.

Capo V

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 15.

1. L'avvio del procedimento è comunicato, secondo le modalità previste dall'articolo 16, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2. Analoga comunicazione viene attuata anche nei confronti dei soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1, individuati ovvero facilmente individuabili in base alle singole leggi di settore, cui possa derivare dal provvedimento finale un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante.

3. Qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate a procedimento già avviato.

Art. 16.

1. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'Amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'unità organizzativa, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;

d) il dipendente cui è affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento;

e) il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b).

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.

Art. 17.

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati nonché i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento mediante motivata istanza.

Art. 18.

1. I soggetti di cui all'articolo 15, e quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 17, hanno diritto di:

a) prendere visione degli atti del procedimento salvo quando il diritto di accesso è comunque escluso da norme di legge o quando, su determinazione motivata del Direttore regionale, di Ente regionale, di Servizio autonomo e di Ente strumentale della Regione di volta in volta competente, vi sia l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone o di gruppi;

b) presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e comunque utili ai fini dell'emanazione del provvedimento finale, dando particolare riscontro, in sede di motivazione, a quelli presentati dai soggetti nei cui confronti il provvedimento medesimo è destinato a produrre effetti diretti.

Art. 19.

1. L'avvio del procedimento è comunicato comunque, secondo le modalità di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, al difensore civico qualora il procedimento medesimo presenti un diffuso interesse per la collettività.

2. Nell'ambito della motivazione dei provvedimenti l'Amministrazione, qualora vi sia stato un intervento nel procedimento del difensore civico, deve precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non sia ritenuto di accogliere le istanze del difensore civico.

Art. 20.

1. L'Amministrazione procedente può concludere, sentito il parere dell'Ufficio legislativo e legale, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati secondo quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 241/1990.

Art. 21.

1. I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale, gli Enti regionali e gli Enti strumentali devono attenersi per la concessione, ai sensi della normativa vigente, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a soggetti non direttamente individuati dalla normativa medesima, sono determinati, qualora non siano già previsti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante deliberazioni della Giunta regionale e dei Consigli di amministrazione degli Enti.

2. Qualora, con successive leggi, vengano istituite nuove forme di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti non direttamente individuati, i criteri e le modalità di concessione cui l'Amministrazione regionale, gli Enti regionali e gli Enti strumentali della Regione devono attenersi sono determinati, in quanto non siano già previsti dalla legge istitutiva, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima mediante, rispettivamente, deliberazioni della Giunta regionale e dei Consigli di amministrazione degli enti.

3. I criteri e le modalità determinati ai sensi dei commi 1 e 2, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione; l'effettiva osservanza dei medesimi deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 22.

1. Le disposizioni contenute nel presente Capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Capo VI

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 23.

1. Qualora sia opportuno effettuare, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, un esame di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, si procede secondo quanto previsto dalla Parte III, Titolo II, Capo II, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7. Qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di più Direzioni od Enti regionali, la Giunta regionale può indire una conferenza di tutte le strutture interessate cui partecipano i rispettivi Direttori; in tal caso le determinazioni concordate nella conferenza e risultanti da apposito verbale tengono luogo degli atti predetti.

2. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, l'Amministrazione regionale procedente indice di regola, previa deliberazione della Giunta regionale, una conferenza di tutte le amministrazioni interessate. In tale ultima ipotesi le determinazioni concordate nella conferenza e risultanti da apposito verbale, tengono luogo degli atti predetti. Alla conferenza la Regione partecipa con proprio rappresentante delegato dalla Giunta regionale.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà salvo che essa non comunichi all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Qualora la Regione sia chiamata a partecipare, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241/1990, a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni proponenti, il rappresentante regionale interviene alla conferenza medesima su delega conferita dal Presidente della Giunta regionale. Ai fini dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 241/1990, le manifestazioni di volontà espresse dal rappresentante della Regione tengono luogo delle decisioni dell'Amministrazione regionale, salvo diniego di ratifica, entro i successivi trenta giorni, dalla Giunta regionale.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini.

Art. 24:

1. Anche al di fuori delle fattispecie previste dall'articolo 23 e ferme restando le ipotesi di accordi di programma previsti dalle leggi regionali vigenti, la Regione, gli Enti regionali e gli Enti strumentali della Regione medesima, possono sempre concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5 della legge n. 241/1990.

Art. 25.

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Nei casi di pareri obbligatori da formularsi da parte di organi di altre pubbliche amministrazioni, trova applicazione la disciplina prevista in materia dalla legge n. 241/1990.

2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non vedevano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'Amministrazione pubblica o di Enti o strutture pubbliche dotati di qualificazione e di capacità tecnica equipollenti, da individuarsi con apposita legge regionale.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini.

5. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui ai commi 1 e 3, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie e dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

Art. 26.

1. L'Amministrazione regionale nonché gli enti di cui all'articolo 2 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione il responsabile dell'istruttoria del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile dell'istruttoria del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare; qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente.

4. Ai fini di uno snellimento delle procedure, le singole leggi regionali di settore possono prevedere la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 27.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede, con proprie leggi di settore, a determinare, con riferimento alle funzioni amministrative esercitate dalle Amministrazioni di cui all'articolo 2, i casi in cui trovano applicazione le fattispecie di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990.

Capo VII

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 28.

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. I criteri e le modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al comma 1, nonché i casi di esclusione del medesimo, sono disciplinati con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dall'adozione dei decreti di cui all'articolo 24, comma 2, della legge n. 241/1990.

3. Con la medesima legge regionale di cui al comma 2, si provvede ad individuare le modalità di pubblicazione delle direttive, dei programmi, delle istruzioni, delle circolari e di ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali e degli Enti strumentali della Regione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

4. In attesa di dare attuazione a quanto disposto dal comma 2, e, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 3 e 18, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la disciplina prevista dall'articolo 5 della legge regionale n. 7/1988.

Art. 29.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 28, ogni consigliere regionale ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali e degli Enti strumentali della Regione.

2. Il presidente della Giunta regionale trasmette al presidente del Consiglio regionale l'elenco delle deliberazioni formali adottate dalla Giunta regionale in conformità all'ordine del giorno, con l'indicazione dell'oggetto e della data di approvazione. Copia dei predetti atti deliberativi può essere richiesta al Segretario generale della Giunta regionale.

Capo VIII
NORME FINALI

Art. 30.

1. L'articolo 53 della legge regionale n. 53/1981 viene sostituito dal seguente:

«Art. 53. — 1. Il dipendente regionale deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a che non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni il dipendente preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.»

Art. 31.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che abbiano inizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. I procedimenti già avviati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere comunque conclusi entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 5. A tal fine i termini decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al medesimo articolo.

Capo IX

NORMA FINANZIARIA

Art. 32.

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 25, comma 3, fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 28 agosto 1992

TURELLO

92R0869

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1992, n. 30.

Assestamento del bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 70 del 9 settembre 1992)

(Omissis).

92R0873

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 1992, n. 0315/Pres.

Regolamento delle prime misure a tutela della salute dei dipendenti regionali - Modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 71 del 16 settembre 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 150 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.G.R. 9 luglio 1991, n. 0380 Pres., registrato alla Corte dei conti in data 13 agosto 1991, registro 21, foglio 137, con il quale si è emanato il «Regolamento delle prime misure a tutela della salute dei dipendenti regionali»;

Ravvisata la necessità, per esigenze tecnico-funzionali, di apportare alcune modifiche al suddetto regolamento;

Sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione del personale nella seduta del giorno 13 maggio 1992;

Visto il verbale della seduta del giorno 21 maggio 1992 del Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3015 del giorno 18 giugno 1992;

Decreta:

Sono approvate le allegate «Modifiche al regolamento delle prime misure a tutela della salute dei dipendenti regionali», che del presente decreto costituiscono parte integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e farle osservare come modifiche di regolamento regionale.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 7 luglio 1992

TURELLO

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, 11 agosto 1992
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 21, foglio n. 282

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE PRIME MISURE
A TUTELA DELLA SALUTE DEI DIPENDENTI REGIONALI

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, secondo alinea, del Regolamento delle prime misure a tutela della salute dei dipendenti regionali, le parole «di macchinari particolarmente rumorosi» vengono sostituite dalle parole «di macchinari pericolosi o particolarmente rumorosi o di sostanze nocive o pericolose».

Art. 2.

1. All'art. 10, del Regolamento delle prime misure a tutela della salute dei dipendenti regionali, le parole «presso le Unità sanitarie locali competenti» sono sostituite dalle parole «presso Unità sanitarie locali».

TURELLO

92R0885

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1992, n. 42.

Norme in materia di assistenza scolastica del diritto allo studio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 78
del 16 settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. In attuazione dei principi contenuti negli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione e nell'art. 5 dello statuto regionale e ad integrazione della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43, la presente legge detta norme per l'organizzazione e la gestione delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni, ai sensi degli articoli 42 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per la disciplina dei compiti della regione in materia.

Art. 2.

Finalità

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione dei cittadini al sistema scolastico, il pieno sviluppo della persona e l'inserimento nella società e nel lavoro, e di concorrere alla qualificazione del sistema scolastico e formativo, i comuni singoli od associati realizzano interventi volti a favorire l'accesso alla scuola materna, a garantire l'attuazione del diritto allo studio nella scuola dell'obbligo e ad assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi o portatori di handicap, la prosecuzione degli studi.

2. Ai fini di cui al comma 1 ed in particolare per gli interventi di qualificazione del sistema scolastico o formativo, i comuni si coordinano con gli organi scolastici e si collegano con le organizzazioni culturali, sociali ed economiche presenti nel territorio regionale.

Art. 3.

Tipologia degli interventi

1. Per il raggiungimento delle medesime finalità di cui all'art. 2, i comuni singoli o associati, ferme restando le competenze degli organi scolastici previste dalle leggi nazionali, attuano i seguenti interventi:

a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico:

a1) servizi di trasporto anche mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria e relative attività di accompagnamento;

a2) servizi di mensa o altri interventi sostitutivi, garantendone la qualità, anche ai fini di una corretta educazione alimentare;

a3) fornitura di libri di testo o altro materiale didattico, in modo gratuito o in forma di prestito agli alunni delle scuole elementari e agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado in relazione ac accertate esigenze economiche;

a4) iniziative volte ad individuare ed eliminare i fenomeni dell'evasione, dell'abbandono precoce, dell'analfabetismo «di ritorno»;

a5) interventi volti a riequilibrare le situazioni scolastiche e formative nel territorio regionale;

a6) interventi volti a favorire l'integrazione e la socializzazione nelle strutture scolastiche dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo o apprendimento;

a7) interventi di assistenza, di appoggio e fornitura di materiale didattico e strumentale speciale ai soggetti portatori di handicap con riferimento anche all'abbattimento delle barriere di comunicazione, secondo quanto previsto dal punto i) dell'art. 25 della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43;

a8) iniziative in concorso con programmi statali e comunitari, per agevolare la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado dei figli dei lavoratori emigrati o rimpatriati o degli stranieri immigrati, in accordo con quanto previsto dalla legge regionale 2 novembre 1988, n. 40;

a9) ogni forma di interventi volta a garantire ai capaci e meritevoli, privi di mezzi, la prosecuzione degli studi oltre l'obbligo scolastico;

a10) assicurazione degli alunni delle scuole materne, elementari e secondarie di primo e secondo grado per gli accadimenti dannosi connessi alle attività scolastiche e parascolastiche e ai trasporti;

a11) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 della presente legge.

1. I servizi di cui alle lettere a1) e a2) possono essere gestiti direttamente o indirettamente tramite appalto o convenzione o autogestiti dalle istituzioni scolastiche;

b) interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico:

b1) fornitura di attrezzature e strumenti didattici a sostegno della scuola a tempo pieno, della scuola a tempo prolungato e della sperimentazione, concorrendo alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e didattica di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517;

b2) fornitura di libri alle biblioteche di classe o di istituto e di ogni altro materiale didattico di uso collettivo;

b3) facilitazioni all'utilizzazione a fini scolastici delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti nel territorio;

b4) iniziative volte a favorire il raccordo tra i vari ordini di scuola e le istituzioni scolastiche, la formazione professionale e il mondo del lavoro nell'ambito delle attività di orientamento, sia in ordine alla programmazione degli studi dopo il compimento dell'obbligo scolastico, sia in riferimento alle scelte occupazionali;

b5) interventi volti al superamento delle pluriclassi.

Art. 4.

Destinatari degli interventi

1. Gli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico e formativo di cui al punto a) dell'art. 3 sono attuati in favore:

a) degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo, statali e non statali;

b) degli studenti delle scuole superiori statali e non statali, con condizioni di favore per gli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi o portatori di handicap.

2. Gli interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico di cui al punto b) dell'art. 3 sono destinati peculiarmente a favorire la qualificazione della scuola pubblica.

Essi sono estensibili alle scuole non statali che siano gestite da enti senza fini di lucro e che abbiano ordinamenti corrispondenti a quelli delle scuole statali sulla base di un rapporto di convenzione tra tali istituzioni e i comuni interessati.

La convenzione disciplina il coordinamento dei rispettivi programmi e attività nel settore e prevede la presentazione, da parte delle istituzioni convenzionate, al termine di ogni anno, di un rendiconto relativo alla utilizzazione dei contributi ottenuti.

3. Per gli studenti che frequentano i corsi di formazione professionale si applicano le norme di cui alla legge regionale 26 marzo 1990, n. 16.

Art. 5.

Assistenza socio-sanitaria

1. I comuni singoli o associati, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43, coordinano gli interventi di assistenza sociale con quelli di assistenza sanitaria.

2. Le prestazioni sanitarie all'interno delle strutture scolastiche sono garantite dai competenti servizi delle unità sanitarie locali.

Art. 6.

Contribuzione degli utenti agli oneri dei servizi

1. La partecipazione degli utenti agli oneri dei servizi viene determinata dai comuni in base a quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43.

Art. 7.

Funzioni della regione

1. La regione concorre alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 della presente legge con:

a) l'emaneazione di indirizzi per l'attuazione del diritto allo studio;

b) la promozione, la realizzazione e la diffusione di studi, documentazioni e ricerche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;

c) la predisposizione nell'ambito del sistema informativo regionale, di moduli per assicurare la omogeneità della raccolta e del trattamento dei dati da parte degli enti locali e in collaborazione con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di adeguati servizi per l'orientamento scolastico e professionale particolarmente dopo il compimento dell'obbligo scolastico;

d) la promozione di iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti pilota, di obiettivi specifici per contribuire alla soluzione di problemi emergenti;

e) impiego coordinato di tutte le risorse destinate all'attuazione del diritto allo studio secondo quanto previsto al punto a) dell'art. 10 della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43.

2. La regione nell'assolvimento delle funzioni di cui al comma 1 tiene conto delle indicazioni fornite dai comuni, dai consigli scolastici provinciali e dall'IRRSAE.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dall'art. 3, i comuni singoli ed associati provvedono, oltre che con risorse proprie, con quota parte delle somme che sono loro assegnate ai sensi della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43, a titolo di ripartizione del fondo regionale per gli interventi socio assistenziali.

2. Per il finanziamento delle attività di competenza della regione previste dall'art. 7 è autorizzata per il triennio 1992/1994 la spesa di lire 1.000 milioni in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1992 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994; l'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 2 si provvede:

a) per l'onere di lire 200 milioni, relativo all'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla parità 15-bis dell'elenco I;

b) per l'onere di lire 400 milioni, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1992/1994, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando la proiezione, sui detti anni, del medesimo accantonamento di cui alla parità 15-bis dell'elenco I; per gli oneri relativi agli anni successivi mediante impiego di quota parte della assegnazione dei fondi spettanti alla regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per l'art. 8, sono iscritte:

a) per l'anno 1992, a carico del capitolo 4236104 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno avente la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: «Spese per l'emaneazione di indirizzi per l'attuazione del diritto allo studio, promozione, realizzazione e diffusione studi e ricerche per realizzazione diritto allo studio», lire 200 milioni;

b) per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 sono ridotti di lire 200 milioni.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. La legge regionale 23 gennaio 1975, n. 4, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 4 settembre 1992

GIAMPAOLI

92R0874

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1992, n. 43.

Promozione dell'immagine Marche e qualificazione dell'attività turistico-culturale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 78 del 16 settembre 1992)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e strumenti

1. La regione promuove e tutela l'immagine delle Marche attraverso una azione coordinata di interventi atti a valorizzare il patrimonio storico, artistico e archeologico, i beni culturali e il sistema museale, i centri storici e il loro arredo, i beni naturali e il paesaggio, il termalismo, le tipicità agroalimentari ed enogastronomiche e i siti relativi.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono definiti con programmi triennali, armonizzati e integrati con quelli settoriali e specifici previsti da altre leggi regionali, di itinerari turistico-culturali, di iniziative e manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale, di ricerche e progetti per la conoscenza e la pubblicazione dell'immagine delle Marche.

Art. 2.

Itinerari turistico-culturali

1. Ai fini della diffusione della conoscenza e delle fruizioni collettive di rilevanti aree ad alto valore storico, antropologico e paesaggistico, il programma triennale concernente la realizzazione di itinerari turistico-culturali contiene i seguenti elementi:

a) individuazione delle più rilevanti aree ad alto valore storico, antropologico e paesaggistico presenti nella regione;

b) individuazione di interventi integrativi e complementari sulle infrastrutture per la fruizione dei beni, di interventi rivolti al recupero museale, alla attrezzatura di parchi archeologici e naturali, alla valorizzazione di strutture ricettive di tradizione, di posti di ristoro e degustazione di prodotti tipici, di punti di vendita di prodotti dell'artigianato regionale;

c) individuazione di nuovi percorsi turistici a carattere naturalistico e culturale e dei relativi sistemi di fruizione e promozione sul territorio.

Art. 3.

Promozione dell'immagine delle Marche

1. Per la promozione dell'immagine delle Marche, dei valori umani e della tradizione, delle peculiarità del lavoro, delle produzioni tipiche e dello sviluppo che hanno contraddistinto la storia regionale e ne costituiscono patrimonio caratteristico e irripetibile, la regione adotta un programma triennale di iniziative e manifestazioni di rilievo nazionale ed internazionale.

2. Il programma si attua attraverso progetti annuali, anche integrati e plurisettoriali, concernenti attività promozionali, pubblicazioni, films, audiovisivi e manifestazioni culturali.

3. I progetti di cui al comma 2 sono redatti tenendo conto delle iniziative promozionali di settore finanziate sulla base di altre disposizioni regionali e con esse armonizzate.

Art. 4.

Ricerca e progettazione

1. Per razionalizzare e coordinare le iniziative di conoscenza e valorizzazione delle proprie risorse e la comunicazione istituzionale, la regione, nell'ambito dei programmi di cui all'art. 3, promuove:

a) ricerche capaci di quantificare e qualificare i giudizi e la percezione che delle Marche si hanno a livello nazionale ed in aree specifiche di altri paesi e di proporre linee d'intervento;

b) progetti per la definizione e la pubblicazione della sua immagine, anche attraverso il contributo di professionalità altamente qualificate o specializzate.

Art. 5.

Comitato tecnico-scientifico

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, è costituito un comitato tecnico-scientifico con compiti di studio, consulenza e proposta in merito agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. Il comitato è composto da:

a) il direttore del centro per i beni culturali, che lo presiede;

b) il dirigente del servizio attività e beni culturali;

c) il dirigente del servizio turismo e attività ricettive;

d) quattro esperti di cui due designati dall'UPI e due dalla giunta regionale, scelti tra persone di documentata esperienza accademica o scientifica nei settori di intervento della legge.

3. Ai componenti del comitato estranei all'amministrazione regionale sono corrisposte le competenze economiche previste dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Accordi di programma e convenzioni

1. La regione può stipulare accordi di programma e convenzioni con soggetti pubblici e privati ai fini della elaborazione e realizzazione dei programmi di cui alla presente legge.

Art. 7.

Mezzi e strumenti per la promozione

1. Nei programmi triennali e nei progetti annuali sono individuati i mezzi e i materiali promozionali illustranti gli itinerari, le manifestazioni culturali, ricreative e sportive, le risorse ambientali, artistiche e produttive di rilevante interesse turistico.

2. La programmazione è anche finalizzata alla pubblicazione e diffusione di un calendario annuale delle manifestazioni d'immagine promosse dai comuni e da altri enti e associazioni della regione.

Art. 8.

Diffusione della conoscenza del patrimonio storico-artistico

1. Al fine di assicurare l'approfondimento della conoscenza del patrimonio storico-artistico e la sua valorizzazione, i programmi triennali prevedono la realizzazione e la diffusione, in Italia e all'estero, di collane di pubblicazioni, di incisioni fonografiche e di audiovisivi.

Art. 9.

Programmi

1. Alla elaborazione dei programmi concorrono con proposte e progetti di massima soggetti pubblici e privati.

2. I programmi di cui alla presente legge indicano:

- a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;
- b) la loro connessione con gli altri interventi della regione, dello Stato, della Comunità economica europea e degli enti locali;
- c) i modi e i tempi per la realizzazione degli interventi e i criteri per la loro localizzazione;
- d) i criteri e le modalità per la concessione di eventuali sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
- e) i criteri per l'individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi e il ruolo delle unità organizzative regionali che concorrono alla realizzazione del programma;
- f) le modalità di vigilanza sull'attuazione degli interventi, di valutazione dell'efficienza ed efficacia degli stessi anche in corso di realizzazione;
- g) i criteri per la conclusione, di eventuali accordi di programma e convenzioni;
- h) la spesa totale e quella regionale, la ripartizione per tipo d'intervento, di costo e di durata.

Art. 10.

Tempi e modalità di approvazione dei programmi

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, esaminate le proposte pervenute, sentiti il comitato tecnico-scientifico e la conferenza regionale delle autonomie o, fino alla sua costituzione, i presidenti delle province, propone i programmi al consiglio regionale, che li approva entro i successivi trenta giorni.

2. La giunta regionale approva i progetti annuali e i provvedimenti adeguativi dei programmi, previa comunicazione dei provvedimenti medesimi alle commissioni consultari, competenti, al fine della verifica del rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal consiglio regionale.

Trascorsi venti giorni dalla comunicazione senza determinazioni contrarie della commissione, la giunta regionale può adottare i provvedimenti in via definitiva.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per il triennio 1992-1994 la spesa di lire 11.825 milioni così suddivisa:

- a) per le finalità di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2, lire 2.100 milioni delle quali lire 1.000 milioni nell'anno 1993 e lire 1.100 milioni nell'anno 1994;
- b) per le finalità di cui alla lettera b) dell'art. 2, lire 5.900 milioni, delle quali lire 1.500 milioni per l'anno 1992, lire 2.000 milioni per l'anno 1993 e lire 2.400 milioni per l'anno 1994;
- c) per le finalità di cui all'art. 3, lire 3.180 milioni delle quali lire 1.340 milioni nell'anno 1993 e lire 1.840 milioni nell'anno 1994;
- d) per le finalità di cui all'art. 4, lire 620 milioni per l'anno 1992;
- e) per le spese previste dall'art. 5, lire 25 milioni delle quali lire 5 milioni per l'anno 1992, lire 10 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

2. Per la copertura degli oneri recati dalla presente legge si provvede nel modo che segue:

- a) per gli oneri relativi all'anno 1992, pari a lire 2.125 milioni:
- a1) quanto a lire 275 milioni mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del detto anno, all'uso utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 1 dell'elenco 1;
- a2) quanto a lire 350 milioni mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 5100101 del medesimo stato di previsione all'uso utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 7 dello stesso elenco 1;
- a3) quanto a lire 1.500 milioni mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 5100201 del medesimo stato di previsione all'uso utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 2 dell'elenco 2;

b) per gli oneri relativi agli anni 1993 e 1994 pari rispettivamente a lire 4.350 milioni e lire 5.350 milioni: quanto a lire 1.350 milioni, 1.000 milioni e lire 2.000 milioni per l'anno 1993 e quanto a lire 1.850 milioni, -lire 1.100 milioni e lire 2.400 milioni per l'anno 1994 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio pluriennale, a carico degli stessi capitoli 5100101 e 5100201 all'uso utilizzando le proiezioni per i detti anni dei medesimi accantonamenti.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte:

a) per l'anno 1992 a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del detto anno aventi le seguenti denominazioni ed i corrispondenti stanziamenti di competenza e di cassa:

Programma 4.1.2.5

promozione dell'immagine Marche e qualificazione dell'attività turistico-culturale capitolo 4125101 «Spese per la promozione dell'immagine Marche», articolo 3, lire p.m.;

Programma 4.1.2.6

itinerari culturali e turistici capitolo 4126101 «Spese per ricerche e progettazioni per promozione immagine Marche ed itinerari turistico-culturali», articolo 4, lire 620 milioni;

capitolo 4126102 «Spese per la realizzazione di itinerari culturali e turistici», articolo 2, lettere a) e c), lire p.m.;

capitolo 4126103 «Spese per il comitato tecnico-scientifico per l'immagine Marche ed itinerari turistici», articolo 5, lire 5 milioni;

capitolo 4126201 «Spese per la realizzazione di itinerari turistici», articolo 2, lettere b), lire 1.500 milioni;

b) per gli anni 1993 e 1994 a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza di cassa dei capitoli 5100101 e 5100201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 sono ridotti rispettivamente di lire 625.000.000 e di lire 1.500 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 4 settembre 1992

GIAMPAOLI

92R0875

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1992, n. 44.

Nuove norme per l'agricoltura biologica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 78 del 16 settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione con la presente legge disciplina la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli biologici, entro i limiti indicati dal regolamento CEE n. 2092/91 e del decreto ministeriale 25 maggio 1992, n. 338.

2. Predispone un regime di controllo anche ai fini della tutela ed informazione dei consumatori e della tutela della produzione biologica.

2. Si definisce agricoltura biologica il sistema di produzione che, nel rispetto delle norme previste dal regolamento CEE n. 2092/91:

a) utilizza metodi di produzione e prodotti elencati negli allegati della presente legge;

b) riduce al minimo l'uso di energia fossile;

c) mantiene una buona fertilità del terreno attraverso un adeguato tasso di sostanza organica evitando metodi di eccessiva forzatura dei cicli biologici vegetali ed animali;

d) mantiene un assetto ecologico del territorio ricco e diversificato nelle sue componenti biologiche, botaniche e zoologiche.

Art. 2.

Definizione di aziende biologiche

1. Si definisce «azienda agricola biologica» quella che effettua l'attività di produzione nel rispetto delle norme di cui all'allegata tabella A.

2. Si definisce «azienda agricola in conversione biologica» quella che adotta le norme di produzione di cui all'allegata tabella A secondo un piano di conversione rispondente ai disciplinari stabiliti dall'associazione alla quale l'azienda aderisce o che esercita il controllo e per un periodo pari a quanto previsto dall'allegato I del regolamento CEE n. 2092/91.

3. Si definisce «azienda di trasformazione biologica» quella che trasforma prodotti delle aziende agricole biologiche attraverso metodologie di lavorazione che non modificano le caratteristiche tipiche dei prodotti non utilizzano additivi chimici di sintesi e che impiega soltanto imballaggi consentiti, nel rispetto delle norme di cui all'allegata tabella C.

4. Le norme di cui alle allegate tabelle A e C sono sottoposte a verifica almeno ogni due anni dal comitato di cui all'art. 4.

5. All'eventuale aggiornamento delle norme di cui alle allegate tabelle A e C si provvede su proposta del suddetto comitato, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, sentita la commissione consiliare competente.

6. Le aziende di cui al presente articolo debbono essere condotte da imprenditori agricoli a titolo principale, come definiti dalla vigente normativa o comunque assistite da un esperto agricolo abilitato all'esercizio della professione o da un consulente alla gestione aziendale di cui alla legge regionale n. 20/1985.

Art. 3.

Competenze.

1. L'ente di sviluppo agricolo nelle Marche esercita le funzioni tecnico-scientifiche e operative previste dalla presente legge nell'ambito dell'attività fitosanitaria integrata regionale.

2. Le associazioni dei produttori riconosciute provvedono al rilascio di apposite etichette, da applicarsi ai prodotti disciplinati dalla presente legge, alle imprese iscritte all'albo di cui all'art. 8 che applicano le tecniche di cui agli allegati A e C.

Art. 4.

Comitato regionale per l'agricoltura biologica

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge e istituito presso l'ente di sviluppo agricolo il «Comitato regionale per l'agricoltura biologica», nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

2. Il comitato è composto:

a) dal dirigente del servizio regionale agricoltura o da un suo delegato che lo presiede;

b) dal dirigente del servizio regionale sanità o suo delegato;

c) dal dirigente il servizio regionale tutela e risanamento ambientale o suo delegato esperto del settore;

d) dal direttore dell'ESAM o da un suo delegato esperto del settore;

e) da due docenti o ricreatori esperti in materia designati dalla facoltà di agraria di Ancona;

f) da un esperto di tecniche biologiche per ciascuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime;

g) da un esperto di tecniche biologiche per ciascuna delle due organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime;

h) da tre rappresentanti dalle associazioni riconosciute, di cui uno in rappresentanza dei produttori biologici, uno in rappresentanza dei produttori in conversione e uno in rappresentanza delle aziende di trasformazione biologica;

i) da due rappresentanti designati dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, esperti del settore;

j) da due esperti di tecniche biologiche designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, operanti in regione;

l) da un rappresentante dell'ordine professionale dei dottori agronomi;

m) da un rappresentante dell'ordine professionale dei periti agrari.

Art. 5.

Compiti del comitato regionale per l'agricoltura biologica

1. Il comitato di cui all'art. 4 svolge le seguenti funzioni:

a) propone l'aggiornamento delle tabelle A, B e C, della presente legge, in base agli sviluppi ed evoluzioni tecnico-scientifiche e legislative del settore. L'aggiornamento delle tabelle è disposto con decreto del presidente della giunta regionale;

b) propone indirizzi per la ricerca, l'assistenza tecnica e la sperimentazione delle tecniche agricole biologiche;

c) vigila sull'intera materia oggetto della presente legge;

d) verifica annualmente l'attività svolta relazionando alla giunta regionale e alla commissione consiliare competente;

e) esprime il parere sull'iscrizione all'albo di cui all'art. 8;

f) svolge ogni altro compito ad esso demandato per legge o regolamento comunitario.

2. Il comitato resta in carica cinque anni; si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, quando lo richieda almeno un terzo dei componenti.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

3. Le funzioni di segretario sono affidate ad un dipendente dell'ESAM.

4. Le designazioni dei vari rappresentanti dovranno essere effettuate entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta formulata dal servizio regionale agricoltura.

Trascorso tale termine, l'organo sarà costituito sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza del comitato, e fatte comunque salve le successive integrazioni anche relative a rappresentanti di organismi eventualmente non ancora costituiti.

Art. 6.

Compiti dell'ESAM

1. L'ente di sviluppo agricolo provvede a:

a) effettuare studi e indagini volti a evidenziare le conseguenze derivanti dall'applicazione delle tecniche agricole sull'ambiente; in particolare nelle aree a più intenso sfruttamento agricolo, al fine di analizzare gli effetti delle tecniche medesime sul suolo e sulle acque superficiali e di falda;

b) effettuare sperimentazioni di tecniche di agricoltura biologica a basso consumo energetico e che non contemplino l'uso di prodotti chimici di sintesi, in particolare nella fertilizzazione nella lotta antiparassitaria e nel diserbo;

c) procedere alla raccolta dei dati relativi alle tecniche agricole biologiche, sia in campo agronomico che zootecnico;

d) effettuare una analisi comparata dei fattori «costi e ricavi» delle produzioni agricole e biologiche, rapportandoli a produzioni simili ma con metodi agronomici convenzionali;

e) informare gli agricoltori sui vantaggi derivanti dall'uso di prodotti biologici anche attraverso l'organizzazione di convegni e seminari di studio, nonché campagne specifiche presso gli organi di stampa e radiotelevisivi;

f) favorire l'inserimento delle tecniche di agricoltura biologica nei programmi di formazione professionale e di assistenza tecnica;

g) collaborare, con gli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, alla predisposizione di progetti aziendali di agricoltura biologica;

h) favorire e promuovere, con iniziative di marketing, i prodotti biologici ottenuti nelle aziende marchigiane;

i) promuovere campagne pubblicitarie per la valorizzazione dei prodotti biologici marchigiani.

2. A tal fine l'ente di sviluppo agricolo predispone entro il 30 settembre programmi annuali di attività, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale.

Art. 7.

Etichettature e commercializzazione

1. Le associazioni dei produttori biologici riconosciute provvedono al rilascio alle aziende agricole biologiche ed alle aziende di trasformazione biologica delle etichette con la dicitura «Regione Marche Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE», necessarie al confezionamento dei prodotti biologici.

Le etichette devono contenere, oltre all'indicazione dell'associazione rilasciante responsabile del controllo:

a) il nome e l'indirizzo del produttore e dell'eventuale trasformatore;

b) l'indicazione del contenuto della confezione e gli ingredienti usati;

c) la denominazione e la localizzazione dell'azienda produttrice.

2. Tali etichette sono rilasciate alle aziende biologiche che abbiano rispettato tutti gli adempimenti previsti dall'art. 9, in qualità e numero corrispondenti ai tipi di prodotto ed alle presuntibili quantità commercializzabili.

3. Alle etichette eventualmente predisposte dalle aziende stesse e che contengono tutte le altre indicazioni previste dal comma 1, debbono essere sovrastampati a cura delle associazioni la dicitura «Regione Marche - Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE», il nominativo dell'associazione ed il non uso di sostanze chimiche di sintesi nella coltivazione e nel condizionamento dei prodotti.

4. Le etichette dei prodotti devono indicare non solo gli ingredienti, ma anche l'assenza delle sostanze chimiche di sintesi e non, vietate dalla presente legge, sia nella coltivazione che nella preparazione.

Art. 8.

Albo regionale

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ESAM è costituito l'albo regionale delle aziende biologiche suddiviso in tre sezioni distinte: «aziende agricole biologiche», «aziende agricole in conversione biologica» e «aziende di trasformazione biologica».

2. Possono chiedere l'iscrizione alla sezione «aziende agricole biologiche» le aziende i cui conduttori adottano da almeno due anni le norme di produzione di cui alla tabella A.

3. Possono chiedere l'iscrizione alla sezione «aziende agricole in conversione biologica» le aziende i cui conduttori siano determinati ad adottare le norme di produzione di cui alla tabella A.

4. Possono chiedere l'iscrizione alla sezione «aziende agricole di trasformazione biologica» le aziende i cui conduttori adottano le norme di produzione di cui alla tabella C.

5. Alla domanda deve essere allegata:

a) una scheda aziendale, secondo il modello riportato nell'allegata tabella B, contenente le indicazioni atte ad identificare le tipologie e le tecniche produttive adottate dall'impresa;

b) una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio firmata dal legale rappresentante contenente l'impegno a rispettare *ex nunc* le norme contenute nelle allegate tabelle A e C, conformemente alla specifica attività;

c) certificato rilasciato da una delle associazioni riconosciute attestante l'iscrizione dell'impresa o, in subordine, il suo assoggettamento al regime di controlli previsti dallo statuto dell'associazione rilasciante.

6. L'istanza è presentata, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Ente di sviluppo agricolo nelle Marche.

Entro tale data va presentata anche la richiesta triennale di rinnovo di iscrizione cui deve essere allegata l'eventuale documentazione atta a dimostrare le modifiche intervenute nella conduzione aziendale rispetto alla conduzione in essere all'atto dell'iscrizione originaria.

La cessazione della produzione biologica va comunque immediatamente comunicata al soggetto di cui al presente comma ed alla associazione che effettua il controllo di cui all'art. 10.

Tale comunicazione comporta la cancellazione dall'albo con provvedimento del servizio competente alla sua tenuta entro trenta giorni dal ricevimento.

7. Alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo di cui al comma 1 provvede l'Ente di sviluppo.

L'iscrizione all'albo è disposta con provvedimento del servizio dell'ESAM competente entro trenta giorni dal ricevimento, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4.

8. L'iscrizione all'albo e alle sue sezioni è condizione necessaria per accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge.

9. È disposta la cancellazione dall'albo regionale di quelle aziende nei cui confronti sia stato adottato da parte dell'associazione, un provvedimento di esclusione definitiva dell'associazione medesima, o per le aziende non aderenti ma assoggettate al sistema di controllo di un'associazione, di esclusione definitiva dal detto sistema di controllo.

Art. 9.

Adempimenti obbligatori

1. Le «aziende agricole biologiche» e le «aziende agricole in conversione biologica» e le «aziende di trasformazione biologica» sono tenute a:

a) essere iscritte all'albo regionale di cui all'art. 8 nella sezione conforme alla specifica attività;

b) rispettare le norme contenute nelle allegate tabelle A e C, conformemente alla specifica attività;

c) aderire ad una delle associazioni riconosciute o, in subordine, assoggettarsi al suo sistema di controllo;

d) conservare la documentazione atta a identificare le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate e l'eventuale cessione nonché la documentazione atta a identificare i destinatari e le caratteristiche delle produzioni cedute;

e) tenere aggiornato il registro di carico e scarico delle etichette ricevute dalle associazioni riconosciute;

f) per le aziende agricole biologiche o in conversione, tenere aggiornato il registro di cui all'art. 11;

g) dimostrare all'associazione indicata per i controlli la conformità alle norme di cui alle allegate tabelle A e C dei prodotti agricoli trasformati e non trasformati di produzione extraregionale eventualmente reimpiegati.

Art. 10.

Controlli

1. Le associazioni dei produttori biologici assistono gli associati nell'individuazione delle misure idonee al rispetto delle norme di cui alle allegate tabelle A e C nella predisposizione della documentazione necessaria per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 8.

2. Le associazioni dei produttori biologici provvedono altresì ad esercitare il controllo sul rispetto da parte delle aziende aderenti e delle aziende dalle quali sono state indicate ai sensi dell'art. 9.

3. Nell'esercizio delle funzioni di controllo le associazioni riconosciute in base al piano tipo previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 338/1992:

a) predispongono almeno due sopralluoghi annui per ciascuna azienda associata o assoggettata al sistema di controllo, ferma restando la facoltà di procedere ad ispezioni non preannunciate.

Dei controlli effettuati viene redatta una relazione di visita che attesti il rispetto delle norme contenute negli allegati A e B;

b) prelevano e trasmettono campioni di produzione al presidio multinazionale territorialmente competente e all'ESAM, nel caso in cui dai controlli effettuati emergano indizi che l'attività aziendale non è svolta in conformità alle disposizioni della presente legge;

c) verificano la regolare tenuta del registro di carico e scarico delle etichette, dell'altra documentazione obbligatoria ai sensi dell'art. 9 c, per le aziende agricole, del registro.

4. Ai fini del controllo, le aziende agricole e quelle di trasformazione devono dare all'associazione che effettua il controllo libero accesso ai luoghi di magazzino, di produzione e/o trasformazione e ai diversi appezzamenti, nonché alla contabilità ed ai relativi documenti giustificativi, al registro e al registro di stalla, ove obbligatori.

5. Il servizio regionale agricoltura può effettuare controlli, anche senza preavviso, sull'attività delle associazioni dei produttori biologici estendendosi eventualmente anche alle aziende ad esse associate o assoggettate al sistema di controllo.

6. Ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali degli amministratori o del personale addetto ai controlli, il mancato o ritardato o comunque irregolare esercizio dei controlli stessi da parte delle associazioni dei produttori biologici potrà comportare la revoca del riconoscimento dell'associazione.

Art. 11.

Registrazione

1. L'azienda iscritta all'albo è tenuta a compilare un registro consegnato ad essa dall'Ente di sviluppo, nonché ad aggiornarlo costantemente usufruendo, se necessario, dell'assistenza dell'Ente medesimo.

Nel registro sono elencati tutti i materiali e le attrezzature acquistate.

2. Al registro è assegnato dall'Ente un numero di registrazione progressivo. Il registro deve essere sempre a disposizione per eventuali controlli da parte del personale della regione e dei competenti organi previsti dalla legislazione vigente.

3. L'azienda biologica con allevamenti è tenuta altresì a compilare un apposito registro di stalla consegnato ad essa dall'ESAM, in cui va specificata la razione giornaliera e la sua composizione qualitativa, nonché i trattamenti veterinari effettuati.

Al registro di stalla è assegnato dall'ESAM un numero progressivo e, come registro, deve essere a disposizione per eventuali controlli da parte del personale della regione e dell'associazione che effettua il controllo ai sensi dell'art. 10.

Art. 12.

Tecniche particolari

1. Al fine di favorire l'uso di strategie di lotta biologica contro i parassiti delle colture agrarie, agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai coltivatori diretti ed alle cooperative agricole di gestione di terreni iscritte all'albo di cui all'art. 8, viene concesso dalla giunta regionale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 4, un contributo fino al 50% della spesa annua sostenuta per l'attuazione di sistemi di lotta biologica basati sull'uso di trappole e sull'emissione nell'ambiente di nemici dei parassiti delle colture agrarie, nonché di metodi biotecnici e di autocidio, oltre che per l'impianto di strutture di rifugio e riproduzione di fauna minore utile alla lotta biologica quali: siepi, boschetti e filari di piante ospiti non direttamente produttive.

Art. 13.

Contributi

1. Alle aziende singole o associate riconosciute quali aziende agricole biologiche vengono concessi i seguenti contributi annui nelle sottoindicate misure massime, da commisurarsi proporzionalmente all'entità della spesa complessivamente autorizzata:

- a) lire 150.000 per ettaro per le colture erbacee;
- b) lire 300.000 per ettaro per erbai intercalari da sovescio;
- c) lire 300.000 per ettaro per le colture arboree e da frutto;
- d) lire 300.000 per ettaro per le colture orticole;
- e) lire 300.000 per unità di bestiame adulto. Per la linea latte il contributo è ridotto del 50%.

2. Per le aziende agricole in conversione biologica di cui all'art. 2 i contributi sono aumentati del 20%.

Tali contributi sono erogati per un massimo di tre anni e le aziende agricole possono usufruirne per un solo periodo di conversione nell'arco della vita aziendale.

Dopo il periodo di tre anni, le aziende in conversione possono essere considerate a tutti gli effetti aziende biologiche.

3. Gli importi di cui ai commi precedenti possono essere aumentati del 30% per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/1975 e nelle aree destinate dal PPAR a parco o riserva naturale.

4. Per le aziende di trasformazione biologica sono concessi contributi in conto capitale per investimenti relativi a opifici, impianti, macchine e attrezzature, escluse le autovetture per trasporto di persone o promiscuo.

5. La regione concede contributi in conto capitale alle cooperative di consumo che, nel loro statuto, per quanto concerne i prodotti alimentari, prevedano espressamente di aver scopo di distribuire solo prodotti biologici; tali contributi sono concessi per finanziare investimenti relativi all'acquisto delle aree, alla costruzione, alla trasformazione e all'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'attività commerciale, ivi compresi l'acquisizione, il rinnovo, l'ampliamento e l'apprestamento delle attrezzature fisse o mobili relative sia agli impianti di vendita, sia al deposito della merce.

6. I contributi di cui ai commi precedenti sono concessi anche per investimenti realizzati nei due anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge e anche per quelli realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria (leasing).

7. I contributi sono erogati nella misura massima del 40% delle spese per investimenti effettivamente sostenute: Ai fini della concessione del contributo regionale la spesa riconosciuta ammissibile non può essere inferiore a 40 milioni e superiore a 400 milioni.

8. La Regione concede altresì contributi annui alle associazioni riconosciute fino a un massimo del 3% del valore del prodotto commercializzato dagli associati; tali aiuti sono finalizzati a coprire, almeno in parte, i costi relativi all'attività di controllo in modo che questi non pesino interamente sugli associati. Tali contributi non possono comunque superare le spese reali sostenute per l'attività di controllo.

9. Gli interventi finanziari previsti dai commi precedenti hanno carattere straordinario e integrativo rispetto ai contributi e alle altre agevolazioni previste dalle leggi statali e regionali.

Art. 14.

Promozione dei prodotti

1. La giunta regionale, al fine di valorizzare i prodotti provenienti dall'agricoltura biologica, provvede ad indire una campagna pubblicitaria e di sensibilizzazione nel rispetto dei criteri fissati nella regolamentazione CEE degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli (87, C302/06).

La giunta regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi alle associazioni dei produttori biologici operanti nelle Marche, per la partecipazione a mostre o altre manifestazioni.

Art. 15.

Risparmio energetico

1. Per le aziende che, nel quadro della pratica dell'agricoltura biologica, presentano un piano aziendale e interaziendale di risparmio energetico o di produzione di energie alternative, la giunta regionale, previo parere favorevole del comitato di cui all'art. 4, concede contributi in conto capitale fino al 90% della spesa ammissibile.

Le provvidenze previste dal primo comma sono cumulabili con quelle previste dalla legge regionale 17 febbraio 1992, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza del 75% della spesa ammissibile.

Art. 16.

Divieto

1. Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non possono essere posti in commercio prodotti agro-alimentari con denominazione «biologico» o con termine equivalente, che non siano conformi alla presente legge, ad eccezione dei prodotti garantiti come biologici da leggi della Repubblica italiana, dalle regioni a statuto ordinario o speciali, dalle province autonome di Trento e Bolzano, oppure da marchi internazionali riconosciuti dalla CEE o dallo Stato italiano.

Art. 17.

Iniziative regionali

1. La Regione nell'ambito delle attività di cui alla presente legge:

a) promuove corsi di informazione sulle tecniche biologiche per produttori agricoli, operatori commerciali e consumatori;

b) promuove, anche in collaborazione con le associazioni che ne facciano richiesta, l'informazione dei consumatori sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti biologici, anche mediante l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa;

c) favorisce lo sviluppo del mercato dei prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, anche concedendo la propria assistenza per la realizzazione di esposizioni, mostre e fiere, siano esse rivolte al pubblico dei consumatori o alle necessità informative e operative dei produttori;

d) promuove l'acquisto dei prodotti agroalimentari biologici per il confezionamento dei pasti negli ospedali, nelle scuole materne e nelle mense scolastiche in genere.

Art. 18.

Norme transitorie e finali

1. Alla costituzione del comitato di cui all'art. 4 si provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In fase di prima applicazione, le domande di iscrizione all'albo regionale delle aziende biologiche di cui all'art. 8 sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Nella prima applicazione della presente legge e comunque per un anno dalla data di entrata in vigore della medesima, l'iscrizione delle aziende in esercizio alla sezione dell'albo regionale delle aziende biologiche riservata alle «aziende agricole biologiche» è ammessa nel caso in cui i conduttori delle medesime adottino da almeno due anni, nell'attività di coltivazione, metodiche quanto meno equivalenti a quelle previste nell'allegata tabella A.

4. Alla domanda di iscrizione deve essere a tal fine allegata una relazione sulle metodiche adottate, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata dal conduttore.

5. L'iscrizione all'albo è effettuata ai sensi dell'art. 8, settimo comma.

6. L'associazione marchigiana per l'agricoltura biologica (AMAB), con sede a Senigallia, in via Fratelli Bandiera o/C successive sedi, è autorizzata a svolgere le funzioni di controllo previste dal D.M. n. 338/1992 in attesa dello svolgimento delle procedure previste dall'art. 5, settimo comma del D.M. suindicato.

Art. 19.

Obblighi e sanzioni

1. Alle violazioni degli obblighi previsti dalla presente legge si applicano, oltre a quanto disposto dagli articoli 7 e 8, le sanzioni previste dalle vigenti leggi statali in materia di produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione ed etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari.

2. Le aziende che, a norma degli articoli 7 e 8 sono state cancellate dall'albo regionale di cui all'art. 8, salvo il caso della cessazione volontaria, devono inoltre restituire gli eventuali contributi ricevuti, nei due anni solari precedenti la cancellazione dall'albo, ai sensi della presente legge.

3. Le aziende di trasformazione che hanno usufruito dei benefici di cui alla presente legge e che sono cancellate dall'albo regionale, ai sensi degli articoli 7 e 8, decadono dal diritto di tali benefici e devono restituirli per l'intero importo ricevuto negli ultimi due anni solari precedenti la cancellazione dall'albo.

4. Le aziende di trasformazione, che hanno usufruito dei benefici di cui alla presente legge, sono vincolate a non chiedere la cancellazione dall'albo per almeno i cinque anni successivi all'inizio dell'attività conseguente le erogazioni del beneficio, pena la decadenza del diritto e la restituzione dello stesso.

5. Ferme restando le sanzioni previste dalla normativa statale vigente in materia di frode commerciale, la contravvenzione al divieto contenuto nell'art. 16, è punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 5 milioni.

Art. 20.

Disposizioni finanziarie

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzate, per gli anni 1992 e 1993 le seguenti spese:

a) per i contributi previsti dall'art. 12, lire 100 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni per l'anno 1993;

b) per i contributi previsti dall'art. 13, primo comma, lire 1.300 milioni per l'anno 1992 e lire 1.100 milioni per l'anno 1993;

c) per i contributi previsti dall'art. 13, secondo comma, lire 200 milioni per l'anno 1992 e lire 150 milioni per l'anno 1993;

d) per i contributi previsti dall'art. 13, terzo comma, lire 100 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni per l'anno 1993;

e) per i contributi previsti dall'art. 13, sesto comma, lire 100 milioni per l'anno 1992 e lire 100 milioni per l'anno 1993;

f) per i contributi previsti dall'art. 14, lire 66 milioni per l'anno 1992 e lire 50 milioni per l'anno 1993;

g) per i contributi previsti dall'art. 15, lire 400 milioni per l'anno 1992 e lire 400 milioni per l'anno 1993.

2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del primo e secondo comma si provvede nel modo che segue:

a) per la spesa di lire 2.266, milioni relativa all'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, per gli importi controindicati:

capitolo 3114125, lire 50 milioni;

capitolo 3114126, lire 700 milioni;

capitolo 3114127, lire 16 milioni;

capitolo 3114128, lire 200 milioni;

capitolo 3114131, lire 50 milioni;

capitolo 3114132, lire 700 milioni;

capitolo 3114133, lire 50 milioni;

capitolo 3114134, lire 200 milioni;

capitolo 5100208, lire 300 milioni (quota parte dell'accantonamento di cui alla partita 3 dell'elenco 7);

b) per le spese di lire 2.000 milioni relative all'anno 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico del capitolo 5100208, all'uopo utilizzando quota parte dello stesso accantonamento di cui alla partita 3 dell'elenco 7;

c) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte della somma spettante alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dalle leggi nazionali per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, all'uopo rimodulando, per l'anno 1994, le proiezioni considerate, per gli interventi da finanziarsi con le dette disponibilità, nel bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994.

4. Le somme occorrenti per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono iscritte:

a) per l'anno 1992, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

capitolo 3114135 «Contributi agli imprenditori agricoli, coltivatori diretti e cooperative agricole che usano strategie e tecniche di lotta biologica», lire 100 milioni;

capitolo 3114136 «Contributi alle aziende singole e associate riconosciute aziende agricole biologiche», lire 1.300 milioni;

capitolo 3114220 «Contributi in capitale alle aziende agricole di trasformazione biologica nelle spese per investimenti in opifici, impianti, macchine e attrezzature» lire 200 milioni;

capitolo 3114221 «Contributi in capitale a cooperative di consumo aventi come scopo sociale la distribuzione di soli prodotti biologici, nelle spese per la realizzazione, trasformazione e ampliamento di locali per l'attività commerciale», lire 100 milioni;

capitolo 3114137 «Contributi alle associazioni dei produttori biologici nelle spese per l'attività di controllo», lire 100 milioni;

capitolo 3114138 «Spese e contributi alle associazioni dei produttori biologici operanti nella regione Marche, per l'indizione di campagne pubblicitarie e di sensibilizzazione per la valorizzazione di prodotti biologici nonché per la partecipazione a mostre e manifestazioni», lire 66 milioni;

capitolo 3114222 «Contributi alle aziende agricole per la realizzazione di piani volti al risparmio energetico e di produzione di energie alternative nel quadro della pratica dell'agricoltura biologica», lire 400 milioni;

a) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 21.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 13 dicembre 1990, n. 57.

2. Restano valide le procedure finora svolte e le autorizzazioni di spesa recate dalla legge indicata al primo comma nel loro ammontare e nella durata temporale.

Art. 22.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 4 settembre 1992

GIAMPAOLI

(Omissis).

92R0876

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1992, n. 45.

Finanziamento dei programmi annuali di catalogazione dei beni culturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 78 del 16 settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programma annuale di catalogazione

1. Per le finalità di cui all'art. 3, secondo comma della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, la giunta regionale adotta un programma annuale di catalogazione dei beni storici, artistici e naturali, sentito sullo stesso il parere della competente commissione consiliare, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale. In sede di prima applicazione il programma viene adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il parere è espresso dalla commissione entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.

3. Il programma di catalogazione, di norma da realizzare con sistemi informatici, si articola in progetti che specificano le tipologie dei beni da catalogare, il territorio interessato, i tempi di esecuzione, i soggetti concorrenti e le iniziative interregionali, nazionali e comunitarie ai quali concorrono.

4. Il centro regionale per i beni culturali acquisisce, prima della presentazione del programma alla giunta regionale, il parere del comitato tecnico-scientifico di cui al successivo art. 3.

5. Il programma è attuato dal centro regionale per i beni culturali, anche in collaborazione con gli organi dello Stato e gli enti locali.

6. Per la predisposizione del programma di catalogazione e per la sua attuazione la giunta regionale può stipulare apposite convenzioni con istituti universitari, enti, associazioni e privati, su proposta del direttore del centro regionale per i beni culturali.

Art. 2.

Contributi regionali

1. Per le iniziative di catalogazione degli enti locali autonomamente progettate la Regione concede specifici contributi nell'ambito dei programmi di cui all'art. 1.

2. A tal fine gli enti locali interessati presentano alla giunta regionale apposita domanda contenente indicazioni circa la tipologia dei beni che intendono catalogare, il territorio interessato, i finanziamenti previsti, i criteri, le modalità e i tempi di esecuzione.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale adotta gli schemi dei modelli per la presentazione delle domande di cui al secondo comma.

4. Le province possono istituire dei propri centri di catalogazione dei beni culturali collegati in rete con il centro regionale per i beni culturali.

5. La Regione concorre, nella misura massima del cinquanta per cento, alle spese per l'impianto dei centri provinciali, per la formazione degli operatori e per la realizzazione di programmi di catalogazione nell'ambito dei programmi di cui all'art. 1.

Art. 3.

Comitato tecnico scientifico

1. È istituito il comitato tecnico-scientifico per la catalogazione dei beni culturali.

2. Il comitato formula pareri in merito alle metodologie, alle procedure e ai programmi di catalogazione da presentare alla giunta regionale.

3. Il comitato è composto da:

a) il direttore del centro regionale per i beni culturali che lo presiede;

b) un rappresentante dell'Istituto Centrale del Catalogo e della Documentazione (ICCD) del Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) un rappresentante della soprintendenza ai beni archeologici;

d) una rappresentante della soprintendenza per i beni artistici e storici;

e) un rappresentante della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici;

f) un rappresentante della soprintendenza archivistica;

g) un rappresentante dell'ufficio biblioteche del centro regionale per i beni culturali;

h) un rappresentante dell'ufficio musei del centro regionale per i beni culturali;

i) cinque esperti nominati dalla giunta regionale, di cui due su designazione dell'UPI sezione Marche, scelti tra persone di documentata esperienza accademica o scientifica nei settori della catalogazione.

4. Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

5. I pareri di competenza sono adottati a maggioranza dei presenti.

6. Ai componenti del comitato spettano le indennità e i rimborsi spese previsti dalla legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per la realizzazione dei programmi previsti dalla presente legge è autorizzata, per il biennio 1992/1993, la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, così suddivisa:

a) per le finalità previste dall'art. 1, lire 300 milioni per l'anno 1992 e lire 500 milioni per l'anno 1993;

b) per le finalità previste dall'art. 2, primo comma, lire 150 milioni per l'anno 1993;

c) per le finalità previste dall'art. 2, quarto comma, lire 100 milioni per l'anno 1992 e lire 150 milioni per l'anno 1993.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del primo comma si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di lire 400 milioni, relativo all'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 9 dell'elenco 1;

b) per gli oneri di lire 800 milioni, relativi all'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100101 all'uopo utilizzando quota parte dell'analogo apposto accantonamento di cui alla partita 9 dell'elenco 1.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del primo comma sono iscritte:

a) per l'anno 1992 a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con le seguenti denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

capitolo 4111104 «Spese per la rilevazione e la catalogazione dei beni culturali», lire 300 milioni;

capitolo 4111105 «Contributi alle province nelle spese di impianto dei centri di catalogazione, formazione degli operatori, realizzazione di programmi», lire 100 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992 sono ridotti di lire 400 milioni.

Art. 5.

Modificazioni di norme precedenti

1. Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1973, n. 53.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 5 settembre 1992

GIAMPAOLI

92R0877

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1992, n. 46.

Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 78 del 16 settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

 Oggetto della legge

1. La presente legge definisce i rapporti tra gli atti della programmazione e ne determina i contenuti e i procedimenti.

2. In particolare essa disciplina:

a) la formazione e l'approvazione degli atti fondamentali della programmazione socio-economica della Regione, nonché i modi e le forme del concorso dei comuni e delle province alla formazione e all'attuazione dei relativi programmi regionali, assicurando anche opportune forme di partecipazione;

b) i modi e le forme del concorso regionale al finanziamento degli enti locali, assicurando la copertura degli oneri su di essi gravanti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate dalle leggi regionali, nel quadro delle previsioni di spesa regionale;

c) la formazione degli atti della programmazione socio-economica dei comuni, delle province e delle comunità montane rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali, nonché la loro attuazione e la verifica di compatibilità con i programmi regionali medesimi ai sensi dell'art. 3, settimo e ottavo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) la verifica e l'approvazione dei programmi pluriennali delle province, assicurando il concorso dei comuni alla loro formazione, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, della legge n. 142/1990.

Art. 2.

Conferenza regionale delle autonomie

1. Al fine di assicurare il concorso degli enti locali nella determinazione degli obiettivi della programmazione regionale e provinciale e la collaborazione fra Regione ed enti locali nella formazione e nell'attuazione degli strumenti di programmazione, è istituita la conferenza regionale delle autonomie, che si articola in conferenze provinciali.

2. La conferenza regionale ha sede presso la presidenza della giunta regionale ed è composta dal presidente della giunta regionale, che la presiede, e dai componenti dei comitati esecutivi delle conferenze provinciali delle autonomie di cui all'art. 3.

3. La conferenza si riunisce, su convocazione del presidente della giunta regionale, in occasione della predisposizione del programma regionale di sviluppo e comunque almeno una volta all'anno per essere consultata in ordine agli strumenti della programmazione regionale, nonché ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti.

4. Alle sedute della conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri regionali; a tal fine il presidente della conferenza invia al presidente del consiglio l'avviso di convocazione.

Art. 3.

Conferenze provinciali delle autonomie

1. La conferenza provinciale delle autonomie ha sede presso la provincia, è composta dal presidente della giunta provinciale, che la presiede, dai presidenti delle comunità montane, nonché dai sindaci dei comuni della provincia.

2. La conferenza costituisce al proprio interno un comitato esecutivo, composto dal presidente della provincia e da due membri eletti, con voto limitato ad uno, dalla conferenza stessa.

3. Alle sedute della conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri provinciali. A tal fine il presidente della conferenza invia ai singoli consiglieri l'avviso di convocazione.

4. La conferenza si riunisce, su convocazione del suo presidente, almeno una volta all'anno per essere sentita sugli strumenti generali annuali di programmazione della regione e della provincia, nonché ogni volta che ne facciano richiesta almeno un quinto dei sindaci o la maggioranza dei presidenti delle comunità montane della provincia.

Art. 4.

Programma regionale di sviluppo

1. La regione, attraverso il programma regionale di sviluppo, di seguito denominato PRS, indica:

a) gli obiettivi di sviluppo regionale nonché le priorità e gli indirizzi a cui devono riferirsi le attività regionali e quelle degli enti locali, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni loro garantiti dall'ordinamento generale;

b) le scelte fondamentali per la formazione del piano di inquadramento territoriale;

c) il quadro per la determinazione della spesa pubblica di competenza regionale nel periodo di vigenza del programma stesso.

2. In particolare il PRS costituisce lo strumento per mezzo del quale la regione:

a) concorre alla definizione degli obiettivi della programmazione nazionale per quanto concerne gli effetti sull'attività e nel territorio regionale;

b) determina la modalità della sua partecipazione ai programmi finanziati dalla Comunità economica europea e dallo Stato e alle eventuali iniziative interregionali;

c) coordina gli interventi promossi dagli altri enti territoriali con quelli di propria competenza.

3. Il PRS costituisce il riferimento per:

a) la formazione del piano pluriennale di attività e di spesa, di seguito denominato PPAS, di cui all'art. 6, e del bilancio pluriennale;

b) l'individuazione dei programmi di intervento e degli accordi di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché degli altri atti necessari alla loro attuazione;

c) la definizione degli indirizzi per gli enti strumentali della regione e per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali.

4. Il PRS viene attuato:

a) per gli interventi direttamente realizzati dalla regione attraverso i piani regionali di settore di cui all'art. 7;

b) per gli interventi realizzati in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti, attraverso gli accordi di cui al successivo art. 9, i programmi pluriennali provinciali di cui all'art. 15 e i programmi di investimento di cui all'art. 8.

Art. 5.

Formazione del programma regionale di sviluppo

1. La regione adotta il PRS all'inizio di ogni legislatura con efficacia estesa alla durata della medesima.

2. All'inizio della legislatura, entro sessanta giorni dalla sua elezione, la giunta regionale predisponde, sulla base della mozione programmatica, un documento di indirizzi per il PRS.

3. Il consiglio regionale approva il documento di indirizzi entro i successivi trenta giorni.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione del documento di indirizzi, le conferenze provinciali delle autonomie coordinano le indicazioni dei comuni e delle comunità montane. Entro lo stesso termine le province trasmettono le osservazioni delle conferenze, nonché le proprie indicazioni alla conferenza regionale delle autonomie, la quale entro i successivi trenta giorni formula le proprie proposte trasmettendole alla giunta regionale.

5. Entro sessanta giorni dall'approvazione del documento di indirizzi, la giunta regionale consulta il comitato economico e sociale regionale di cui all'art. 13 e raccoglie le indicazioni degli altri soggetti portatori di interessi pubblici, collettivi o diffusi, utili alla elaborazione del PRS.

6. La giunta regionale, sulla base del documento di indirizzi del consiglio regionale, dei piani e programmi statali e comunitari, delle proposte della conferenza regionale delle autonomie e tenuto conto delle indicazioni dei soggetti di cui al comma 5, predisponde, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, il programma regionale di sviluppo e lo trasmette al consiglio per l'approvazione. La proposta di PRS è accompagnata da una relazione nella quale devono risultare i motivi dell'eventuale mancato accoglimento delle proposte della conferenza regionale delle autonomie e delle indicazioni dei soggetti di cui al comma 5.

7. Le commissioni consiliari competenti esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di PRS e possono chiedere entro il medesimo termine alla giunta di apportare modifiche o integrazioni.

8. Il PRS è approvato, entro trenta giorni dall'ultimo termine di cui al comma 7, dal consiglio regionale.

9. Ferma restando la pubblicazione del PRS nel bollettino ufficiale della regione, ad esso è data ulteriore pubblicità nei modi ritenuti di volta in volta opportuni.

10. In caso di decorrenza dei termini stabiliti dai commi precedenti, senza che si sia proceduto ai relativi adempimenti, è in facoltà dell'organo regionale competente di procedere indipendentemente dagli stessi.

Art. 6.

Piano pluriennale di attività e di spesa

1. Ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio pluriennale, il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il PPAS. A tal fine la giunta acquisisce i pareri della conferenza regionale delle autonomie e del comitato economico e sociale, nonché, per quanto riguarda i criteri e le priorità di cui al comma 2, lettera b), le indicazioni del nucleo di valutazione.

2. Il PPAS indica, per ciascun settore di attività regionale:

a) gli obiettivi prioritari da perseguire nel periodo di riferimento del bilancio pluriennale compatibili con le risorse finanziarie disponibili, la loro coerenza con il PRS e il rispetto di quanto previsto dai piani di settore;

b) le priorità degli interventi in relazione alle previsioni del PRS e i criteri in base ai quali vengono valutati la coerenza, la fattibilità e i risultati degli interventi medesimi;

c) le leggi e gli atti amministrativi, nonché le risorse organizzative necessari per l'attuazione degli interventi.

Art. 7.

Piani regionali di settore

1. I piani regionali di settore definiscono specifici interventi attuativi del PRS, indicando:

a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi in relazione alle finalità del PRS con riferimento a settori specifici;

b) la loro connessione con altri interventi della regione, dello Stato, della Comunità economica europea o degli enti locali;

c) la disciplina delle attività pubbliche e private inerenti al settore e l'uso delle relative risorse;

d) i modi e i tempi degli interventi e i criteri per la loro localizzazione;

e) i criteri e le modalità per la concessione di eventuali sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

f) i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi e della gestione;

g) le risorse organizzative necessarie per l'attuazione e le modalità per disporne;

h) gli eventuali accordi di programma previsti o stipulati per la loro realizzazione;

i) la spesa totale e quella regionale, la ripartizione per tipo di costo e per durata, con la valutazione degli investimenti in termini di analisi di costi benefici.

2. I piani regionali di settore sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti la conferenza regionale delle autonomie e il comitato economico e sociale, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

3. L'inosservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 è causa di invalidità dei singoli provvedimenti relativi agli interventi previsti nei programmi.

4. Per gli interventi previsti da norme dello Stato e della Comunità economica europea e integralmente finanziati dagli stessi, i relativi programmi sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, sentiti gli enti locali direttamente interessati.

5. Salvo quanto diversamente disposto da specifiche norme statali o comunitarie, il parere degli enti locali deve essere espresso entro trenta giorni dalla trasmissione del piano; in mancanza, se ne prescinde.

6. Se durante la negoziazione con gli organi dello Stato o della Comunità economica europea, vengono richieste modifiche sostanziali, la giunta sottopone nuovamente, per il relativo parere, il programma modificato alle commissioni consiliari e agli enti locali interessati.

7. Con riferimento alle azioni previste dal PRS e dai piani di settore, la giunta regionale predispone, previa valutazione del nucleo di valutazione di cui all'art. 28 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 30, una dotazione di progetti definiti nelle loro caratteristiche tecniche ed economiche, tali da consentire la loro immediata realizzazione quando si verifichino le condizioni previste per il loro finanziamento.

Art. 8.

Finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali e di altri soggetti

1. La regione, anche ai fini di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 e del comma 13 dell'art. 54 della legge n. 142/1990, concorre al finanziamento dei programmi di investimento degli enti locali e promuove accordi di programma al fine di realizzare gli obiettivi del PRS.

2. Le province, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmettono alla regione i loro programmi pluriennali assieme alle richieste di finanziamento dei programmi di competenza propria o degli enti locali, in conformità agli obiettivi fissati dal PRS.

3. I programmi degli enti locali debbono indicare gli obiettivi perseguiti, la tipologia di ciascun intervento, la localizzazione, i tempi di realizzazione, i soggetti responsabili della progettazione, della esecuzione e della gestione, il piano finanziario ed il contributo regionale previsto, l'impatto economico-sociale ed ambientale, la connessione con altri interventi regionali o degli enti locali.

4. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione, decide sull'ammissibilità al finanziamento dei programmi, sulla base dell'istruttoria tecnico-economica del nucleo di valutazione di cui all'art. 28 della legge regionale 30/1990, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal programma delle opere pubbliche di cui all'art. 3 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 e successive modificazioni.

Art. 9.

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione dei programmi previsti dalla programmazione regionale, che richiedono, per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni o soggetti pubblici, il presidente della giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi e con le modalità di cui all'art. 27 della legge 142/1990.

2. L'accordo di programma, nell'assicurare il coordinamento tra le azioni di cui al comma 1, ne definisce i tempi e le modalità di realizzazione e di gestione, nonché le risorse disponibili e le modalità di impiego; stabilisce altresì, nel caso in cui la realizzazione degli interventi sia subordinata al consenso dei soggetti privati, le procedure per definire le necessarie intese.

Art. 10.

Finanziamento degli enti locali per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate

1. Le funzioni attribuite agli enti locali dalle leggi statali vigenti di settore sono finanziate con le risorse proprie e con quelle ad essi trasferite dallo Stato.

2. Le funzioni che le leggi regionali di settore individuano come spettanti agli enti locali e che secondo la disciplina prevalente erano esercitate dalla Regione sono finanziate mediante trasferimento di somme dal bilancio regionale. Tali somme sono stanziati in un unico capitolo, rispettivamente per le province, per i comuni e per le comunità montane, e sono attribuite agli enti locali sulla base di parametri oggettivi afferenti alla popolazione e al territorio, senza vincoli di destinazione.

3. Le leggi regionali che delegano agli enti locali nuove funzioni di spettanza della Regione stimano i relativi oneri e dispongono l'assegnazione agli enti delegati delle risorse necessarie. Le somme relative sono stanziati in appositi capitoli del bilancio regionale e sono ripartite fra gli enti locali, con vincolo di destinazione.

4. A ciascun ente locale spettano i proventi delle tasse, i diritti, le tariffe e corrispettivi sui servizi nelle materie di competenza propria, attribuite o delegate dalla Regione.

Art. 11.

Stato di attuazione e aggiornamento del programma regionale di sviluppo

1. Ogni anno, in occasione della presentazione del conto consuntivo, la giunta regionale sottopone al consiglio:

a) una relazione sullo stato di attuazione del PRS e delle azioni programmatiche da esso previste, nonché del PPAS;

b) le eventuali proposte di aggiornamento del PRS e del PPAS;

c) una relazione sulla dotazione di progetti di cui all'art. 7, comma 7.

2. Nella relazione annuale di cui alla lettera a) del comma 1, la giunta regionale riferisce sui risultati ottenuti, sui costi sostenuti, sugli atti adottati per l'attuazione delle azioni programmatiche con l'indicazione analitica delle cause che non hanno eventualmente consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PRS e propone eventuali modifiche alle modalità realizzative delle stesse.

3. Alla relazione della giunta regionale sono allegati i pareri del nucleo controllo di gestione di cui all'art. 29 della legge regionale 30/1990, le relazioni e i conti consuntivi degli enti e aziende comunque dipendenti dalla Regione, nonché le relazioni predisposte dagli enti locali per quanto concerne gli interventi regionali delegati o da essi attivati con finanziamenti regionali.

4. Il consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei documenti di cui al comma 1, in apposita seduta formula le sue osservazioni contenenti eventuali indirizzi per l'aggiornamento del PRS.

5. Sulla base delle osservazioni del consiglio, la giunta predispone gli eventuali aggiornamenti al PRS che vengono sottoposti al consiglio in occasione della presentazione del bilancio.

6. Le province e gli enti locali concorrono alla predisposizione degli aggiornamenti di cui al comma 5, con le procedure di cui all'art. 5, comma 4.

7. Gli aggiornamenti vengono approvati contemporaneamente al bilancio regionale di previsione.

8. Gli obiettivi e gli indirizzi del PRS non sono suscettibili di variazioni, se non espressamente disposte con la procedura prevista dall'art. 5.

Art. 12.

Coerenza dell'attività amministrativa con la programmazione

1. Dalla motivazione degli atti amministrativi della Regione, che assumono, rilevanza rispetto agli obiettivi della programmazione, deve risultare anche la conformità agli stessi.

2. In particolare le previsioni di spesa contenute nel bilancio pluriennale e annuale della Regione devono riferirsi alle azioni programmatiche individuate nel PRS.

3. La giunta regionale cura che le attività svolte dagli enti dipendenti dalla Regione, nonché dalle società a prevalente partecipazione regionale siano conformi agli indirizzi del PRS.

Art. 13.

Comitato economico e sociale

1. È istituito il comitato economico e sociale regionale, a carattere consultivo.

2. Il comitato è composto da:

a) cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

b) tre rappresentanti delle imprese industriali;

c) sei rappresentanti delle imprese dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio;

d) quattro rappresentanti delle cooperative.

3. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su designazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Il comitato dura in carica cinque anni e si rinnova comunque in seguito al rinnovo del consiglio regionale.

5. Il comitato designa tra i suoi membri il presidente, il comitato approva il proprio regolamento interno. Il mandato di componente del comitato è gratuito.

6. La giunta regionale è tenuta a consultare il comitato sul programma regionale di sviluppo, sui piani regionali di settore, sul bilancio di previsione annuale e pluriennale.

7. Il comitato può essere consultato dagli organi della Regione in tutti i casi in cui lo ritengono opportuno.

8. Il parere del comitato deve essere espresso entro venti giorni dalla richiesta; allo scadere del termine, gli organi della Regione richiedenti possono deliberare indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 14.

Comitato tecnico-scientifico della programmazione

1. La giunta regionale istituisce, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 30/1990, il comitato tecnico-scientifico della programmazione composto da non più di cinque membri, scelti tra studiosi ed esperti nelle aree di interesse della programmazione regionale.

2. Presiede il comitato il dirigente del servizio programmazione.

3. Il comitato svolge funzioni consultive in relazione alle metodologie, agli indirizzi, agli atti e ai risultati della programmazione regionale ed agli altri indirizzi e agli atti della programmazione nazionale e comunitaria.

4. Il comitato, su richiesta, fornisce pareri sulla programmazione locale.

5. Le nomine vengono effettuate con le modalità previste dall'art. 23 della legge regionale 30/1990.

Art. 15.

Programmi degli enti locali

1. Gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica dei comuni, delle province e delle comunità montane, che incidono sull'attuazione dei programmi regionali, sono trasmessi al presidente della giunta regionale per la verifica di compatibilità con i programmi regionali medesimi.

2. La compatibilità si intende verificata una volta trascorso il termine di trenta giorni senza che il presidente della giunta regionale o il dirigente del servizio programmazione, se delegato, abbia formulato rilievi o chiesti chiarimenti.

3. Nel caso in cui siano formulati rilievi, il programma è sottoposto alla conferenza regionale delle autonomie, che esprime in proposito un parere motivato entro trenta giorni dalla comunicazione.

4. I programmi pluriennali delle province e delle comunità montane sono sottoposti al parere preventivo della conferenza provinciale delle autonomie, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione dei medesimi.

5. Allo stesso parere, da esprimersi nello stesso termine, sono sottoposti i programmi pluriennali dei comuni che incidano sull'attuazione dei programmi della provincia.

6. La giunta regionale decide definitivamente in ordine alla compatibilità degli atti e degli strumenti oggetto di rilievo.

Art. 16.

Stato di attuazione e aggiornamento del programma pluriennale provinciale

1. Ogni anno, in occasione della presentazione del rendiconto, le province redigono una relazione sullo stato di attuazione e le eventuali proposte di aggiornamento al PPP.

2. Nella relazione annuale le province danno conto dei risultati ottenuti, dei costi sostenuti, degli atti adottati per l'attuazione delle azioni programmatiche, delle cause che non hanno eventualmente consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PPP e propongono eventuali modifiche allo stesso.

3. Alla relazione sono allegati relazioni degli enti strumentali provinciali.

4. La giunta regionale, sui programmi che contengono interventi finanziari regionali o in cui è rilevante un interesse generale della Regione, fa pervenire, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della relazione provinciale e sentito il consiglio regionale, il proprio parere alle province.

5. Sulla base dei pareri pervenuti, la provincia predispone ed approva gli eventuali aggiornamenti al PPP, in occasione dell'esame del bilancio.

6. Le eventuali variazioni degli obiettivi e degli indirizzi del PPP devono essere espressamente disposte e sono approvate con il medesimo procedimento previsto dall'art. 15.

Art. 17.

Norme transitorie

1. Per i piani e programmi già deliberati dalla giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le procedure previste dalle specifiche norme vigenti.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche in assenza del programma regionale di sviluppo.

3. In sede di prima applicazione i termini di cui all'art. 5, comma 2, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Per la prima formazione dei programmi pluriennali provinciali di cui agli articoli 15 e 16 la Regione concede alle province, per gli anni 1992 e 1993, un contributo di lire 50 milioni per ciascuna di esse, per un ammontare complessivo nel biennio 1992/1993, di lire 400 milioni.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1, si provvede mediante:

a) per l'anno 1992, quanto a lire 100 milioni, mediante riduzione per pari importo delle disponibilità del fondo globale di cui al capitolo S100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dello stanziamento di cui alla partita 9 dell'elenco I; quanto a lire 100 milioni mediante riduzione dello stanziamento del medesimo capitolo S100101 dello stato di previsione della spesa di detto anno utilizzando quota parte dello stanziamento di cui alla partita 13 dello stesso elenco I;

b) per l'anno 1993 per l'importo di lire 200 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale sul fondo globale di cui al medesimo capitolo S100101, all'uopo utilizzando quota parte dello stanziamento di cui alla partita 9 dell'elenco I.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte:

a) per l'anno 1992 a carico del capitolo S400114, che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno con le seguenti denominazione e controindicati stanziamenti di competenza e di cassa «Contributi alle province per la prima formazione dei programmi pluriennali», lire 200 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo S100101 sono ridotti di lire 200 milioni.

Art. 19.

Modifiche ed abrogazioni

1. Il primo comma dell'art. 53 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 è sostituito dal seguente:

«I bilanci degli enti, aziende, organismi ed istituzioni comunque costituiti, dipendenti dalla Regione, e di altri enti indicati al successivo articolo 141, ai sensi dell'art. 40 dello statuto, sono trasmessi alla giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello al quale i bilanci si riferiscono e sono presentati al consiglio regionale unitamente al bilancio della Regione. Nel caso di mancata adozione del bilancio entro tale termine, la giunta regionale nomina un commissario per la redazione del bilancio medesimo».

2. Il quarto comma dell'art. 53 della legge regionale n. 25/1980 è sostituito dal seguente:

«I bilanci di cui al primo comma del presente articolo sono approvati con apposita deliberazione dopo l'approvazione del bilancio della Regione e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione; con le stesse modalità sono approvate le variazioni dei detti bilanci salvo quelle riguardanti le assegnazioni con vincolo di destinazione specifica».

3. Il primo comma dell'art. 111 della legge regionale n. 25/1980 è sostituito dal seguente:

«I rendiconti degli enti, indicati al precedente art. 5, dipendenti dalla Regione, sono redatti in conformità a quanto disposto nei precedenti articoli 106 e 109 e sono trasmessi alla giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'esercizio al quale si riferiscono e sono presentati al consiglio regionale in allegato al rendiconto della Regione. Nel caso di mancata adozione del rendiconto entro tale termine, la giunta regionale nomina un commissario per la redazione del rendiconto medesimo».

4. Sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

5. I primi quattro commi dell'art. 3 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 sono sostituiti dai seguenti:

«Il programma delle opere pubbliche è predisposto dalla giunta regionale contestualmente al bilancio annuale di previsione.

Il programma definisce, nei limiti degli stanziamenti da iscriverne nel bilancio:

- a) la tipologia degli interventi da realizzare;
- b) i criteri per la loro localizzazione;
- c) i criteri di priorità per la concessione dei contributi regionali;
- d) le categorie degli enti responsabili della loro attuazione;
- e) la connessione con altri interventi della Comunità Economica Europea, dello Stato e della Regione.

Il programma è approvato dal consiglio regionale contestualmente al bilancio annuale di previsione».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 5 settembre 1992

GIAMPAOLI

92R0878

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 5 settembre 1992, n. 13.

Norme per l'attuazione della seconda fase del programma integrato mediterraneo Umbria.

(Pubblicata nell'ediz. straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 37 del 7 settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1.

Approvazione piani finanziari

1. Per effetto ed in attuazione della Decisione della commissione delle Comunità Europee del 16 dicembre 1991, n. C(91)3020/10 sono approvati i piani finanziari relativi alle assegnazioni aggiuntive della seconda fase del Programma Integrato Mediterraneo dell'Umbria di cui all'allegato n. 1.

2. Le somme indicate nei piani finanziari di cui al comma 1 — ad eccezione di quelle contemplate all'art. 2 della presente legge e di quota parte delle misure «Forestazione» e «Formazione professionale» dei sotto programmi «Agricoltura e artigianato - piccola e media industria», al cui finanziamento verrà provveduto con successivo provvedimento di variazione al bilancio — sono iscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1992 approvato con legge regionale 20 giugno 1992, n. 11.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Limitatamente alle misure sottoindicate, con la presente legge, si provvede all'iscrizione dei seguenti stanziamenti, sia in termini di competenza che di cassa:

a) per gli interventi previsti nella misura 1, Infrastrutture rurali, del sottoprogramma 1, agricoltura:

la somma di L. 689.000.000 all'esistente cap. 8175/Voce 8020;
la somma di L. 563.000.000 all'esistente cap. 8175/Voce 8025;
la somma di L. 835.000.000 all'esistente cap. 8175/Voce 8035;

b) per gli interventi previsti nella misura 5, Colture sperimentali e coltivazioni in serra, del sottoprogramma 1, agricoltura:

la somma di L. 254.000.000 all'esistente cap. 8177/Voce 8020;
la somma di L. 208.000.000 all'esistente cap. 8177/Voce 8025;
la somma di L. 462.000.000 all'esistente cap. 8177/Voce 8035;

c) per gli interventi previsti nella misura 2 A, Jobcreation: selezione imprenditori e promozione, del sottoprogramma 2, artigianato, piccola e media industria e terziario avanzato:

la somma di L. 208.000.000 all'esistente cap. 9515 Voce 8020;
la somma di L. 170.000.000 all'esistente cap. 9515 Voce 8025;
la somma di L. 462.000.000 all'esistente cap. 9515 Voce 8035;

d) per gli interventi previsti nella misura 4 A, Parco tecnologico agroalimentare (investimento), del sottoprogramma 2, artigianato, piccola e media industria e terziario avanzato:

la somma di L. 3.180.000.000 all'esistente cap. 9761 Voce 8020;
la somma di L. 2.602.000.000 all'esistente cap. 9761 Voce 8025;
la somma di L. 3.679.000.000 all'esistente cap. 9761 Voce 8035;

e) per gli interventi previsti nella misura 10, Servizi finanziari alle piccole e medie industrie del sottoprogramma 2, artigianato, piccola e media industria e terziario avanzato:

la somma di L. 254.000.000 alla voce 8020, denominata «Finanziamento con fondi propri regionali», del cap. 9525 di nuova istituzione denominato: «PIM - sottoprogramma 2: artigianato, piccola e media industria e terziario avanzato - Misura 10: Servizi finanziari alle piccole e medie industrie»;
la somma di L. 208.000.000 alla voce 8025, denominata, «Finanziamento con fondi legge n. 183/87», al cap. 9525 di nuova istituzione come sopra denominato;
la somma di L. 462.000.000 alla voce 8035, denominata «Finanziamento comunitario Linea PIM 551» del medesimo cap. 9525;

f) per gli interventi previsti nella misura 12, Infrastrutture terziario avanzato, sottoprogramma 2, artigianato, piccola e media industria e terziario avanzato:

la somma di L. 1.454.200.000 all'esistente cap. 9528 Voce 8020;
la somma di L. 1.189.800.000 all'esistente cap. 9528 Voce 8025;
la somma di L. 970.000.000 all'esistente cap. 9528 Voce 8035;
la somma di L. 793.000.000 all'esistente cap. 9528 Voce 8038;

g) per gli interventi previsti nella misura 2, Ricettività rurale, del sottoprogramma 3, turismo e ambiente:

la somma di L. 847.000.000 all'esistente cap. 9299 Voce 8020;
la somma di L. 693.000.000 all'esistente cap. 9299 Voce 8025;
la somma di L. 1.540.000.000 all'esistente cap. 9299 Voce 8035;

h) per gli interventi previsti nella misura 7, Parchi nazionali, del sottoprogramma 3, turismo e ambiente:

la somma di L. 1.000.000.000 all'esistente cap. 9763 Voce 8020;
la somma di L. 818.000.000 all'esistente cap. 9763 Voce 8025;
la somma di L. 1.818.000.000 all'esistente cap. 9763 Voce 8035;

2. Al finanziamento della spesa complessiva di L. 25.359.000.000 di cui al comma precedente si fa fronte come segue:

a) quanto a L. 7.886.200.000 con la disponibilità di cui al fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1991 che viene utilizzata nell'esercizio finanziario 1992 a norma dell'art. 26, commi 5 e 6, della vigente legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23;

b) quanto a L. 10.228.200.000 con i fondi della linea PIM 551 assentito dalla Commissione delle Comunità Europee giusta decisione n. C(91)3020/10 del 16 dicembre 1991 che, con la presente legge, vengono iscritti, sia in termini di competenza che di cassa, all'esistente cap. 1182 dello stato di previsione dell'entrata di bilancio 1992;

c) quanto a L. 793.000.000 con i fondi del FERS assentito dalla Commissione delle Comunità Europee giusta decisione n. C(91)3020/10 del 16 dicembre 1991 che, con la presente legge, vengono iscritti, sia in termini di competenza che di cassa, al cap. 1189 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1992, denominato: «Fondi provenienti dal FERS per il cofinanziamento degli interventi previsti nel PIM Umbria»;

d) quanto a L. 6.451.800.000 quale quota di spettanza dello Stato a valere sul fondo di rotazione dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, con la presente legge viene iscritta, sia in termini di competenza che di cassa, all'esistente cap. 2100 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1992;

3. Con successiva legge, una volta assentito il cofinanziamento statale, si provvederà alle eventuali rettifiche e variazioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, 5 settembre 1992

GIHRELLI

(Omissis).

92R0812

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1992, n. 28.

Norme sulle circoscrizioni comunali.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 37 dell'11 settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA POSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge determina i presupposti e le procedure da osservare nella modifica delle circoscrizioni territoriali e della denominazione dei comuni, nell'istituzione di nuovi comuni e nella fusione di quelli esistenti, nonché nell'esercizio di ogni altra funzione attribuita alla regione in materia di circoscrizioni comunali.

2. La legge determina altresì le norme necessarie per la formazione e l'approvazione del programma quinquennale di modifica delle circoscrizioni territoriali e di fusione dei piccoli comuni, di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente «Ordinamento delle autonomie locali».

Art. 2.

Riserva di legge regionale nei procedimenti relativi all'ordinamento dei comuni

1. L'istituzione di nuovi comuni, la fusione di quelli esistenti, nonché i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali sono disposte mediante legge regionale nel rispetto dell'art. 133 della Costituzione e dell'art. 65, secondo comma, dello statuto della regione.

2. Ciascun progetto di legge è accompagnato da una relazione che ponga in evidenza le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi che lo giustifichino.

TITOLO II

ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI, MUTAMENTI DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI

Art. 3.

Istituzione di nuovi comuni

1. L'istituzione di nuovi comuni può aver luogo a seguito:

- della fusione di due o più comuni contigui;
- della istituzione, in uno o più comuni, di una o più borgate del comune o di più comuni, quando le condizioni dei luoghi non lo sconsigliano e sempreché il nuovo comune non abbia popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la costituzione del nuovo comune non comporti, come conseguenze, che altri comuni scendano al di sotto di tale limite;
- dell'attuazione del programma di cui all'art. 1;
- di scorporo da aree d'intesa urbanizzazione site nell'area metropolitana di Milano, a norma dell'art. 20 della legge n. 142/90.

Art. 4.

Mutamento delle circoscrizioni comunali

1. Al mutamento delle circoscrizioni comunali territoriali dei comuni, si procede nei casi di:

- aggregazione di un comune ad altro comune contiguo;
- distacco di una frazione o borgata da un comune e sua aggregazione ad un comune contiguo;
- ampliamento del territorio di un comune al quale viene aggregata parte del territorio di altro comune contiguo;
- rettifica dei confini.

Art. 5.

Mutamento delle denominazioni comunali

1. La denominazione dei comuni può essere modificata in seguito al mutamento della rispettiva circoscrizione territoriale ovvero quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.

Art. 6.

Programma quinquennale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predispone il programma quinquennale di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni, tenendo conto delle unioni di comuni già costituite o in via di costituzione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 142/90, delle comunità montane e di ogni altra rilevante forma di collaborazione in atto tra comuni diversi.

2. Il programma di cui al precedente primo comma è pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione; entro i sei mesi successivi alla pubblicazione, i comuni interessati possono presentare osservazioni, sulle quali si esprime la giunta regionale, che sottopone, quindi, il programma all'approvazione del consiglio regionale.

3. Il programma di cui al precedente primo comma, deve indicare, graduandole nel tempo, tutte le misure del tipo previsto dal primo comma dell'art. 1 che la giunta regionale ritiene di assumere nel corso del quinquennio; deve contenere altresì l'indicazione dei contributi regionali che, a seguito della fusione di comuni, saranno corrisposti per non più di dieci anni ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si rinunciano favorevolmente alla fusione.

4. Il programma di cui al presente articolo è aggiornato ogni cinque anni.

Art. 7.

Istituzione di municipi, forme di partecipazione e di decentramento

1. Nel caso di fusione di due o più comuni contigui, la legge regionale istitutiva del nuovo comune può disporre che nel territorio dei comuni venuti a fusione siano istituiti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 142/90, uno o più municipi, con il compito di gestire i servizi di base, nonché di esercitare altre funzioni eventualmente delegate dal comune. La legge istitutiva deve comunque prevedere il termine di decorrenza della gestione dei servizi in capo ai municipi, nonché le forme di partecipazione e di decentramento dei servizi che nel caso concreto si ritengono necessarie o comunque opportune.

2. Il programma di cui all'art. 1, deve essere corredato, per i casi di fusione, da una relazione nella quale le indicazioni di cui al precedente comma siano almeno sommariamente anticipate.

TITOLO III

NORME PROCEDURALI

Art. 8.

Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione dei nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelle esistenti, è esercitata nelle forme previste dallo statuto della regione.

2. Ai fini della presente legge, per le proposte di iniziativa popolare si applicano le disposizioni della legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1 concernente «Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi ed altri atti della regione» e successive modificazioni.

3. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa popolare, i consigli comunali, con deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati, o la maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate, interessati all'adozione di uno dei provvedimenti previsti dagli articoli precedenti, possono presentare richiesta alla giunta regionale affinché promuova la relativa procedura; le firme degli elettori richiedenti devono essere autentiche ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.

4. Entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma precedente, la giunta regionale verifica i requisiti formali della richiesta stessa, e, qualora deliberi di dar corso alla medesima, presenta il relativo progetto di legge.

Art. 9.

Pareri

1. I progetti di legge per la istituzione di nuovi comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, presentati all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sono trasmessi, per la formulazione del parere di merito con deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati, ai consigli comunali interessati che non si siano già espressi a norma del terzo comma del precedente art. 8; la trasmissione dei progetti di legge di iniziativa popolare è effettuata successivamente alla dichiarazione di ammissibilità degli stessi da parte dell'ufficio di presidenza a norma degli articoli 9 e 12 della legge regionale n. 1/71.

2. I progetti di legge sono altresì trasmessi al consiglio provinciale territorialmente competente, nonché, qualora si tratti di un comune montano, all'assemblea della comunità montana nel cui ambito territoriale lo stesso ha sede, per la formulazione del rispettivo parere di merito.

3. I pareri di cui ai precedenti commi debbono essere resi al consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine il parere si intende favorevole.

Art. 10.

Decisione del consiglio regionale e referendum consultivo

1. Decorsi i termini di cui all'art. 9, il progetto di legge ed i pareri pervenuti sono esaminati dalla commissione consultiva competente che li trasmette con propria relazione al consiglio regionale.

2. L'effettuazione del referendum, ai fini di quanto previsto dall'art. 133 della Costituzione e dell'art. 65, secondo comma, dello Statuto della regione, è deliberata dal consiglio regionale, su proposta della commissione consultiva competente.

3. Al referendum indetto per l'istituzione di nuovo comune o per il mutamento di circoscrizione comunale partecipano soltanto gli elettori della frazione che abbia chiesto di essere creta in comune autonomo, o di quella frazione o borgata o porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune.

4. Nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto ai sensi della legislazione vigente siano in numero inferiore a quindici il consiglio regionale può stabilire che le consultazioni avvengano mediante convocazione presso la sede del comune interessato degli elettori ai quali deve comunque essere garantita la segretezza del voto.

5. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti non si fa luogo a referendum.

6. La data di effettuazione del referendum è fissata, previa intesa con il commissario del governo, con decreto del presidente della giunta regionale, da comunicarsi ai presidenti delle corti d'appello e alle commissioni elettorali mandamentali interessate.

7. Qualora l'iniziativa legislativa sia esercitata ai sensi della legge regionale n. 1/71, il termine di tre mesi, entro il quale il progetto di legge deve essere iscritto nel calendario dei lavori del consiglio regionale, decorre dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo.

8. Salvo quanto previsto dal terzo, quarto, quinto e sesto comma, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo III della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34, esclusa comunque la disposizione di cui all'art. 9, primo comma, di detta legge.

Art. 11.

Provvedimenti legislativi

1. I pareri di cui all'art. 9 ed i risultati del referendum di cui all'art. 10 sono trasmessi, a cura del presidente del consiglio regionale, alla competente commissione consultiva per l'ulteriore corso del procedimento legislativo.

TITOLO IV

DELEGHE ALLE PROVINCE E ALLE COMUNITA' MONTANE

Art. 12.

Successione nei rapporti

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o al mutamento delle circoscrizioni comunali sono regolati, per delega della Regione, dalla provincia competente per territorio, o, qualora si tratti di comuni montani, dalla comunità montana nel cui ambito territoriale ha sede il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulti ampliata, e la delega è esercitata nell'osservanza delle disposizioni di cui al secondo e terzo comma.

2. Nei casi previsti dagli artt. 3 e 4, il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che attengono al territorio o alle popolazioni sottratte al comune di origine.

3. È altresì trasferita — a domanda degli interessati e, in mancanza, d'ufficio — al comune di nuova istituzione o al comune la cui circoscrizione risulta ampliata, una quota proporzionale del personale del comune d'origine, ferme restando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite.

4. I provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei comuni d'origine restano in vigore sino a quando non provveda il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata.

Art. 13.

Coordinamento e provvedimenti sostitutivi

1. Le province e le comunità montane devono trasmettere alla giunta regionale copia dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 9 e 12.

2. Qualora le province e le comunità montane non adempiano all'espletamento delle funzioni loro delegate, i relativi provvedimenti, previa diffida e assegnazione di un termine a provvedere, vengono assunti dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 14.

Rapporti finanziari - Norma finanziaria

1. Le spese sostenute dalle province o dalle comunità montane, per l'esecuzione delle deleghe disposte dalla presente legge sono a totale carico della regione; a tal fine, nello stato di previsione della spesa dei singoli bilanci regionali di competenza è iscritto apposito stanziamento tra le spese correnti, al cui finanziamento si provvede con le entrate ordinarie della regione.

2. La determinazione delle spese, dalle modalità di documentazione e di anticipo o di rimborso è effettuata dalla giunta regionale, su richiesta e d'intesa con la provincia e la comunità montana interessata.

3. L'onere derivante dalla presente legge è iscritto in bilancio con la denominazione «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dalla regione in materia di circoscrizioni comunali».

Art. 15.

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1983, n. 34

1. Il terzo comma dell'art. 25 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 è sostituito dal seguente:

«3. La legge regionale sulle circoscrizioni comunali detta la disciplina concernente il *referendum* consultivo previsto dall'art. 65, secondo comma, dello statuto».

2. Il quarto comma dell'art. 25 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 è abrogato.

3. Al quinto comma dell'art. 25 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 sono soppresse le parole «o dalla proposta di legge».

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Per il rinnovo dei consigli comunali, conseguentemente alla istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni delle circoscrizioni comunali, si applicano le disposizioni della legge statale.

2. È abrogata la legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52, concernente «Norme sulle circoscrizioni comunali».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 7 settembre 1992

GIOVENZANA

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 agosto 1992 e vista dal commissario del governo con nota del 28 agosto 1992, prot. n. 20402/1859.

92R0883

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1992, n. 29.

Modificazione e rideterminazione del contingente organico del ruolo della giunta regionale - Amministrazione generale.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 37 dell'11 settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Organico

1. Per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 33 dell'allegato alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 38 «Recepimento nell'ordinamento giuridico della regione Lombardia nell'accordo per il triennio 1988/1990 riguardante il personale dipendente delle regioni a Statuto ordinario, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi, nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale», l'organico della giunta regionale-amministrazione generale, per i posti delle qualifiche funzionali dalla II alla VIII, è così determinato:

qualifica funzionale II: n. 12;
qualifica funzionale III: n. 366;
qualifica funzionale IV: n. 40;
qualifica funzionale V: n. 980;
qualifica funzionale VI: n. 690;
qualifica funzionale VII: n. 1.000;
qualifica funzionale VIII: n. 928.

Dopo l'espletamento dei concorsi speciali previsti dal successivo art. 3 i contingenti organici delle qualifiche funzionali VII e VIII restano così determinati:

qualifica funzionale VII: n. 840;
qualifica funzionale VIII: n. 1.088.

Art. 2.

Collocazione temporanea

1. Sino all'entrata in vigore della presente legge il personale che, per gli effetti dell'applicazione del primo comma dell'art. 33 dell'allegato alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 38, è inquadrato con decorrenza 1° ottobre 1990 in una qualifica diversa da quella precedentemente posseduta, resta collocato nella nuova qualifica anche in soprannumero rispetto al contingente di posti della qualifica stessa.

Art. 3.

Concorsi speciali

1. In sede di prima attuazione della deliberazione del consiglio regionale di ridefinizione delle figure professionali conseguente all'applicazione di quanto disposto dall'art. 33 della legge regionale 8 maggio 1990, n. 38, 160 posti della qualifica funzionale VII sono coperti mediante concorsi speciali in conformità a quanto previsto dall'art. 38 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 «Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale», quale prima ed unica attuazione di quest'ultima norma per la qualifica funzionale in questione; tali concorsi sono riservati ai dipendenti del ruolo della giunta regionale - amministrazione generale in possesso dei requisiti specificamente previsti, per la partecipazione ai concorsi speciali, dal citato art. 38.

2. Ai concorsi di cui al precedente comma si applica quanto disposto dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 11 aprile 1988, n. 14 «Modalità di svolgimento dei concorsi speciali per la VII qualifica funzionale».

3. Il personale di VII qualifica che, alla data di scadenza della presentazione delle domande per la partecipazione ai concorsi speciali indetti ai sensi del precedente primo comma, non sia in possesso del requisito di anzianità di servizio prescritto sarà ammesso a partecipare ad una successiva sessione dei concorsi stessi.

Art. 4.

Area informatica

1. I posti delle figure professionali dell'area informatica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII istituite con la deliberazione del consiglio regionale di cui al primo comma del precedente art. 3 sono coperti, in attuazione del secondo comma dell'art. 33 dell'allegato alla legge regionale 8 maggio 1990, n. 38, mediante concorsi interni le cui modalità di svolgimento sono definite nella medesima deliberazione del consiglio regionale.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziata negli stati di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1990 e successivi sui capitoli relativi al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 7 settembre 1992

GIOVENZANA

Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 agosto 1992 e vista dal commissario del governo con nota del 28 agosto 1992, prot. n. 20.202/1860.

92R0884

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 15 settembre 1992, n. 38.

Gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 100 del 17 settembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il presente regolamento

Art. 1.

Riferimenti generali

1. Nel territorio regionale è vietato detenere ed immettere in campo aperto il cinghiale (*Sus scrofa*) salvo quanto disposto dai seguenti commi.

2. Le Province possono autorizzare la detenzione del cinghiale per l'allevamento a scopo alimentare nei limiti delle direttive di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio controllato della caccia.

3. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite immissioni di cinghiali nei limiti e con le modalità stabilite dalle direttive, emanate a norma dell'art. 16 della legge regionale n. 20 del 1987.

4. Le immissioni di cinghiale sono comunque vietate negli areali prevalentemente destinati a coltivazioni intensive e dove sono funzionanti allevamenti suinicoli suscettibili di danneggiamento e nelle zone C così come classificate dalla Carta delle vocazioni faunistiche del territorio regionale di cui alla delibera consiliare n. 2646 del 5 marzo 1980.

5. La immissione di altre specie di ungulati in campo aperto è subordinata alla preventiva autorizzazione della Provincia territorialmente interessata, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).

Art. 2.

Comprensori omogenei e zone di caccia al cinghiale

1. Ogni Provincia, singolarmente o sentite le Province, adiacenti, con decreto del Presidente della Provincia maggiormente interessata territorialmente, sentiti l'INFS e le associazioni venatorie, professionali agricole e naturalistiche, individua i comprensori omogenei aventi caratteristiche ambientali omogenee dove la caccia al cinghiale è valutata compatibile a seguito dell'esame tecnico delle seguenti componenti eco-etologiche:

a) condizioni ambientali, valore trofico e capacità portante del territorio;

b) colture agro-forestali ed allevamenti suinicoli suscettibili di danneggiamento;

c) presenze di ungulati in essere o prevedibili a seguito degli incrementi programmati con il Piano faunistico provinciale; limiti di presenza delle specie di interesse gestionale valutati compatibili con le situazioni di cui alle lettere a) e b);

d) prevedibili conseguenze delle presenze compatibili programmate sugli insediamenti umani e sull'economia agro-forestale e predisposizione delle tecniche di protezione praticabili;

e) prevedibili costi gestionali riferiti ai servizi tecnici e di vigilanza, alla protezione preventiva delle colture ed alle indennità dovute per i danneggiamenti provocati dalla fauna selvatica.

2. Ogni comprensorio omogeneo è gestito dalla apposita Commissione tecnica a norma dell'art. 3.

3. La Provincia in ciascun comprensorio omogeneo, di concerto con la Commissione tecnica, individua:

a) le zone di caccia al cinghiale, tenendo conto delle esigenze di tutela delle altre specie di ungulati: cervi e caprioli in particolare;

b) i terreni agricoli e forestali con coltivazioni ed impianti che abbisognano di preventiva e o ricorrente protezione.

4. La Provincia provvede altresì alla istituzione o alla revisione della collocazione e della perimetrazione degli ambiti di protezione, per adeguare la struttura alle esigenze di salvaguardia dei nuovi insediamenti di ungulati e di altre specie di interesse gestionale.

5. La revisione della perimetrazione dei comprensori omogenei è effettuata a seguito di modificazioni dell'habitat che comportano consistenti alterazioni delle presenze faunistiche o variazioni della capacità portante compatibile.

6. Le Province provvedono alla individuazione dei comprensori omogenei ai sensi del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.

Commissione tecnica - Composizione e compiti

1. La Commissione tecnica per la caccia in ciascun comprensorio omogeneo di cui all'art. 2 è nominata dal Presidente della Giunta provinciale ed insediata entro i trenta giorni successivi all'individuazione di ciascun comprensorio omogeneo. La Commissione è costituita:

a) da rappresentanti delle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni venatorie riconosciute più rappresentative, presenti nel territorio, in misura rispettivamente del 30% dei componenti;

b) da rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale, in misura del 20%;

c) da rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati in misura del 20%.

Alle riunioni della Commissione partecipano altresì quattro rappresentanti delegati dai capisquadra di cui all'art. 6, con voto consultivo.

2. I componenti della Commissione tecnica rimangono in carica secondo quanto stabilito dall'art. 68 della legge regionale n. 20 del 1987. I rappresentanti dei capisquadra devono essere designati entro il mese di febbraio di ogni anno con le modalità indicate dalla Provincia.

3. La Commissione tecnica, per quanto al territorio di competenza, provvede ai seguenti compiti:

a) collabora con l'Amministrazione provinciale:

1) nella organizzazione dei censimenti;

2) nella specificazione degli impegni gestionali di cui le associazioni e gli organismi che vi sono rappresentati possono farsi carico, ai fini della gestione del cinghiale e delle altre specie animali di interesse gestionale anche nei terreni dove non è consentito l'esercizio venatorio o in località adiacenti al comprensorio omogeneo;

3) nella valutazione delle compatibilità delle presenze del cinghiale e di altre specie di ungulati con le situazioni produttive e le zoonosi presenti o in formazione;

4) nella valutazione quantitativa dei prelievi venatori compatibili con la conservazione del cinghiale in un rapporto equilibrato con le zoonosi presenti;

5) nella valutazione dei prelievi di selezione da programmare per la gestione tecnica degli altri ungulati presenti in regime di divieto di caccia;

6) nella determinazione del numero delle squadre organizzate di cui all'art. 6 ammesse nell'unità territoriale in ogni giornata di caccia.

b) stabilisce rapporti di collaborazione con gli Enti locali territorialmente interessati;

c) dà notizia ai residenti e per ogni Comune territorialmente interessato, nelle forme che ritiene più opportune ma comunque in modo chiaro e conoscibile, delle località e delle giornate in cui vengono effettuate le battute. La comunicazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima delle uscite;

d) cura la tenuta ed il riepilogo dei dati tecnici relativi alla gestione del cinghiale ed alle eventuali presenze degli altri ungulati, nonché la loro trasmissione alla Provincia entro il 15 marzo di ogni anno, unitamente al registro delle uscite di cui all'art. 8 ed alla previsione di spesa di cui all'art. 12;

e) partecipa, d'intesa con gli uffici forestali competenti, alla definizione degli impegni e degli interventi volontari di protezione civile e di tutela della fauna, durante le situazioni di emergenza provocate dall'incendio dei boschi o da altre calamità.

4. La Commissione tecnica in base alle zone di caccia di cui al comma 3 dell'art. 2, stabilisce il calendario delle battute nel primo mese di caccia al cinghiale, in ogni zona di caccia, in base al numero delle squadre ammesse, alla residenza della maggioranza dei componenti di ciascuna squadra e alle attività produttive in corso. Le successive assegnazioni delle zone di caccia avvengono mediante sorteggio. Delle assegnazioni compiute, la Commissione deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione provinciale per lo svolgimento delle funzioni di competenza.

5. Il coordinatore della Commissione tecnica partecipa altresì con il competente Servizio provinciale alla definizione degli interventi di selezione o di controllo da svolgere a tutela delle produzioni agro-forestali e degli allevamenti suinicoli nonché degli interventi di selezione finalizzata alla conservazione delle altre specie di ungulati in regime di divieto di caccia.

Art. 4.

Periodi e forme di caccia al cinghiale

1. La caccia al cinghiale è consentita secondo le prescrizioni del calendario venatorio regionale.

2. Al fine di evitare che l'esercizio venatorio al cinghiale disturbi le catture e le immissioni di selvaggina, le Province possono delimitare territori all'interno dei quali l'abbattimento del cinghiale è sospeso in una o più giornate comprese fra la data di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale ed il 31 gennaio successivo.

3. Nelle località comprese in zone di caccia dove, per le favorevoli condizioni ambientali, convergono cinghiale e beccaccia, l'orario di inizio dell'esercizio venatorio al cinghiale può essere ritardato dalla Provincia, su proposta del coordinatore della Commissione tecnica, oppure la caccia può essere programmata in giornate prefissate non consecutive.

4. La caccia al cinghiale è consentita nelle seguenti forme:

a) caccia in battuta, anche con l'ausilio dei cani, svolta dalle squadre organizzate di cui all'art. 6, in non più di tre giornate settimanali;

b) caccia individuale, svolta esclusivamente fuori dai comprensori omogenei e nel campo compreso fra la data di apertura della caccia al cinghiale e quella di chiusura alla selvaggina stanziale, in non più di tre giornate settimanali.

La Commissione tecnica stabilisce l'orario di inizio e di cessazione delle battute nei limiti stabiliti dal calendario venatorio ed il numero massimo di capi che possono essere abbattuti da ogni squadra in ogni giornata.

5. La caccia al capriolo (*Capreolus capreolus*), al cervo (*Cervus elaphus*), al daino (*Daina daina*), al muflone (*Ovis musimon*) è consentita esclusivamente per finalità di selezione programmata, secondo le prescrizioni integrative del calendario venatorio regionale indicate dalla Provincia territorialmente competente.

6. La Provincia autorizza alla caccia di selezione alle specie indicate al comma 5 persone in regola con le norme sull'esercizio venatorio e che abbiano partecipato ai corsi di formazione di cui al comma 2 dell'art. 15, rispettando una graduatoria di merito che tenga conto di particolari prestazioni quali uscite per censimenti, accompagnamenti, controllo sanitario e pasturazioni invernali.

7. La caccia al cinghiale può essere praticata anche dagli arcieri in regola con le norme dell'esercizio venatorio, esclusivamente da appostamento.

Art. 5.

Prelievi per esigenze gestionali

1. La Provincia per fare fronte ad accertati e consistenti danni provocati dal cinghiale alle attività produttive o alle altre specie di animali selvatici di interesse gestionale, anche nei periodi di sospensione dell'esercizio venatorio, ne autorizza la cattura per la successiva immissione in aree predeterminate o il controllo mediante appositi interventi tesi ad allontanare o ridurre le presenze sino ad ottenere la densità ottimale rapportata alla capacità portante del territorio.

2. I piani di abbattimento autorizzati dalla Provincia, sentito l'INFS, vengono svolti nel comprensorio omogeneo, compresi gli ambiti protetti, e nelle località circostanti, secondo le indicazioni della stessa, a cura della Commissione tecnica, mediante l'impiego delle guardie venatorie provinciali. Le Province possono altresì avvalersi di proprietari o conduttori indicati dalla Commissione muniti di licenza per l'esercizio venatorio che risiedono e operano nella località dove gli interventi devono essere compiuti nonché delle guardie forestali e comunali muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Provincia al coordinatore della Commissione e devono indicare i nominativi dei partecipanti.

3. Il controllo e la designazione delle persone per il prelievo selvatico spettano al titolare concessionario o suo delegato; gli operatori debbono rispondere alle caratteristiche di cui al comma 2.

4. Gli interventi vengono effettuati secondo gli orari indicati nella autorizzazione.

5. Gli interventi di controllo del cinghiale resi necessari da emergenze derivanti dalle urgenti necessità manifestatesi in località determinate, possono essere compiuti anche nelle ore notturne, su pasturazioni predisposte, con l'impiego di fonti luminose e con le armi di cui all'art. 9.

6. Il recupero degli animali feriti avviene senza limitazione di orario a norma dell'art. 8. Chi ha partecipato ai prelievi gestionali ha diritto di prelazione nell'acquisizione delle spoglie degli animali abbattuti quando non altrimenti destinate dall'Amministrazione provinciale.

7. Gli interventi gestionali di cui ai commi 1 e 2 e di recupero degli animali feriti compiuti negli ambiti protetti devono essere svolti, sotto la direzione delle autorità competenti, con le cautele tecniche necessarie e non arrecare danno alle zoocenosi presenti.

Art. 6.

Riconoscimento della squadra organizzata e nomina del caposquadra

1. Il riconoscimento della squadra e la nomina del caposquadra vengono proposte alla Provincia con apposito modulo, da inviarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, in duplice copia, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura di almeno tre componenti le cui firme devono essere autentiche. La domanda deve contenere:

a) il nominativo del caposquadra proposto e il suo curriculum;

b) i nominativi dei componenti la squadra, corredati da luogo e data di nascita, residenza ed indirizzo, numero della licenza di caccia e del tesserino regionale nonché dalle singole sottoscrizioni;

c) l'indicazione del comprensorio omogeneo dove la squadra organizzata intende impegnarsi nei successivi dodici mesi nelle attività gestionali e venatorie;

d) i nominativi dei componenti la squadra scelti come sostituti del caposquadra sino ad un massimo di 3.

2. Ogni cacciatore può far parte di una sola squadra organizzata e pertanto:

a) può sottoscrivere solamente una richiesta di riconoscimento di cui al comma 1;

b) ha diritto di partecipare solamente alle battute al cinghiale organizzate dal proprio caposquadra;

c) può partecipare alle battute di altre squadre, anche in altri comprensori omogenei, come invitato.

3. La squadra organizzata che opera all'interno dei «Territori per la gestione sociale della caccia» (TGSC) è composta esclusivamente da cacciatori in possesso del tesserino regionale di accesso, in corso di validità.

4. La squadra organizzata che opera esclusivamente all'interno di una azienda faunistico-venatoria è autorizzata dal titolare o da un suo delegato e fugge da caposquadra il titolare o un suo delegato.

5. La Provincia nomina il caposquadra, certifica la costituzione della squadra organizzata ed indica il comprensorio omogeneo dove la squadra deve operare, mediante restituzione della copia della domanda, controfirmata dall'Assessore provinciale competente o da un suo delegato, entro il 15 febbraio di ogni anno.

6. Non può essere proposto per la nomina a caposquadra chi abbia compiuto le infrazioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nei cinque anni precedenti.

7. La Provincia trasmette ad ogni caposquadra, unitamente alla certificazione di cui al comma 5, il «Registro della caccia al cinghiale», costituito da tante schede quante sono le prevedibili uscite, vidimate a cura del settore provinciale competente. In ogni scheda, con copia, devono essere iscritti in ordine alfabetico tutti i componenti della squadra.

Art. 7.

Autorizzazioni all'esercizio venatorio al cinghiale

1. Le battute di caccia al cinghiale possono essere effettuate esclusivamente da cacciatori organizzati in squadre riconosciute dalla Provincia.

2. Il numero massimo di squadre organizzate ammesse in ogni comprensorio omogeneo viene stabilito dall'Amministrazione provinciale d'intesa con la Commissione tecnica.

3. La scelta delle squadre da assegnare ad ogni comprensorio omogeneo viene compiuta dando priorità alle squadre composte da cacciatori che risiedono nel comprensorio omogeneo ed all'ordine di presentazione delle richieste. Deve essere comunque garantita la presenza di cacciatori forestieri fino a un massimo del 20% dei componenti la squadra.

4. Ogni squadra organizzata deve essere composta da almeno 30 cacciatori. Essa opera in battuta con almeno 15 cacciatori.

5. Possono partecipare alla battuta, oltre ai componenti della squadra organizzata, altri cacciatori sino ad un massimo di 5 invitati su proposta del caposquadra, sentiti i componenti stessi.

Art. 8.

Compiti del caposquadra

1. Il caposquadra ha la direzione tecnica della squadra organizzata.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni il caposquadra deve essere in possesso della seguente documentazione ed esibirla, se richiesta, al personale incaricato della vigilanza:

a) copia della proposta di riconoscimento della squadra organizzata e di nomina del caposquadra, ratificata dalla Provincia;

b) autorizzazione alla battuta nella zona di caccia di cui al comma 4 dell'art. 3;

c) scheda giornaliera della battuta.

3. Prima dell'inizio della battuta il caposquadra o il suo sostituto indica sulla scheda i nominativi dei componenti la squadra partecipanti e degli invitati, la zona di caccia assegnata e gli altri riferimenti richiesti.

4. Al termine della giornata il caposquadra o il suo sostituto completa la scheda giornaliera con l'indicazione degli animali di interesse gestionale rilevati, dei cinghiali abbattuti o feriti, degli eventuali incidenti accaduti. Copia della scheda viene consegnata o trasmessa al coordinatore della Commissione tecnica del comprensorio omogeneo entro i sette giorni successivi.

5. Il caposquadra è tenuto a riconsegnare al coordinatore della Commissione tecnica il registro delle battute entro il 15 febbraio di ogni anno. Il mancato adempimento è soggetto alla segnalazione di cui al comma 4 dell'art. 16.

6. Il caposquadra o il suo sostituto, qualora venga a conoscenza che un membro della squadra abbia abbattuto un ungulato o altra specie protetta durante la battuta, è tenuto a darne immediato avviso al Servizio di vigilanza della Provincia. Qualora venga accertata l'omessa denuncia il caposquadra è soggetto alla segnalazione di cui al comma 4 dell'art. 16.

7. Il caposquadra al termine della battuta organizza la ricerca degli animali feriti.

8. La ricerca ed il recupero degli animali feriti vengono affidati a uno dei conduttori abilitati a norma dell'art. 15 con l'impiego del cane da traccia. Le operazioni conseguenti vengono svolte anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti e nelle aziende faunistico-venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione dell'Amministrazione provinciale competente o del titolare dell'azienda faunistico-venatoria.

9. Il conduttore incaricato, a recupero compiuto, fornisce al caposquadra per l'annotazione sulla scheda della battuta, i dati seguenti: numero degli animali ritrovati, distanza percorsa, località del ritrovamento, stato di ogni animale.

Art. 9.

Armi consentite

1. La caccia al cinghiale è consentita:

a) con fucile a canna liscia e con l'uso di cartuccia a palla unica non superiore al calibro 12;

b) con la carabina a canna ad anima rigata di calibro di mm. 7 o 270 millesimi di pollice. Con arma di calibro compreso fra 19 e 17 mm. è obbligatorio l'uso di cartucce con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

2. Ai cacciatori è vietato portare cartucce a munizione spezzata.

3. I conduttori dei cani possono essere autorizzati dal caposquadra a portare fucili caricati con cartucce a salve.

4. I partecipanti alla battuta possono tenere l'arma fuori del fodero per raggiungere le poste o le località dove liberare la muta. Durante il tragitto, e comunque sempre prima dell'inizio e dopo la fine della battuta, le armi devono essere tenute scariche.

5. Durante la caccia al cinghiale è vietato l'uso di qualsiasi mezzo fuori strada per scovare o inseguire il selvatico. È consentito il trasporto degli animali abbattuti.

6. Durante la battuta è altresì vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica che non servano per i collegamenti organizzativi fra i conduttori dei cani ed i capiposta.

7. Gli interventi di selezione sono consentiti esclusivamente con fucili a canna rigata di calibro minimo di millimetri 7 o 270 millesimi di pollice con cannocchiale. Sono rigorosamente escluse cartucce per armi corte.

Art. 10.

Segnalazione degli abbattimenti

1. Il cacciatore che abbatte un cinghiale deve annotarlo sul proprio tesserino regionale. Quando esercita la caccia individuale deve altresì darne comunicazione con raccomandata a.r. alla Amministrazione provinciale competente per territorio entro il termine di dieci giorni.

2. Il caposquadra o il suo sostituto a compimento dell'uscita annota sul registro delle battute, accanto al nome dei partecipanti, i cinghiali rispettivamente abbattuti. Deve inoltre annotare il sesso, il peso dell'animale «a vuoto» (privato di stomaco, intestini, reni, fegato, polmoni e cuore) e la località dell'abbattimento.

3. Il caposquadra o il suo sostituto dovrà inoltre fornire all'Amministrazione provinciale ogni dato da questa richiesto e relativo ai cinghiali abbattuti.

4. Il caposquadra o il cacciatore che ha abbattuto il cinghiale deve consegnare alla Provincia, se da questa richiesta preventivamente, la mandibola del cinghiale abbattuto, conservando le zanne, quando lo ritenga. La Provincia provvederà alla restituzione della mandibola non appena esaurite le valutazioni del caso.

Art. 11.

Interventi di tutela nel demanio regionale

1. Per far fronte agli ingenti danni, provocati dai cinghiali al patrimonio forestale, alle produzioni agricole, alla flora e alla fauna rilevati nei terreni del demanio regionale ed adiacenti, ricompresi nei TGSC, è autorizzata la caccia al cinghiale.

2. La Provincia in accordo con l'Azienda regionale delle foreste e con il Comitato provinciale TGSC, sentita la Commissione tecnica interessata, approva uno specifico programma di interventi.

3. La conduzione tecnica dei prelievi è affidata al Comitato locale dei TGSC.

4. Nei TGSC costituiti nella maggior parte da terreni del demanio regionale, l'accesso è prioritariamente permesso ai cacciatori residenti nei Comuni territorialmente interessati, componenti le squadre organizzate di cui all'art. 6, nel rispetto della parità di diritti di tutti i cacciatori aderenti.

Art. 12.

Gestione economica dei comprensori omogenei Salvaguardia delle coltivazioni

1. Il coordinatore della Commissione tecnica propone alla Provincia ed al Comitato di coordinamento provinciale dei TGSC la previsione delle spese di gestione dei comprensori omogenei entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto delle disponibilità comunicate dai due organismi entro il mese di febbraio di ogni anno.

2. L'entità dell'impegno della Provincia e degli organismi dei TGSC è rapportata alla estensione della superficie degli ambiti territoriali di competenza. Gli oneri di gestione comprendono le spese per la tutela preventiva delle coltivazioni e degli impianti agro-forestali nonché le indennità dovute a seguito di danni provocati dalla fauna selvatica.

3. Le spese di gestione autorizzate dalla Provincia e non finanziate con i contributi assegnati, vengono sostenute con quote di partecipazione dei TGSC e con prestazioni individuali volontarie dei cacciatori componenti le squadre. Il limite massimo delle quote e la valutazione preventiva delle prestazioni vengono annualmente stabiliti entro il 31 dicembre dalla Provincia d'intesa con la Commissione tecnica.

4. I proprietari ed i conduttori dei terreni compresi in un comprensorio omogeneo sono tenuti a segnalare entro il 31 ottobre di ogni anno al coordinatore della Commissione tecnica, anche a mezzo del personale di vigilanza, le colture ed i nuovi impianti suscettibili di grave danneggiamento da parte del cinghiale e degli altri ungulati, per consentire alla Commissione stessa di predisporre le misure di controllo e di protezione.

5. I proprietari o conduttori di terreni con coltivazioni suscettibili di danneggiamento rilevante, anche in località adiacenti ai comprensori omogenei, sono tenuti a segnalare immediatamente la presenza dei cinghiali onde consentire i necessari interventi di controllo a norma dell'art. 5.

6. La Provincia e il Comitato di coordinamento provinciale dei TGSC, secondo le rispettive competenze territoriali, provvedono alla liquidazione dei danni arrecati entro novanta giorni dalla richiesta con i fondi di cui al comma 1.

7. Nelle aziende faunistico-venatorie la valutazione e l'indennizzo dei danni provocati dai cinghiali alle produzioni agricole sono di competenza ed a carico del titolare dell'azienda.

Art. 13.

Servizio ed addestramento dei cani da traccia o da caccia

1. Le squadre organizzate di cui all'art. 6 sono tenute ad impiegare cani da seguita addestrati preferibilmente alla sola ricerca del cinghiale al fine di non arrecare danno alle altre specie di ungulati presenti nel comprensorio omogeneo.

2. La Provincia può autorizzare l'istituzione di campi recintati aventi una estensione compresa fra i 3 e i 15 Ha., dove la preparazione dei cani, su cinghiali maschi viene consentita durante tutto l'anno, con esclusione del periodo stabilito dal calendario venatorio regionale per l'addestramento dei cani nonché del periodo previsto per la caccia alla selvaggina stanziale.

3. La Commissione tecnica promuove la disponibilità in ogni comprensorio omogeneo, per il recupero dei cinghiali feriti, di almeno un cane da traccia durante tutta l'annata. I cani da traccia, ogni due anni, devono sostenere idonee prove di lavoro, organizzate a cura della Commissione tecnica presieduta da un delegato dell'Ente nazionale cinofilia italiano (ENCI).

4. All'addestramento di cui al comma 1 devono essere stati sottoposti i cani impiegati nelle operazioni di interesse gestionale di cui all'art. 5, a partire dalla seconda stagione successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14.

Dati tecnici di interesse regionale

1. Le Province trasmettono al Comitato tecnico regionale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 20 del 1987, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sulla gestione faunistica di ciascun comprensorio omogeneo, corredata da valutazioni tecnico-economiche sui seguenti elementi:

- andamento delle presenze del cinghiale, degli altri ungulati e delle specie di fauna di interesse venatorio ed ambientale;
- abbattimenti compiuti;
- danni rilevati ed indennizzi liquidati,
- numero dei cacciatori partecipanti ed attività gestionali svolte;
- numero di cacciatori partecipanti alle battute;
- oneri finanziari complessivamente sostenuti;
- previsioni di carattere ambientale e socio-economiche.

Art. 15.

Corsi di formazione e di aggiornamento

1. A partire dalla seconda stagione venatoria successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, ogni cacciatore, per poter esercitare la caccia al cinghiale e partecipare ai prelievi di controllo nel territorio regionale, dovrà aver frequentato un corso di preparazione tecnica di almeno sei lezioni, con frequenza obbligatoria di cinque, promosso a cura dell'Amministrazione della provincia di residenza, secondo programmi predisposti, sentito l'INFS. Sono esentati i cacciatori già iscritti nelle squadre organizzate nel biennio precedente.

2. Per le altre specie di ungulati, cervo, capriolo, daino, mulfone, per le quali la caccia ed il controllo si esercitano solo attraverso il prelievo selezionato, l'Amministrazione provinciale provvede ad appositi corsi per la formazione di personale abilitato ai prelievi e ai censimenti. Coloro che sono rilevati idonei sono autorizzati dall'Amministrazione stessa agli interventi selettivi previsti dalla gestione dei comprensori omogenei.

3. L'Amministrazione provinciale promuove inoltre, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, corsi di formazione e aggiornamento specifici per i caposquadra e i loro sostituti; per i conduttori dei cani da traccia; per il personale tecnico impegnato nella gestione faunistica dei comprensori omogenei dove sono presenti il cinghiale ed altre specie di ungulati.

4. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento i cacciatori residenti in altre regioni che intendono praticare la caccia al cinghiale in Emilia-Romagna, devono dimostrare di aver partecipato ai corsi di cui ai commi precedenti o a corsi equivalenti, promossi dalle altre regioni, od essere nelle condizioni di esercizio della caccia al cinghiale corrispondenti a quelle che determinano l'esenzione di cui al comma 1.

5. La partecipazione ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 obbliga al rimborso delle spese di organizzazione preventivamente indicate a cura della Provincia, d'intesa con le associazioni venatorie interessate.

Art. 16.

Divieti e sanzioni

1. È fatto divieto all'interno delle zone di caccia, durante il periodo di esercizio venatorio, di accendere fuochi, spargere sostanze repellenti (sangue, creolina, essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. È altresì vietato ai cacciatori di collocarsi nelle poste o nelle adiacenze in orari diversi da quelli indicati con il calendario venatorio.

2. Per le violazioni delle prescrizioni e dei divieti di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica onoterma e per il prelievo venatorio.

3. Per le infrazioni compiute in terreni compresi nei TGSC, il Comitato regionale commina la sospensione del diritto dei cacciatori aderenti ad essere compresi in squadre organizzate che operano nei terreni che vi sono inclusi.

4. Le infrazioni compiute dal caposquadra o dal suo sostituto determinano, oltre alla sanzione amministrativa prevista dalla legislazione vigente, la segnalazione alla Provincia e la conseguente sospensione per un periodo di cinque anni.

5. Le infrazioni imputabili al comportamento collettivo della squadra determinano la revoca del riconoscimento della squadra stessa e la conseguente sospensione per un periodo di cinque anni.

6. Il mancato adempimento dei compiti attribuiti al caposquadra viene sottoposto alla valutazione della Commissione tecnica per iniziativa dell'Amministrazione provinciale competente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Il riconoscimento di tali inadempimenti comporta la revoca della nomina a caposquadra e la conseguente sospensione per un periodo di cinque anni.

Art. 17.

Funzioni delegate al Circondario di Rimini

1. Il Circondario di Rimini esercita, nei territori di sua competenza, le funzioni attribuite alla Provincia.

Art. 18.

Norme finali e transitorie

1. In caso di inerzia degli organismi a cui è attribuita la funzione di indicare propri rappresentanti a norma del comma 1 dell'art. 3, la Provincia provvede alla costituzione della Commissione tecnica nominando i rappresentanti designati.

2. La Regione, tramite il Comitato tecnico regionale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 20 del 1987, e le Province provvedono a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile per la programmazione e la gestione faunistico-venatorio particolarmente riferiti agli ungulati ed alle altre specie di mammiferi ed uccelli che hanno il loro habitat naturale nell'alto appennino emiliano-romagnolo.

3. Il Regolamento regionale 29 ottobre 1982, n. 48, concernente la caccia al cinghiale, è abrogato.

4. Per la stagione venatoria 1992-93, i compiti attribuiti dal presente regolamento alla Commissione tecnica di cui all'art. 3 sono svolti dall'Amministrazione provinciale competente. Tali compiti sono limitati alla predisposizione e allo svolgimento dei programmi relativi all'attività venatoria al cinghiale.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bologna, 15 settembre 1992

BOSELLI

92R0882

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 18 agosto 1992, n. 33.

Riordinamento delle organizzazioni turistiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 1° settembre 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica preposta allo sviluppo della promozione turistica, che si articola nelle seguenti strutture:

- a) azienda provinciale per la promozione turistica;
- b) associazioni turistiche;
- c) consorzi turistici.

Capo I

AZIENDA PROVINCIALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA

Art. 2.

Denominazione

1. L'Azienda speciale denominata «Ufficio provinciale per il turismo», in seguito denominata Azienda, istituita con l'art. 37 della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, assume la denominazione «Alto Adige Promozione Turismo».

Art. 3.

Compiti

1. L'Azienda promuove ed incentiva il movimento turistico nella provincia, e a tal fine:

- a) svolge attività di promozione, di propaganda e di pubblicità turistica in Italia ed all'estero, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278;
- b) svolge attività di partecipazione, a scopi di promozione turistica, a fiere, mostre, rassegne o convegni;
- c) effettua studi, rilievi e ricerche, per l'organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche provinciali;

d) coordina la propaganda e le manifestazioni di interesse turistico, nonché le attività delle organizzazioni turistiche disciplinate dalla presente legge, instaurando anche un'attività di consulenza;

e) promuove la partecipazione al processo promozionale di ogni altro ente ed organizzazione, pubblici e privati, diversi da quelli indicati nella lettera d), allo scopo di affermare un'immagine unitaria dell'Alto Adige e per stimolare la propensione dell'utenza turistica verso l'intero territorio;

f) offre assistenza ai turisti;

g) svolge ogni altro compito ad essa demandato dalla competente ripartizione provinciale.

Art. 4.

Mezzi strumentali

1. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Azienda:

- a) provvede con beni, attrezzature e materiali assegnati dalla Giunta provinciale;
- b) utilizza i beni e le attrezzature di enti, di privati e di imprese mediante apposite convenzioni;
- c) si avvale del personale assegnato dalla Giunta provinciale;
- d) può assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato e per compiti specifici, commisurando il compenso alla qualità ed alla quantità della prestazione;
- e) può stipulare convenzioni per studi, rilievi e ricerche, nonché contratti d'opera con consulenti esperti del settore;
- f) amministra i fondi assegnati dalla Giunta provinciale, nonché le altre erogazioni provenienti da enti o istituzioni pubbliche o private.

2. I beni mobili ed immobili messi a disposizione dell'Azienda sono amministrati direttamente dalla Provincia.

3. Le spese relative al personale sono poste a carico del bilancio provinciale.

Art. 5.

Organi

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il comitato tecnico;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione

1. L'Azienda è retta da un consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale, ed è composto da:

- a) l'assessore provinciale al quale è affidata la materia del turismo, che lo presiede;
- b) il presidente o altro rappresentante della federazione provinciale più rappresentativa delle organizzazioni turistiche;
- c) il presidente di un consorzio turistico di cui all'art. 19, proposto dall'assemblea di cui all'art. 20, comma 4;
- d) il presidente ed un altro rappresentante dell'associazione provinciale più rappresentativa degli albergatori e pubblici esercenti;
- e) il presidente o altro rappresentante dell'associazione provinciale più rappresentativa degli affittacamere;
- f) un rappresentante degli operatori agrituristici designato dall'associazione provinciale più rappresentativa dei coltivatori diretti;
- g) il presidente o altro rappresentante dell'associazione provinciale più rappresentativa dei direttori delle organizzazioni turistiche;
- h) da tre a sei esperti proposti dall'assessore provinciale competente, di cui uno scelto fra i nominativi proposti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

2. Il presidente designa un componente del consiglio di amministrazione a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

3. Partecipa alle riunioni, con funzioni consultive, il dirigente dell'Azienda. Funge da segretario un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

4. La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Il consiglio stesso decide a maggioranza dei presenti.

6. Ai membri del consiglio di amministrazione sono corrisposte, in quanto spettino, le indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6.

Art. 7.

Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione emana le direttive per lo svolgimento dei compiti dell'Azienda e ne controlla l'attuazione.

2. Al consiglio di amministrazione spetta inoltre di deliberare:

- a) i programmi annuali di attività;
- b) i bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
- c) l'approvazione dei rendiconti periodici concernenti le somme erogate dai funzionari delegati di cui all'art. 13.

3. Il consiglio è organo consultivo della Giunta provinciale in materia di turismo ed industria alberghiera.

Art. 8.

Comitato tecnico

1. Il consiglio di amministrazione può costituire nel suo seno un comitato tecnico composto dal presidente e da due a quattro componenti del consiglio stesso, di cui almeno un rappresentante delle organizzazioni turistiche. Il comitato svolge i compiti delegatigli dal consiglio medesimo.

2. Al comitato tecnico sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6.

Art. 9.

Il presidente

1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Azienda, e:

- a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- b) impegna e ordina le spese;
- c) stipula contratti in nome e per conto dell'Azienda;
- d) emana gli altri atti occorrenti al regolare e proficuo funzionamento dell'Azienda;
- e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico.

2. Il presidente adotta, inoltre, nei casi di urgenza e di necessità, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella prima seduta successiva, nonché tutti i provvedimenti non espressamente attribuiti alla competenza del consiglio o del comitato tecnico.

Art. 10.

Il collegio dei revisori dei conti

1. La gestione finanziaria dell'Azienda è soggetta al riscontro di un collegio di revisori composto da un magistrato della Corte dei conti con funzione di presidente, da un esperto iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, designato dal Consiglio provinciale su proposta della minoranza politica, e da un funzionario dell'Amministrazione provinciale.

2. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta provinciale per la stessa durata in carica del consiglio di amministrazione.

3. Il collegio compie tutte le verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria ed al termine dell'esercizio fa una relazione sul rendiconto.

4. Ai membri del collegio dei revisori sono corrisposte, in quanto spettino, le stesse indennità previste per i membri del consiglio di amministrazione.

5. Ai membri del collegio dei revisori spetta, inoltre, un'indennità di carica che viene fissata dalla Giunta provinciale, nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 11.

Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Azienda coincide con l'anno solare.

2. Entro il 30 novembre di ciascun esercizio, il bilancio preventivo per l'esercizio successivo è inviato per l'approvazione alla Giunta provinciale.

3. Il bilancio è articolato in capitoli corrispondenti al programma di attività.

4. Il rendiconto è inviato per l'approvazione alla Giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo. L'eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo deve essere applicato al bilancio di previsione dell'Azienda.

5. L'Azienda si avvale del tesoriere provinciale.

Art. 12.

Le entrate dell'Azienda

1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:

- a) il contributo provinciale annuo di finanziamento, la cui misura viene stabilita, per ogni esercizio, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio provinciale;
- b) qualunque introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda.

Art. 13.

Spese dell'Azienda

1. Tutti i servizi comportanti acquisti, forniture, affitti, trasporti e altre prestazioni che riguardano i compiti istituzionali dell'Azienda possono venire eseguiti in economia tramite funzionari delegati, entro i limiti deliberati dagli organi.

2. Nell'ambito dei fondi stanziati sui singoli capitoli del bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione, e sulla base del programma di attività e di previsioni di spesa, anche di massima, i funzionari delegati provvedono sotto la loro diretta responsabilità all'esecuzione in economia dei servizi di cui al comma 1.

3. Ove le previsioni di spesa di cui al comma 2 siano di massima, il consiglio di amministrazione fissa l'importo massimo per ogni singola spesa effettuabile dai funzionari delegati. Le spese eccedenti tale limite di importo devono essere preventivamente autorizzate dal presidente del consiglio di amministrazione.

4. Il pagamento delle spese dell'Azienda viene disposto:

- a) con mandati diretti;
- b) con aperture di credito autorizzate dal consiglio di amministrazione presso la tesoreria, alle quali si provvede mediante ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati.

5. Le aperture di credito possono essere disposte senza limiti di importo, ma non possono superare la disponibilità dello stanziamento dei singoli capitoli di bilancio.

6. Gli ordini di accreditamento sono firmati dal presidente del consiglio di amministrazione o da un suo delegato e dal dirigente dell'Azienda o da un suo sostituto nominato dal consiglio di amministrazione. Detti ordini di accreditamento devono indicare la somma che può essere prelevata dal funzionario delegato mediante emissione di buoni in proprio favore per i pagamenti in contanti, e quella che deve essere utilizzata mediante emissione di ordinativi a favore dei creditori.

7. Ogni semestre, e in ogni caso al termine dell'esercizio o quando cessino le sue facoltà e anche quando ad esso subentri altro funzionario, il funzionario delegato deve sottoporre all'esame e all'approvazione del consiglio di amministrazione il conto delle somme erogate insieme con i documenti giustificativi.

8. Per quanto non previsto dal presente capo si osservano, in quanto applicabili, le vigenti norme provinciali in materia di bilancio e di contabilità.

Art. 14.

Il dirigente dell'Azienda

1. Dirigente dell'Azienda è il direttore della ripartizione provinciale competente in materia di turismo.

2. Il dirigente:

a) predispone il progetto di programma di attività da sottoporre al consiglio di amministrazione;

b) predispone il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo;

c) dirige e coordina l'attività dell'Azienda secondo il relativo programma;

d) stipula contratti in nome e per conto dell'Azienda, in quanto delegato dal presidente;

e) firma, insieme con il presidente, i mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento, nonché le reversali d'incasso e provvede alla liquidazione delle spese sui singoli capitoli del bilancio.

Capo II

ASSOCIAZIONI TURISTICHE

Art. 15.

Finalità e compiti dell'associazione

1. Sono associazioni turistiche le associazioni non aventi fini di lucro, costituite a livello locale con lo scopo di promuovere ed incrementare il turismo nella zona di loro competenza. In particolare esse provvedono a:

a) istituire servizi di informazione e di assistenza turistica, ivi comprese la mediazione e prenotazione di servizi turistici. Alle associazioni turistiche è consentita l'attività inerente la prenotazione di soggiorni, anche con prestazioni accessorie, senza apposita autorizzazione amministrativa, purché tale attività sia limitata al proprio ambito di competenza;

b) promuovere e attuare in ambito locale manifestazioni, spettacoli ed altre iniziative di prevalente interesse turistico;

c) realizzare, preferibilmente in collaborazione con altre organizzazioni turistiche, iniziative di marketing turistico;

d) valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;

e) promuovere e gestire impianti e servizi di prevalente interesse turistico;

f) collaborare con l'Azienda per la realizzazione di studi, rilevazioni e ricerche turistiche;

g) svolgere le funzioni delegate dalla Provincia o dal comune competente.

Art. 16.

Iscrizione nell'elenco e cancellazione

1. Le associazioni turistiche sono iscritte in apposito elenco tenuto presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo, a condizione che:

a) la zona di competenza dell'associazione turistica comprenda, di regola, l'intero territorio di un comune;

b) l'adesione all'associazione sia aperta a tutti gli interessati al turismo della zona;

c) l'associazione adotti uno statuto che si conformi ai principi stabiliti con regolamento di esecuzione;

d) le entrate costituite da quote associative ed altri contributi obbligatori previsti dallo statuto, nonché dai proventi di eventuali imposte e tasse turistiche, siano adeguate al raggiungimento degli scopi statutari;

e) l'associazione, qualora abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata, disponda di una sede centrale convenientemente attrezzata, con facoltà di istituire uffici di informazione distaccati;

f) l'associazione adotti la denominazione «associazione turistica» con l'aggiunta del nome del comune o della zona in cui intende operare; ulteriori aggiunte devono essere autorizzate dall'assessore competente.

2. In un medesimo ambito territoriale può essere iscritta nell'elenco una sola associazione turistica od operare una sola azienda di cui all'art. 23.

3. L'assessore provinciale competente, qualora accerti la mancanza di una delle condizioni di cui al comma 1, l'inosservanza dello statuto o una persistente inerzia, dispone, con provvedimento motivato, la cancellazione dell'associazione turistica dall'elenco. Contro tale provvedimento può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

4. Lo statuto delle associazioni turistiche deve contenere norme che prevedano, in caso di scioglimento dell'associazione o di cancellazione della stessa dall'elenco, la destinazione dei beni al comune competente per territorio, il quale li deve devolvere all'ente turistico che eventualmente succederà.

Art. 17.

Domanda per l'iscrizione

1. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, le associazioni turistiche presentano istanza alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, corredata da:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) bilancio preventivo con programma di attività;

c) elenco nominativo dei soci e dei componenti degli organi sociali.

2. L'iscrizione nell'elenco è disposta con decreto dell'assessore provinciale competente, sentito il comune nel cui territorio opera l'associazione.

3. Le variazioni dello statuto sono comunicate entro quindici giorni alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, che ne verifica la conformità ai principi fissati nel regolamento; le variazioni nelle cariche sociali sono comunicate entro il medesimo termine.

Art. 18.

Bilanci

1. Le associazioni turistiche inviano annualmente entro il 30 novembre il programma di attività e copia del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo, ed entro il 30 giugno copia del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente, alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo.

2. La ripartizione provinciale può richiedere ulteriore documentazione ed in caso di accertate o presunte irregolarità effettuare gli opportuni controlli.

Capo III

CONSORZI TURISTICI

Art. 19.

Finalità e compiti

1. Per ottenere una maggiore efficienza nello svolgimento delle attività promozionali, la Provincia promuove e favorisce la costituzione di consorzi sovracomunali tra le organizzazioni turistiche operanti in ambiti con caratteristiche turistiche possibilmente omogenee.

2. A tali consorzi è affidata l'attività di marketing turistico che può essere svolta con maggiore efficienza ed economicità a livello sovracomunale. I consorzi curano le manifestazioni sovracomunali di prevalente interesse turistico e possono svolgere attività di mediazione e prenotazione di servizi turistici. Ai consorzi turistici è consentita l'attività inerente la prenotazione di soggiorni, anche con prestazioni accessorie, senza apposita autorizzazione amministrativa, purché tale attività sia limitata al proprio ambito di competenza.

Art. 20.

Costituzione dei consorzi

1. I consorzi di cui all'art. 19 possono costituirsi sotto forma di associazione o di società cooperativa.

2. Possono partecipare ai consorzi turistici le organizzazioni turistiche locali disciplinate dalla presente legge, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori privati gestori di infrastrutture e servizi turistici.

3. Lo statuto dei consorzi deve prevedere la possibilità di associarsi per ogni associazione turistica iscritta nell'elenco e per ogni azienda di cui all'art. 23, operanti nell'ambito territoriale che costituisce una zona turisticamente omogenea.

4. I presidenti dei consorzi turistici si costituiscono in assemblea almeno una volta all'anno per la discussione di problemi e progetti turistici, nonché per il coordinamento dell'attività tra i consorzi.

Art. 21.

Elenco dei consorzi turistici e modalità di iscrizione

1. È istituito presso la ripartizione provinciale competente in materia di turismo l'elenco provinciale dei consorzi turistici.

2. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco i consorzi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica privata ed adottato uno statuto, che si conformi ai principi approvati con regolamento di esecuzione, con il quale saranno stabiliti altri requisiti. I consorzi turistici devono obbligarsi ad incaricare un direttore che si occupi prevalentemente della gestione del consorzio.

3. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco, i consorzi presentano istanza alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, corredata da:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) bilancio preventivo con programma di attività;
- c) elenco nominativo dei soci e dei componenti degli organi sociali.

4. L'iscrizione all'elenco è disposta con decreto dell'assessore provinciale competente.

5. Le variazioni dello statuto sono comunicate entro quindici giorni alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo, che ne verifica la conformità ai principi fissati nel regolamento; le variazioni nelle cariche sociali sono comunicate entro il medesimo termine.

6. L'assessore provinciale competente, qualora accerti la mancanza di requisiti stabiliti con il regolamento di esecuzione, l'inosservanza dello statuto o una persistente inerzia, dispone la cancellazione del consorzio turistico dall'elenco. Contro tale provvedimento può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Art. 22.

Bilanci

1. I consorzi turistici devono inviare annualmente entro il 30 novembre il programma di attività e copia del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo, ed entro il 30 giugno copia del conto consuntivo dell'anno finanziario precedente, alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo.

2. La ripartizione provinciale può richiedere ulteriore documentazione ed in caso di accertate o presunte irregolarità effettuare gli opportuni controlli.

*Capo IV*TRASFORMAZIONE DELLE AZIENDE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO
E DELLE AZIENDE DI SOGGIORNO E TURISMO

Art. 23.

Trasformazione

1. Le aziende di cura, soggiorno e turismo, o di soggiorno e turismo esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasformate in associazioni turistiche disciplinate dalle disposizioni di cui al capo II, con l'attribuzione alle stesse della personalità giuridica di diritto privato.

2. Le aziende di cura, soggiorno e turismo o di soggiorno e turismo esistenti, sono estinte a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene disposta l'iscrizione dell'associazione turistica subentrante nell'elenco di cui all'art. 16, previo riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

3. Le aziende di cura, soggiorno e turismo o di soggiorno e turismo, esistenti in ambiti con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge fanno istanza intesa alla conservazione della personalità giuridica di diritto pubblico, continuano ad essere disciplinate dal Capo I della legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, modificato dall'art. I della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44.

4. Alle aziende di cui al comma 3 è data facoltà di chiedere, con il voto della maggioranza assoluta dei membri del consiglio di amministrazione, in qualsiasi momento la trasformazione ai sensi del comma 1.

5. Alle aziende di cui al comma 3 è consentita l'attività inerente la prenotazione di soggiorni, anche con prestazioni accessorie, senza apposita autorizzazione amministrativa, purché tale attività sia limitata al proprio ambito di competenza.

Art. 24.

Nomina del commissario

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale nomina, per ciascuna delle aziende di cui all'art. 23, comma 1, un commissario e sceglie il consiglio di amministrazione delle aziende stesse.

2. Il mandato del commissario scade con il passaggio delle consegne di cui al comma 3.

3. Spetta al commissario esercitare i compiti di cui agli articoli 6 ed 8 — quest'ultimo modificato dall'art. I della legge provinciale n. 44/1978 — della legge provinciale n. 41/1976, con mandato di provvedere ad ogni adempimento patrimoniale e fiscale e di qualsiasi altra natura connesso con la gestione dell'azienda fino alle consegne agli organi dell'associazione subentrante. Spetta inoltre al commissario la definizione dei procedimenti inerenti al subentro dell'associazione turistica nei rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende trasformate. In particolare egli provvede alla riscossione delle entrate accertate ed al pagamento delle spese impegnate, a redigere un elenco dei beni mobili ed immobili dell'azienda, ad approntare ed approvare il rendiconto dell'esercizio in corso, nonché a tutti gli altri adempimenti connessi alla trasformazione dell'azienda in associazione turistica, ai sensi dell'art. 23, comma 1.

Art. 25.

Personale

1. Il personale di ruolo delle aziende di cui al comma 1 dell'art. 23, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla data di soppressione dell'azienda è trasferito alle dipendenze dell'associazione turistica territorialmente subentrante.

2. Nel caso di azienda trasformata, il cui ambito territoriale di competenza sia stato assorbito da più di una associazione, all'assegnazione del relativo personale alle associazioni subentranti provvede la Giunta provinciale.

3. Al personale trasferito deve essere comunque assicurato un trattamento economico di importo pari a quello in godimento.

4. Il personale trasferito può optare, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, per il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

5. L'iscrizione delle associazioni turistiche di cui al comma 1 dell'art. 23 nell'elenco previsto dall'art. 16, è effettuata a condizione che l'associazione si obblighi a continuare l'attività avvalendosi del personale trasferito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 26.

Patrimonio

1. Le associazioni turistiche che succedono alle aziende ai sensi del comma 1 dell'art. 23, subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende. In particolare ad esse è trasferita la titolarità dei beni mobili ed immobili.

2. Nel caso di azienda trasformata, il cui ambito territoriale di competenza sia stato assorbito da più di una associazione, la Giunta provinciale provvede alla ripartizione ed assegnazione dei beni delle associazioni subentranti.

3. Le entrate, anche di natura tributaria, riconosciute dalla vigente legislazione alle aziende disciolte, sono devolute alle associazioni turistiche subentranti, avuto riguardo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

Capo V

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI TURISTICHE

Art. 27.

Beneficiari

1. Allo scopo di agevolare le organizzazioni turistiche nell'assolvimento dei propri compiti, sono stanziati annualmente nel bilancio provinciale fondi da erogare alle associazioni turistiche, ai consorzi turistici, nonché alle aziende di cui all'art. 23, comma 3.

Art. 28.

Riparto dei fondi stanziati

1. Dal quarantacinque per cento al sessanta per cento dei fondi stanziati ai sensi dell'art. 27 sono ripartiti annualmente tra le associazioni turistiche e le aziende di cui all'art. 23, comma 3, secondo i seguenti criteri di massima:

a) il cinquanta per cento in base alla capacità ricettiva alberghiera ed extraalberghiera;

b) il trenta per cento in base alla media dei pernottamenti registrati nei tre anni turistici precedenti, da novembre fino ad ottobre;

c) il venti per cento in base alla media degli arrivi registrati nei tre anni turistici precedenti.

2. Una percentuale dei fondi di cui al comma 1, non superiore al venti per cento, è ripartita con gli stessi criteri tra i consorzi turistici.

3. Le percentuali di cui ai commi 1 e 2 sono fissate dalla Giunta provinciale, che può anche modificare le percentuali indicate nelle lettere a), b) e c), del comma 1.

4. Il contributo spettante a ciascuna organizzazione in base ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, arrotondato per eccesso o per difetto a L. 10.000, viene concesso con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Il pagamento delle somme assegnate alle aziende di cui all'art. 23, comma 3, è subordinato all'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione da parte dell'organo tutore.

6. Il pagamento delle somme assegnate alle associazioni turistiche ed ai consorzi turistici è subordinato alla presentazione del bilancio di previsione di cui agli articoli 18 e 22. In caso di accertate irregolarità, con deliberazione della Giunta provinciale le associazioni ed i consorzi turistici possono essere esclusi dall'assegnazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Gli importi non assegnati sono utilizzati ai sensi dell'art. 29.

Art. 29.

Contributi e sussidi integrativi

1. La rimanente quota dei fondi di cui all'art. 28, comma 1, stanziati annualmente, è destinata alla concessione di contributi e sussidi integrativi alle organizzazioni turistiche di cui all'art. 27, per la realizzazione di iniziative di interesse turistico da parte delle organizzazioni, singole o associate, o in compartecipazione con enti e privati.

Art. 30.

Domande e concessione

1. Le domande di contributo o di sussidio ai sensi dell'art. 29 devono essere presentate alla ripartizione provinciale competente in materia del turismo entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno finanziario successivo, corredate da:

a) relazione illustrativa;

b) preventivo di spesa e relativo piano di finanziamento;

c) progetto esecutivo o rappresentazione grafica, qualora si tratti di opere di costruzione di impianti turistici o di miglioramento di attrezzature turistiche o sportive.

2. La concessione dei contributi e dei sussidi è disposta con decreto dell'assessore provinciale competente, previa deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere del comitato di cui all'art. 8, integrato con due rappresentanti della federazione provinciale più rappresentativa delle organizzazioni turistiche.

3. Il termine di cui al comma 1 può essere modificato con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 31.

Pagamento dei contributi e sussidi

1. La liquidazione dei contributi e dei sussidi di cui all'art. 29 è subordinata alla presentazione dei documenti giustificativi di spesa o all'accertamento di regolare esecuzione dell'opera, certificato da un tecnico della provincia.

2. Con provvedimento dell'assessore provinciale competente può essere corrisposto un acconto nella misura massima del cinquanta per cento dell'importo assegnato.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

Organi dell'Azienda provinciale per la promozione turistica

1. Fino a quando non sono nominati gli organi dell'Azienda, restano in carica gli organi esistenti.

Art. 33.

Associazioni esistenti

1. Le associazioni turistiche e le associazioni pro loco iscritte nei relativi elenchi di cui agli articoli 15 e 19 della legge provinciale n. 41/1976, sono iscritte, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'elenco istituito con l'art. 16 della presente legge.

2. Le denominazioni delle organizzazioni di cui al comma 1 si considerano modificate in «associazione turistica».

3. Fino a quando non sono istituite le organizzazioni turistiche disciplinate dalla presente legge, i contributi di cui al capo V possono essere richiesti dalle organizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e assegnati alle medesime.

Art. 34.

Contributi a favore delle organizzazioni turistiche

1. Le disposizioni di cui al capo V si applicano con decorrenza del 1° gennaio 1993.

Art. 35.

Ampliamento dell'organico del personale

1. Per coprire il maggiore fabbisogno di personale derivante dall'attuazione della presente legge, l'organico del ruolo generale del personale provinciale è ampliato di un posto nella settima qualifica funzionale.

Art. 36.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura dei maggiori oneri per il personale derivanti dall'art. 35 della presente legge, valutati in lire 10 milioni per l'anno 1992 e in lire 40 milioni all'anno a partire dal 1993, si provvede:

a) per l'anno 1992 mediante riduzione per pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 7 dell'allegato n. 3 al bilancio);

b) per gli anni 1993 e 1994 con quote dello stanziamento previsto per il biennio 1993-1994 alla Sezione 10, Settore 10.2, lettera b.), del bilancio pluriennale 1992-1994 della Provincia.

2. Le disposizioni contenute nei capi dal I al IV della presente legge non comportano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

3. Gli stanziamenti da iscriverne nel bilancio di previsione della Provincia per l'attuazione del capo V della presente legge saranno stabiliti annualmente a partire dal 1993 dalla legge finanziaria, a termini dell'art. 6, comma 1, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

Art. 37.

Variations al bilancio 1992

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

Capitolo in aumento:

12100 - Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali e assistenziali L. 10.000.000.

Capitolo in diminuzione:

102115 - Fondo globale, per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti) L. 10.000.000.

Art. 38.

Modifica alla legge provinciale 8 agosto 1991, n. 22: «Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società per un servizio di informazione e prenotazione turistica».

1. All'art. 1, comma 1, della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 22, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano ad una società a responsabilità limitata o ad una società cooperativa a responsabilità limitata».

Art. 39.

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi provinciali:

a) la legge provinciale 6 settembre 1976, n. 41, modificata dagli articoli 1, 3, 4 e 6 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 44, e dagli articoli 1 e 3 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 31, escluso il Capo I;

b) la legge provinciale 7 agosto 1984, n. 7.

2. La legge provinciale 8 gennaio 1985, n. 4, è abrogata con il 31 dicembre 1992, fatta salva la sua ulteriore applicazione limitatamente alle domande già emesse ai contributi previsti dalla medesima.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 18 agosto 1992

Il vice presidente: SAURER

Visto, Il commissario del Governo per la Provincia di Bolzano: URA
92R0879

LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34.

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assettamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1992.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 1° settembre 1992)

(Omissis).

92R0880

LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 35.

Assettamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1992 e per il triennio 1992-1994.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 1° settembre 1992)

(Omissis).

92R0881

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 16.

Norme risultanti dal contratto a livello provinciale per il personale del servizio sanitario provinciale, in applicazione della legge provinciale 10 aprile 1991, n. 8, modificata con legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7, per l'area medica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 9 giugno 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 18 novembre 1991, n. 27 non vistato dalla Sezione di controllo della Corte dei conti e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1604 del 6 aprile 1992;

il seguente regolamento:

EMANA

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° giugno 1991 è attribuita al personale delle unità sanitarie locali ed al personale di cui all'art. 2 della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15, l'indennità di bilinguismo in applicazione della legge provinciale 10 aprile 1991, n. 8, modificata con legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7.

2. In osservanza di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo unico della legge provinciale 10 aprile 1991, n. 8, riguardante le particolari esigenze delle qualifiche funzionali e retributive più basse nonché la più generale esigenza di omogeneizzazione del trattamento economico nel comparto pubblico di respiro provinciale, le percentuali dello stipendio per la determinazione della misura dell'indennità di bilunguismo vengono fissate come segue:

- nono livello retributivo 20%;
- decimo livello retributivo 15%;
- undicesimo livello retributivo 10%.

3. L'indennità di cui al punto 1 è calcolata sullo stipendio base e sulle retribuzioni di anzianità di servizio, è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la riduzione, la sospensione o il ritardo, ha effetto sulla tredicesima mensilità. L'indennità non è valutata per il calcolo delle quote individuali risultanti dall'applicazione della legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50, e degli istituti dell'incentivazione della produttività «per obiettivi».

4. È ritirato il decreto del Presidente della Giunta provinciale del 18 novembre 1991, n. 28.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 aprile 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1992

Registro n. 8, foglio n. 57

92R0892

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17.

Norme risultanti dal contratto a livello provinciale per il personale del servizio sanitario provinciale, in applicazione della legge provinciale 10 aprile 1991, n. 8, modificata con legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7, per l'area non medica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 9 giugno 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 18 novembre 1991, n. 28 non vistato dalla sezione di controllo della Corte dei conti e la deliberazione della Giunta provinciale n. 1604 del 6 aprile 1992;

EMANA

Il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° giugno 1991 è attribuita al personale delle unità sanitarie locali ed al personale di cui all'art. 2 della legge provinciale 17 aprile 1986, n. 15, l'indennità di bilunguismo in applicazione della legge provinciale 10 aprile 1991, n. 8, modificata con legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7.

2. In osservanza di quanto disposto dal comma 2 dell'articolo unico della legge provinciale 10 aprile 1991, n. 8, riguardante le particolari esigenze delle qualifiche funzionali e retributive più basse nonché la più generale esigenza di omogeneizzazione del trattamento economico nel comparto pubblico di respiro provinciale, le percentuali dello stipendio per la determinazione della misura dell'indennità di bilunguismo vengono fissate come segue:

a) personale che in base all'accordo integrativo su base provinciale è equiparato ai medici ai fini dell'applicazione della legge 23 ottobre 1978, n. 50:

- nono livello retributivo 20%;
- decimo livello retributivo 15%;
- undicesimo livello retributivo 10%;

b) restante personale per tutti i livelli retributivi: 35%.

3. L'indennità di cui al punto 1 è calcolata sullo stipendio base e sulle retribuzioni di anzianità di servizio, è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la riduzione, la sospensione o il ritardo, ha effetto sulla tredicesima mensilità. L'indennità non è valutata per il calcolo delle quote individuali risultanti dall'applicazione della legge provinciale 23 ottobre 1978, n. 50, e degli istituti dell'incentivazione della produttività «per obiettivi».

4. Con decorrenza dal 1° giugno 1991 si applica al personale fino all'VIII livello retributivo di cui al punto 2b) l'orario di lavoro settimanale in vigore per i dipendenti della Giunta provinciale, mentre per il personale del IX, X ed XI livello retributivo di cui al medesimo punto l'orario settimanale di lavoro è aumentato di due ore.

5. È ritirato il decreto del Presidente della Giunta provinciale del 18 novembre 1991, n. 28.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 13 aprile 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1992

Registro n. 8, foglio n. 58

92R0893

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1992, n. 18.

Approvazione del regolamento d'esecuzione: «Abolizione della vidimazione del registro degli infortuni e autorizzazione all'uso di documentazione equivalente».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 2 giugno 1992).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1665 del 6 aprile 1992;

EMANA

Il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il registro degli infortuni di cui all'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, non è soggetto a vidimazione.

2. Ai fini della regolare tenuta del registro degli infortuni e della statistica degli infortuni, di cui agli articoli 403 e 404 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, le aziende possono sostituire il registro degli infortuni con registrazioni continue, preferibilmente su supporto elettronico, che contengano tutti i dati sugli infortuni previsti dal registro infortuni e dai moduli di denuncia all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

3. I dati di cui al comma 2 devono essere immediatamente disponibili mediante stampa, a richiesta degli organi ispettivi.

4. I supporti di registrazione devono offrire la possibilità di effettuare i rilievi statistici sugli infortuni e le malattie professionali perlomeno a cadenza annuale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 maggio 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1992
Registro n. 8, foglio n. 18

92R0894

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 maggio 1992, n. 19.

Regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33: «Centri di degenza per malati cronici».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 9 giugno 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 982 del 2 marzo 1992 e n. 1565 del 6 aprile 1992;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento di esecuzione ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33 «Centri di degenza per malati cronici».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 maggio 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1992
Registro n. 8, foglio n. 148

REGOLAMENTO DEI CENTRI DI DEGENZA PER MALATI CRONICI

CAPO I

AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento contiene i criteri e le modalità di gestione, nonché le caratteristiche tecnico-edificiali, le dimensioni minime e massime, nonché gli standard di personale per i centri di degenza, di cui all'art. 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33. Esso vale, in quanto applicabile, anche per i centri di degenza non convenzionati.

Art. 2.

Definizione

1. Il centro di degenza (autonomo o annesso a struttura assistenziale o sanitaria) è quel servizio socio-sanitario a carattere residenziale per l'accoglienza di malati cronici bisognosi di interventi di protezione assistenziale e abitativa, nonché di prestazioni sanitarie e riabilitative.

2. Il centro di degenza deve essere gestito secondo i principi dell'attivazione e della riabilitazione e garantire un alto livello di protezione e di assistenza, nonché idonei interventi per il mantenimento delle funzioni e capacità residue.

Art. 3.

Destinatari del servizio

1. Nei centri di degenza sono ammessi malati cronici adulti che siano contemporaneamente:

a) abitualmente bisognosi di aiuto continuo per la soddisfazione dei bisogni fondamentali di vita. Sono bisogni fondamentali di vita quelli inerenti l'assunzione dei pasti, l'igiene personale, l'uso dei servizi igienici, l'alzarsi dal letto ed il vestirsi;

b) non bisognosi di assistenza medica specialistica continua e non in fase acuta di malattia;

c) bisognosi di assistenza infermieristica;

d) bisognosi di terapie riabilitative o quanto meno di attività rivolte alla massima conservazione delle capacità residue.

2. Il servizio è destinato ai malati cronici che diventino tali al proprio domicilio o in ospedale.

Art. 4.

Gestione

1. Il centro di degenza è una struttura autonoma o aggregata a struttura sanitaria o sociale e viene gestita dalle unità sanitarie locali o, con convenzionamento con l'unità sanitaria locale territorialmente competente, da altre istituzioni pubbliche o private.

Art. 5.

Servizi

1. Il centro di degenza garantisce ai propri ospiti:

a) l'assistenza alberghiera;

b) l'assistenza sociale;

c) l'assistenza e cura della persona;

d) l'assistenza medica;

e) l'assistenza infermieristica;

f) l'assistenza riabilitativa;

g) l'animazione.

2. L'assistenza sociale, la cura della persona, l'assistenza alberghiera e l'animazione sono garantite da personale dipendente dal centro di degenza.

3. L'assistenza medica è garantita da medici propri del centro di degenza o da uno o più medici di base del distretto sede del centro di degenza o da medici ospedalieri. Uno dei medici operanti si assume la responsabilità sanitaria del centro di degenza.

4. L'assistenza infermieristica e riabilitativa è garantita da personale del centro di degenza o messo a disposizione dall'unità sanitaria locale.

5. L'unità sanitaria locale garantisce un'adeguata assistenza dietologica e mette a disposizione del centro di degenza tutto il materiale sanitario ed i medicinali necessari.

6. Al centro di degenza può essere annesso anche un centro di assistenza diurna.

Art. 6.

Organizzazione

1. Nel centro di degenza la responsabilità tecnico-assistenziale è assegnata ad un'infermiera professionale in possesso del diploma di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica o che abbia acquisita una pluriennale esperienza professionale. Nei centri di degenza annessi alle case di riposo detta funzione può essere attribuita ad un assistente geriatrico con pluriennale esperienza professionale.

2. Il centro di degenza dispone di un proprio regolamento tecnico-assistenziale.

Art. 7.

Capacità ricettiva

1. I centri di degenza autonomi hanno una capacità ricettiva minima di 30 e massima di 60 posti-letto. In zone di alta densità abitativa ed urbana il numero di posti-letto può essere accresciuto fino a 120 posti.

2. Per i centri di degenza aggregati a struttura assistenziale la capacità minima ricettiva è di 15 posti-letto, e quella massima non può superare il 50% dei posti-letto della struttura risultanti in totale.

Art. 8.

Personale

Il centro di degenza è dotato del seguente personale:

a) un minimo di uno ad un massimo di due addetti ai servizi generali ed ausiliari per ogni dieci posti-letto;

b) un assistente geriatrico e familiare ogni due virgola cinque posti-letto;

c) un infermiere professionale o generico ogni dieci posti-letto. Questo rapporto può essere portato fino ad un rapporto massimo di uno a quattro. In tal caso il rapporto del personale di cui alla lettera b) deve essere proporzionalmente ridotto;

d) un operatore addetto alla riabilitazione quale fisioterapista o massaggiatore ogni venticinque posti-letto;

e) un logopedista ogni centoventi posti-letto;

f) un animatore ogni trenta posti-letto;

g) un addetto all'amministrazione ogni quaranta posti-letto.

2. L'assistenza medica è garantita da una presenza giornaliera e in misura adeguata alle esigenze degli ospiti.

3. Per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore del regolamento, per la carenza di personale si può prescindere dalla copertura dei posti di fisioterapista, logopedista e animatore.

4. I posti in organico di cui al comma 1, lettera b), possono essere coperti fino al cinquanta per cento mediante personale non qualificato.

Art. 9.

Ammissione

1. Sono ammesse al centro di degenza le persone che in base al questionario di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 29 agosto 1989, n. 21, risultano gravemente non autosufficienti.

2. La domanda di ammissione, corredata dal questionario di cui al comma 1, nonché della documentazione sulla situazione socio-economica, va presentata al centro di degenza, il quale, sentito il medico responsabile del centro, decide sull'ammissione. Nei centri di degenza convenzionati l'ammissione è disposta previo parere positivo del medico responsabile del centro.

3. L'avvenuta ammissione, l'uscita o il decesso nonché ogni altra notizia utile a fini statistici e di controllo va notificata all'unità sanitaria locale entro 3 giorni.

Art. 10.

Costi, rette

1. La retta dei centri di degenza gestiti da enti pubblici è determinata a sensi dell'art. 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, modificato dall'art. 32, comma 11, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. La retta dei centri di degenza gestita da enti privati è concordata annualmente tra il centro e la Provincia in base ai criteri di cui sopra.

Art. 11.

Finanziamenti

1. I centri di degenza autonomi ed aggregati alle case di riposo accedono ai finanziamenti per lavori ed acquisti di cui alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modificazioni; e del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17.

2. L'acquisto delle apparecchiature tecnico-sanitarie, dei dispositivi medici, nonché dei letti per malati cronici è finanziato attraverso il fondo sanitario provinciale.

Art. 12.

Autorizzazioni

1. Gli enti pubblici e privati, che intendono realizzare un centro di degenza ai sensi del presente regolamento presentano apposita domanda alla Giunta provinciale corredata dal progetto di massima.

2. L'autorizzazione alla realizzazione è concessa dalla Giunta provinciale sentiti i pareri della Commissione provinciale per l'assistenza agli anziani, della Commissione per le strutture sanitarie, nonché, ove previsto, del Comitato tecnico ai lavori pubblici.

3. L'inizio dell'attività è autorizzato dalla Giunta provinciale previo accertamento della presenza dei requisiti di cui al presente regolamento, nonché della dichiarazione di abitabilità rilasciata dal comune. Le relative domande sono inviate agli uffici competenti per l'assistenza e beneficenza pubblica. Tali uffici richiedono i rispettivi pareri del consiglio sanitario provinciale, della commissione per le strutture sanitarie e della commissione provinciale per l'assistenza agli anziani.

CAPO II

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

SEZIONE I

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

Art. 13.

Disposizioni generali

1. Il centro di degenza per malati cronici si distingue sia nella struttura che nelle attrezzature dall'ospedale per malattie acute, in quanto deve rispondere in particolare modo all'esigenza di offrire ambienti accoglienti ed idonei spazi privati ai singoli ospiti del centro. Particolare significato assume lo sforzo a ridurre lo stato di isolamento degli ospiti grazie alla creazione di idonei spazi di socializzazione, che offrono svariate opportunità ricreative e favoriscono la comunicazione ed i contatti interpersonali.

2. La struttura dovrebbe caratterizzare tre diversi ambiti:

- l'ambito privato (l'unità abitativa);
- l'ambito semipubblico (la zona soggiorno del piano);
- l'ambito pubblico (l'atrio di ingresso).

3. Al fine di garantire la massima libertà di movimento ad ospiti e personale del centro, nonché allo scopo di prevenire infortuni all'interno del complesso, vengono applicate, ed all'occorrenza, integrate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 14.

Ubicazione, posizione e superficie

1. I centri di degenza devono essere ubicati possibilmente in zone centrali degli abitati affinché:

- gli ospiti possano partecipare alla vita sociale;
- possano essere mantenuti i rapporti con la famiglia ed i conoscenti;
- si possano soddisfare le particolari esigenze sociali e culturali delle persone anziane.

2. Il centro di degenza dev'essere costruito in un luogo dal clima gradevole, lontano da immondezze e canali di scarico, da acque stagnanti nonché da industrie che siano rumorose oppure emettano gas fastidiosi o nocivi.

3. La superficie totale dell'area è di almeno 70 m² per ogni posto letto. Almeno 15 m² per ogni posto letto sono da mettere a disposizione per parchi e giardini, ovvero 1 m² per ogni 10 m³, come disposto dalle norme urbanistiche.

4. La superficie utile netta totale dell'edificio ammonta ad almeno 45 m² per ogni posto letto previsto. Lo standard indicativo per il volume lordo totale è di 160-220 m³ per ogni letto previsto. Deve essere rispettato in ogni caso il valore minimo.

SEZIONE II

STRUTTURA DEI CENTRI DI DEGENZA

Art. 15.

Disposizioni generali

1. In base alla normativa vigente ed alle direttive del piano sanitario provinciale i centri di degenza dispongono di servizi atti a garantire un'assistenza e cure adeguate degli ospiti nonché una gestione razionale ed efficiente della struttura.

2. Le strutture del centro si articolano in:

- a) unità di cura;
- b) servizi di terapia e riabilitazione;
- c) servizi generali ed amministrativi.

3. L'unità di cura si compone di diverse unità abitative, in cui è alloggiato un minimo di 20 fino ad un massimo di 25 ospiti. In casi eccezionali, debitamente motivati, il numero degli ospiti può essere ridotto fino a 15.

4. I locali per la terapia e la riabilitazione sono a disposizione di più unità di cura.

SEZIONE III

UNITÀ DI CURA

Art. 16.

Disposizioni generali

1. L'unità di cura è un'unità funzionale autonoma del centro di degenza. Ai sensi dell'art. 15 l'unità di cura è articolata in unità abitative e in diversi servizi, che si trovano possibilmente allo stesso piano dell'edificio.

Art. 17.

L'unità abitativa

1. L'unità abitativa è costituita da una stanza da letto, soggiorno, un bagno ed eventualmente un balcone, loggia.

2. Tutte le unità abitative devono essere realizzate in modo atto a consentire le diverse forme di cura ed il transito con sedie a rotelle.

3. Due unità abitative adiacenti possono disporre di un bagno in comune e dovrebbero essere rese comunicanti per mezzo di una porta smontabile.

4. La luce minima della porta d'ingresso dell'unità abitativa e del vano tra l'anticamera e la stanza/soggiorno è almeno di 90 cm.

5. La camera/soggiorno è a uno o due letti e dispone delle seguenti superfici utili minime:

- a) camera singola: 14 m² per una larghezza minima di 340 cm;
- b) camera doppia: 20 m² per una larghezza minima di 340 cm.

6. Per superficie utile si intende la superficie effettivamente calpestabile, detratte tutte le nicchie per gli armadi a muro, le superfici del bagno e dell'anticamera il cui uso non è riservato esclusivamente agli ospiti della camera. La stanza non deve essere utilizzata per accedere ad altri locali.

7. Almeno la metà dei letti delle unità abitative devono essere disposti in camere singole.

Art. 18.

La stanza da bagno dell'unità abitativa

1. La stanza da bagno dell'unità abitativa deve contenere un lavandino, un WC ed una doccia con il piano a livello del pavimento. Il bagno deve avere le dimensioni minime di 160 x 250 cm (preferibilmente 170 x 260 cm).

2. In assenza di aerazione naturale il bagno deve disporre di un dispositivo di aerazione automatico.

3. La porta del bagno apre verso l'esterno oppure, in casi eccezionali può essere scorrevole. In tal caso è necessario che al telaio della porta venga montata anche una maniglia.

4. La luce minima di passaggio è almeno di 85 cm (preferibilmente 90 cm).

5. Accanto al WC vanno applicate una maniglia rettangolare (30 x 30 cm) nonché morse per stampelle.

6. La doccia ha le misure minime di 95,160 cm ed è dotata di opportune maniglie.

Art. 19.

Il centro servizi.

1. Ogni unità di cura dispone di un centro servizi.

2. Il centro servizi comprende un locale di servizio, una cucina prima colazione, un ripostiglio per i materiali di pulizia e ambienti, sia pure piccoli per lavare le stoviglie, per la biancheria pulita, per la biancheria sporca, nonché un deposito per gli attrezzi ausiliari (stampelle, sedie a rotelle, materassi da decubito, barelle ecc.).

Art. 20.

La sala di ricreazione

1. L'unità di cura dispone di una sala di ricreazione ampia e luminosa, della superficie minima di 2 mq per posto letto, che può essere utilizzata anche come sala da pranzo e deve trovarsi possibilmente al centro dell'unità di cura.

Art. 21.

Il bagno

1. Il centro servizi dispone di una stanza da bagno delle dimensioni minime di 330 x 450 cm. Il bagno va dotato di una vasca sollevabile, accessibile da ogni lato, senza ingombri a terra, un piano doccia liberamente accessibile anche in carrozzella (110 x 150 cm), un WC del tipo sospeso, un lavabo accessorio con una doccia a telefono e un dispositivo di allarme.

SEZIONE IV

RIABILITAZIONE, TERAPIA E TEMPO LIBERO

Art. 22.

Riabilitazione

1. Ogni centro di degenza dispone di un servizio di riabilitazione di dimensioni adeguate al numero degli assistiti interni ed eventualmente esterni. Il centro è strutturato in modo tale da permettere un'adeguata dislocazione, anche tramite separazione spaziale, dei vari settori di terapia.

2. Devono essere previsti un ingresso comune oppure ingressi separati per i pazienti esterni.

Art. 23.

Ambulatorio

1. Per l'assistenza medica (comprese le visite specialistiche) dev'essere previsto un ambulatorio adeguatamente attrezzato.

Art. 24.

Strutture per il tempo libero

1. Nel centro di degenza è prevista la creazione di adeguate strutture per il tempo libero, come palestre e locali per svolgere attività integrative, secondo criteri che verranno fissati con deliberazione della giunta provinciale.

SEZIONE V

CENTRO DI ASSISTENZA DIURNA

Art. 25.

Il centro di assistenza diurna

1. Un centro di assistenza diurna comprende almeno le seguenti strutture:

- a) locali da destinare alla segreteria ed alla direzione;
- b) locali di servizio, quali il bagno, la cucina per la prima colazione, la sala da pranzo, la lavanderia;
- c) locali per le attività terapeutiche, la fisioterapia, i lavori manuali, i colloqui, la musica, la cucina per gli ospiti ed i locali per altre attività di gruppo;
- d) camere per quattro o cinque persone ciascuna con funzione di locali da riposo per il cinquanta per cento degli assistiti in forma ambulatoriale;
- e) impianti sanitari;
- f) strutture comuni quali l'atrio, il bar, il giardino;
- g) altri locali quali il guardaroba, il deposito merci, il magazzino materiali.

2. I locali da destinare alla segreteria ed alla direzione, i locali per fisioterapia e la ginnastica, l'atrio, il bar, il refettorio o ristorante sono utilizzati sia dal centro di degenza che dal centro di assistenza diurna.

SEZIONE VI

SPAZI DI USO COMUNE, AMMINISTRAZIONE
E GESTIONE DEL CENTRO

Art. 26.

L'atrio di ingresso

1. L'atrio di ingresso va progettato in modo da fungere da principale punto di ritrovo, da sala riunioni con bar annesso ed eventualmente anche da sala per manifestazioni.

Art. 27.

Sala da pranzo per manifestazioni

1. Nella sala da pranzo trovano posto per almeno $\frac{1}{4}$ degli ospiti. Se i pasti principali vengono consumati nelle zone soggiorno delle unità di cura, la capacità ricettiva della sala può essere ridotta dalla metà degli ospiti.

2. Mediante pareti divisorie scorrevoli la sala da pranzo deve poter essere utilizzata insieme all'atrio di ingresso anche per grandi manifestazioni.

Art. 28.

Locali dell'amministrazione

1. L'amministrazione, come punto di riferimento per gli ospiti ed i loro familiari, deve essere ubicata vicino all'ingresso.

2. L'amministrazione comprende l'ufficio del direttore (da impiegare anche come sala riunioni), l'ufficio dell'amministratore (contabilità), la segreteria e altri locali accessori, come per esempio l'archivio.

Art. 29.

Lavanderia

1. La lavanderia comprende — a seconda dell'entità e dell'organizzazione del lavoro — almeno i seguenti locali: locale per la biancheria sporca, lavanderia, un locale per stendere rispettivamente stirare la biancheria, un deposito centrale ed uno decentralizzato per la biancheria.

2. Per motivi igienici la lavanderia vera e propria va suddivisa in una zona per la biancheria pulita e in una per la biancheria da lavare.

Art. 30.

Impianto elettrico di emergenza

1. Nei centri di degenza è previsto un impianto autogeno di energia elettrica per l'illuminazione dei corridoi e delle scale nonché per il funzionamento degli ascensori, che sia indipendente dalla rete pubblica di approvvigionamento e che si attivi automaticamente in casi di emergenza. Nel sistema va incluso inoltre, qualora non sia previsto in altra forma, il riscaldamento di una sala di uso comune.

SEZIONE VII

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

Art. 31.

Ingressi principali

1. Gli ingressi principali presentano una luce netta minima di 1,50 m.

2. Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 cm.

3. La zona antistante gli ingressi è protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di 2 m.

Art. 32.

Altezza dei locali

1. L'altezza libera dei piani non interrati viene fissata in base alle caratteristiche costruttive, alla posizione geografica del centro di degenza e dei suoi dintorni, in conformità alle direttive previste dalle disposizioni del comune; essa non deve essere comunque inferiore a 2,70 m.

Art. 33.

Corridoi e rampe

1. I corridoi principali devono avere una larghezza minima di 200 cm (preferibilmente 220 cm), per garantire lo spazio di manovra dei letti per degenti. Se le porte degli alloggi sono rientranti in una nicchia, la larghezza minima dev'essere di 185 cm (preferibilmente 200 cm).

2. La pendenza longitudinale delle rampe presenti nel centro di degenza non deve superare il 6%.

Art. 34.

Scale/Gradini

1. I gradini devono essere chiusi e presentare una superficie antisdrucciolevole.

2. Il rapporto tra alzata e pedata dei gradini all'interno dell'edificio deve essere di 16/30 cm.

3. Le scale non devono essere a chiocciola.

4. La rampa delle scale ha un minimo di 3 ed un massimo di 12 gradini.

Art. 35.

Corrimano

1. I corridoi e i gioscale vanno dotati su entrambi i lati di corrimano impugnabili.

2. I corrimano delle scale iniziano almeno 40 cm prima del primo gradino e continuano per almeno 40 cm dopo l'ultimo gradino.

3. In tutti i locali e le vie accessibili agli ospiti del centro di degenza vanno applicati sostegni e corrimano adatti.

Art. 36.

Ascensori

1. I centri di degenza a più piani dispongono di almeno un ascensore, la cui cabina presenta le dimensioni minime di 200 x 133 cm. La porta ha una luce netta minima di 90 cm e va disposta sul lato stretto della cabina.

2. I pulsanti di comando all'interno della cabina devono essere a 40 cm di distanza dalla porta.

Art. 37.

Balconi

1. Se è previsto che le camere o le sale di ricreazione abbiano dei balconi, questi devono avere una profondità e una larghezza nette di almeno 1,50 m; la soglia interposta tra balcone e la camera non può essere più alta di 2,5 cm.

2. L'altezza della parte non trasparente del parapetto non deve superare i 65 cm. L'altezza totale del parapetto è di almeno 95 cm per i primi due piani e di almeno 105 cm per i piani superiori.

Art. 38.

Posti macchina

1. Il numero dei posti macchina dipende dall'entità del centro di degenza. Come valore indicativo si assume:

- a) un posto macchina per visitatori per ogni 5 ospiti;
- b) un posto macchina per il personale per ogni 4 dipendenti.

2. Il 10% dei posti macchina per visitatori e comunque almeno uno vanno adibiti a parcheggi per portatori di handicap fisici e devono essere ubicati il più vicino possibile all'ingresso principale.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

SEZIONE VIII

UTILIZZAZIONE DI EDIFICI PREESISTENTI

Art. 39.

1. Ferme restando le disposizioni sulle norme edilizie, sui requisiti e sui servizi generali dei centri di degenza, così come previsto negli articoli precedenti, la Giunta provinciale, sentite la commissione per le strutture sanitarie e la commissione provinciale per l'assistenza agli anziani, può, in via eccezionale, concedere l'autorizzazione all'uso di edifici che, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento erano già ultimati e utilizzati come centri di degenza; autorizzazioni eccezionali possono essere concesse solo per quanto riguarda le caratteristiche costruttive indicate qui di seguito e solo nei casi in cui non sia possibile una ristrutturazione.

2. Le eccezioni che possono essere autorizzate si limitano alla superficie utile delle camere — per le quali in ogni caso devono essere garantiti almeno 19,20 metri cubi per ogni posto letto — alla superficie minima delle finestre, alla larghezza netta delle porte interne — fermo restando quanto disposto all'articolo 13, comma 3 — nonché alla larghezza dei corridoi.

3. Per quanto riguarda le condizioni dell'area sulla quale è situato l'edificio possono essere autorizzate eccezioni da quanto disposto all'articolo 14, commi 2 e 3, ferme restando comunque le norme urbanistiche. Permane comunque l'obbligo di destinare a giardino un'adeguata superficie.

Art. 40.

Ampliamenti

1. Qualora i centri di degenza dovessero venire ampliati devono essere osservate in ogni caso tutte le norme, i requisiti per la dotazione e i presupposti minimi di cui nel presente regolamento.

2. Se la ristrutturazione interessa un edificio preesistente, per il quale, per determinate caratteristiche costruttive, sono state autorizzate delle eccezioni in base all'articolo 39, eventuali carenze vanno eliminate nel corso dei lavori di ampliamento; in caso di edifici nuovi vanno osservate le norme di cui agli articoli precedenti.

3. In caso di ristrutturazione totale o parziale vanno osservati comunque i requisiti minimi.

SEZIONE IX

PROGETTI

Art. 41.

Approvazione di progetti e documentazione richiesta

1. L'intenzione di costruire o modificare in modo sostanziale un centro di degenza va notificata alla Giunta provinciale dietro presentazione della documentazione comprovante la conformità del progetto alle succitate direttive.

2. L'approvazione degli interventi edilizi si svolge in due fasi.

3. La prima fase concerne l'approvazione del progetto di massima. Va presentata la seguente documentazione:

a) relazione tecnica:

1) indagine preliminare sulle dimensioni della struttura edificabile (numero posiletto ecc.);

2) indagine sul sito;

3) considerazione di ordine economico, volume vuoto per pieno, ecc.;

4) piano di finanziamento;

b) referto in materia di igiene;

c) disegni su scala 1:200; progetto di massima della struttura con sistemazione degli esterni.

4. La seconda fase concerne l'approvazione del progetto esecutivo. Va presentata la seguente documentazione:

a) relazione tecnica:

1) indicazione dei materiali che vengono utilizzati;

2) dotazione impiantistica;

3) preventivo di massima relativo al volume vuoto per pieno;

b) referto in materia di igiene;

c) disegni esecutivi su scala 1:100;

1) preferibilmente su scala di 1:50 e quotati, nonché dotati di misure di superficie;

2) sistemazione degli esterni su scala di almeno 1:200.

Art. 42.

Raccomandazioni

1. Ulteriori indicazioni e raccomandazioni nonché figure esplicative sono compresi in un atto di indirizzo che viene pubblicato dalla Giunta provinciale.

92R0895

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 maggio 1992, n. 20.

Integrazione del decreto del presidente della giunta provinciale n. 22 del 1° ottobre 1991 riguardante: «Modifiche del regolamento per la disciplina della formazione di tecnici di laboratorio e dei terapisti della riabilitazione» emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28 e del regolamento per la disciplina della formazione di ispettori d'igiene e dell'ambiente emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 23 del 2 giugno 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1289 del 23 marzo 1992;

EMANA

il seguente regolamento:

Integrazione del D.P.G.P. n. 22 del 1° ottobre 1991: «Modifiche del regolamento per la disciplina della formazione di tecnici di laboratorio e dei terapisti della riabilitazione» emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 dicembre 1978, n. 28 e del regolamento per la disciplina della formazione di ispettori d'igiene e dell'ambiente emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 ottobre 1986, n. 22:

«Art. 12.

1. Il segretario svolge le mansioni amministrative delle scuole e redige i verbali degli esami.

Art. 13.

1. Il presente regolamento ha effetto per le scuole che iniziano con un primo corso dopo il 1° ottobre 1992».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 5 maggio 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1992

Registro n. 8, foglio n. 19

92R0896

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 giugno 1992, n. 21.

Regolamento sull'individuazione dei profili professionali e attribuzioni degli stessi alle qualifiche funzionali per il personale della Radiotelevisione azienda speciale (RAS) della provincia di Bolzano e modifiche ai profili professionali del personale provinciale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 16 giugno 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2982 del 1° giugno 1992;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

PROFILI PROFESSIONALI PER IL PERSONALE DELLA RADIOTELEVISIONE AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO (RAS) E ATTRIBUZIONE DEGLI STESSI ALLE QUALIFICHE FUNZIONALI.

Art. 1.

Determinazione dei profili professionali e attribuzione degli stessi alle qualifiche funzionali

1. I profili professionali della RAS sono determinati nell'allegato I del presente regolamento e ascritti alle qualifiche funzionali ivi indicate. La descrizione dei profili professionali corrisponde ai contenuti delle qualifiche funzionali di cui all'articolo 36 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 2.

Rinvio ai profili professionali della Provincia

1. In quanto non diversamente previsto nell'allegato I, per il personale della RAS trovano applicazione i profili professionali previsti per il personale provinciale.

2. Per tutti i profili professionali che trovano applicazione presso la RAS nei bandi di concorso può essere richiesto, inoltre, il possesso della patente di guida di categoria B.

CAPO II

MODIFICHE DEI PROFILI PROFESSIONALI PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA

Art. 3.

Disposizioni generali

1. Ai compiti previsti per i singoli profili professionali si aggiungono quelli che per effetto di disposizioni normative possono essere attribuiti al relativo profilo o categoria nonché i compiti e doveri previsti per la generalità dei dipendenti, oltre all'attività nello specifico settore, tra i quali:

- a) il rispetto delle generali e particolari disposizioni di servizio;
- b) la partecipazione e collaborazione a corsi di aggiornamento interni ed esterni;
- c) l'avviamento al lavoro di nuovi collaboratori nei rispettivi settori di attività;
- d) l'esecuzione saltuaria di compiti rientranti in altri profili professionali anche se appartenenti a qualifiche funzionali superiori o inferiori;
- e) la traduzione di testi in lingua italiana, tedesca e, se previsto, ladina;
- f) l'informazione nell'ambito dei rapporti con il pubblico;
- g) l'uso della macchina di servizio qualora necessario per l'espletamento del servizio;

h) la partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro;
i) l'esercizio delle funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria connesse all'espletamento di doveri d'ufficio.

Art. 4.

Requisiti culturali di accesso ai profili professionali

1. Per i profili professionali con più requisiti culturali di accesso ascrivibili a diverse aree professionali, i relativi requisiti, per motivate e particolari esigenze di servizio, possono essere limitati nei singoli bandi di concorso, tenendo conto di particolari figure professionali di cui necessitano singoli settori dell'amministrazione.

Art. 5.

Modifiche ed integrazioni dei profili professionali

1. I profili professionali del personale dell'amministrazione provinciale, emanati con il decreto del Presidente della giunta provinciale 5 marzo 1991, n. 5, sono modificati ed integrati nel modo indicato nell'allegato 2 del presente regolamento.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Il personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento è ammesso ai concorsi per i posti del corrispondente profilo funzionale se in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente al momento della sua assunzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 2 giugno 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1992
Registro n. 10, foglio n. 136

(Omissis).

92R0897

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 17 giugno 1992, n. 22.

Regolamento per la disciplina della formazione per podologi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 4 agosto 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 923 del 2 marzo 1992 e n. 2548 del 18 maggio 1992;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento per la disciplina della formazione per podologi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 17 giugno 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1992
Registro n. 15, foglio n. 27

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE PER PODOLOGI

Art. 1.

Finalità

1. La formazione professionale del podologo è intesa a fornire conoscenze integrate di tipo igienico, sanitario e sociale esplicitate in rapporto diretto con persone affette da alterazioni ipercheratotiche cutanee, unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, verruche dei piedi e piede doloroso.

Art. 2.

Collaborazione con i servizi sanitari

1. Le unità sanitarie locali mettono a disposizione della scuola per podologi i servizi e le strutture in dotazione, che siano necessarie per lo svolgimento dell'attività di formazione.

Art. 3.

Organi della Scuola

1. La direzione della scuola è affidata a un medico preferibilmente specializzato in ortopedia.

2. Il direttore è coadiuvato da un istruttore didattico che ha il compito di coordinare le attività di tirocinio e di valutarne gli esiti in relazione ai singoli allievi.

3. Possono essere nominati docenti della scuola:

a) medici abilitati all'esercizio della professione, esperti nella materia d'insegnamento;

b) altri esperti, particolarmente preparati nelle materie e nelle tecniche che sono oggetto di insegnamento.

4. Il segretario della scuola assolve gli affari amministrativi e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo.

5. Il consiglio dei docenti è composto dai docenti e dal direttore della scuola in veste di presidente.

Art. 4.

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto dai seguenti membri:

a) il direttore della scuola che presiede il consiglio;

b) un rappresentante dell'ufficio provinciale competente;

c) un rappresentante dell'ente eventualmente incaricato della gestione della scuola;

d) l'istruttore didattico.

2. Il consiglio direttivo si riunisce periodicamente per permettere la reciproca informazione sullo svolgimento delle attività formative e viene convocato dal direttore della scuola.

3. Alle riunioni prendono parte, con voto consultivo, i docenti di volta in volta interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

4. Il consiglio direttivo esercita le seguenti funzioni:

a) nomina il corpo docente;

b) determina sedi e modalità d'espletamento del tirocinio pratico;

c) designa due docenti in seno alla commissione dell'esame di diploma;

d) formula proposte di carattere organizzativo-didattico;

e) adotta i provvedimenti disciplinari, compresa l'espulsione degli allievi dalla scuola;

f) adotta ogni altro provvedimento di natura programmatica, organizzativa e didattica che non sia di esclusiva competenza della direzione della scuola.

5. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti espressi dai membri effettivi.

Art. 5.

Requisiti d'ammissione

1. Sono ammessi alla scuola di podologi, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e del decreto del Ministro della Sanità 26 gennaio 1988, n. 30, i cittadini che:

a) abbiano superato il secondo anno di una scuola media di secondo grado;

b) abbiano compiuto 16 anni d'età;

c) siano idonei psichicamente e fisicamente a svolgere la professione.

2. I candidati residenti in provincia di Bolzano hanno la precedenza nell'ammissione.

3. I documenti da allegare alla domanda di ammissione al corso sono elencati nel bando d'istituzione di ogni singolo corso.

Art. 6.

Criteri di selezione

1. La Giunta provinciale stabilisce il numero minimo e massimo di allievi ammissibili alla scuola.

2. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero massimo di posti stabiliti, si procede alla selezione stilando una graduatoria sulla base di titoli di preferenza e di un esame scritto ed orale, o soltanto orale, o soltanto scritto.

3. I punteggi di valutazione sono stabiliti come segue:

a) prova scritta od orale: se positiva: fino a 5 punti;

b) titolo di studio di assistente geriatrico e familiare oppure di estetista: fino a 3 punti;

c) titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione: fino a 3 punti;

d) ultima valutazione o giudizio risultanti dal titolo di studio richiesto per l'ammissione alla scuola:

1) da 36 a 41/60 o sufficiente: 1 punto;

2) da 42 a 47/60 o buono: 2 punti;

3) da 48 a 53/60 o distinto: 3 punti;

4) da 54 a 60/60 od ottimo: 4 punti.

4. In caso di parità di voti è data precedenza all'aspirante più anziano di età.

Art. 7.

Programma d'insegnamento

1. La scuola di formazione per podologi ha durata triennale e comprende complessivamente almeno 3000 ore d'insegnamento, suddivise in 2000 ore d'insegnamento teorico e 1000 ore d'insegnamento pratico.

2. L'insegnamento teorico comprende le seguenti materie:

a) cultura generale (educazione civica, corrispondenza);

b) seconda lingua;

c) inglese;

d) informatica;

e) educazione fisica;

f) disegno anatomico;

g) legislazione sanitaria ed etica professionale;

h) psicologia e sociologia;

i) pronto soccorso;

j) anatomia;

k) fisiologia;

l) medicina sociale;

m) patologia generale;

n) patologia chirurgica;

o) ortopedia e traumatologia;

p) geriatria;

q) patologia del piede, clinica e terapia;

r) dermatologia;

s) biologia;

t) chimica;

u) microbiologia/igiene;

v) fisica;

w) farmacologia;

x) tecniche podologiche;

y) calzature e ortesi;

z) terapia fisica.

3. Il tirocinio pratico verte sulle materie di cui al comma 2.

Art. 8.

Obbligo di frequenza

1. È obbligatoria la frequenza delle lezioni teoriche e del tirocinio.

Art. 9.

A s s e n z e

1. Le assenze non possono superare un terzo delle ore di lezioni complessive dell'anno scolastico.

2. Qualora le assenze superino un terzo delle ore di lezione previste, l'allievo deve ripetere l'anno.

3. Le assenze, per qualsiasi motivo, devono essere immediatamente giustificate e motivate per iscritto, in caso di malattia mediante certificato medico da presentarsi al direttore della scuola.

4. Le ore di tirocinio pratico non svolte, devono essere in ogni caso recuperate.

Art. 10.

Orario settimanale

1. Le ore dedicate alle lezioni teoriche ed al tirocinio pratico non possono superare complessivamente il numero di 37 ore settimanali.

Art. 11.

Obbligo di assicurazione

1. Gli allievi sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e contro i danni arrecati a terzi durante la frequenza della scuola, comprese le attività di tirocinio.

Art. 12.

Verifica dell'apprendimento

1. I singoli docenti tengono un registro giornaliero che contiene la descrizione del programma di tutte le ore di lezione.

2. I docenti sono tenuti a verificare regolarmente l'apprendimento degli allievi, sia in forma orale, sia in forma scritta.

3. La valutazione delle prove viene espressa in decimi.

4. Il risultato delle prove è annotato nel registro e dei giudizi si tiene conto in sede di scrutinio finale.

Art. 13.

Scrutinio finale

1. Alla fine di ogni anno scolastico si tengono gli scrutini finali nei quali il consiglio dei docenti valuta il profitto di ciascun allievo.

2. Per essere ammesso al corso successivo, l'allievo deve conseguire una valutazione non inferiore a 6/10 in ciascuna materia.

Art. 14.

Esami di riparazione

1. Gli allievi che abbiano riportato non più di tre insufficienze sono ammessi a sostenere gli esami di riparazione nelle relative materie. Qualora l'esame non venga superato, anche in una sola materia, l'allievo deve ripetere l'anno scolastico.

2. L'allievo non può ripetere più di una volta uno stesso anno scolastico.

Art. 15.

Esame di diploma

1. L'esame finale del corso è diretto ad accertare le capacità teoriche e pratiche acquisite dall'allievo e consiste in una dissertazione di un caso pratico precedentemente elaborato in forma scritta.

2. L'esame finale è sostenuto davanti ad apposita commissione, che viene nominata con deliberazione della giunta provinciale ed è composta come segue:

a) dal direttore della scuola con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante della Provincia;

- c) dall'istruttore didattico;
d) da due docenti del corso.

3. Funge da segretario della commissione il segretario della scuola.

Art. 16.

Assenza all'esame di diploma

1. In caso di assenza giustificata di un candidato all'esame di diploma, questi può accedere ad una nuova sessione dell'esame di diploma.

2. La data della nuova sessione è fissata dal consiglio direttivo.

3. In caso di assenza ingiustificata di un candidato all'esame di diploma, questo può accedere all'esame di riparazione.

4. L'esame di diploma può essere ripetuto solamente una volta.

5. Il giudizio negativo in sede di esame di riparazione, comporta per l'allievo la ripetizione dell'ultimo anno di corso.

Art. 17.

Valutazione dell'esame di diploma

1. L'esame di diploma è valutato in cinquantonesimi.

2. Nel diploma viene indicata la media aritmetica delle valutazioni delle due prove d'esame, elaborazione scritta e dissertazione.

Art. 18.

Diploma

1. Il diploma è rilasciato dall'assessorato provinciale competente in materia di formazione sanitaria ed è sottoscritto anche dal presidente della commissione giudicatrice.

92R0898

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 giugno 1992, n. 23.

Regolamento sui trasferimenti del personale provinciale da uno ad altro comune.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 4 agosto 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3285 del 15 giugno 1992;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trasferimento del personale provinciale da uno ad altro comune ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54.

Art. 2.

Personale escluso

1. Le norme del presente regolamento non si applicano:

- a) al personale non di ruolo;
b) al personale svolgente funzioni dirigenziali;
c) al personale insegnante ed equiparato;
d) al personale comandato presso altri enti.

Art. 3.

Graduatoria

1. Per le singole qualifiche funzionali dei ruoli del personale provinciale sono istituite apposite graduatorie permanenti che vengono aggiornate annualmente con efficacia dal primo gennaio sulla base delle domande presentate all'Ispettorato del personale entro le ore dodici del 30 settembre o spedite con lettera raccomandata entro il giorno medesimo.

2. Per ogni comune sede di uffici, strutture o servizi dell'amministrazione provinciale vengono formate apposite graduatorie.

3. Il personale può chiedere l'iscrizione nella graduatoria di non più di tre comuni, indicando l'ordine di preferenza.

4. La graduatoria viene formata nel rispetto dei criteri di cui all'allegato I del presente regolamento e pubblicata il primo dicembre di ogni anno all'albo del palazzo provinciale in cui ha sede l'Ispettorato del personale nonché portata a conoscenza del personale con circolare.

5. Contro la graduatoria è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della stessa ai sensi del comma 4.

Art. 4.

Trasferimenti

1. Il trasferimento viene disposto non appena nel comune, cui si riferisce la graduatoria, si rende necessaria la copertura di un posto vacante. Si considera vacante anche il posto coperto con personale non di ruolo, salvo il rispetto del rapporto in atto e tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 2.

2. Non sono conferibili a mezzo trasferimento i posti derivanti dal funzionamento presso le amministrazioni scolastiche di corsi inerenti ad attività integrative o di doposcuola, e i posti coperti con personale non di ruolo con rapporto di lavoro a tempo parziale.

3. Il trasferimento presuppone l'inquadramento in un profilo professionale corrispondente al profilo del posto cui si aspira o ad un profilo cui può accedere tramite la mobilità orizzontale. In quest'ultimo caso il trasferimento diventa definitivo dopo un periodo di formazione di un anno di servizio effettivo. Al personale deve essere data la possibilità di un'adeguata riqualificazione entro i primi sei mesi dal trasferimento.

4. Il personale interessato che non assuma il servizio effettivo alla decorrenza stabilita nel provvedimento di trasferimento, salvo per causa di forza maggiore o altro grave impedimento, decade dal diritto e permane nella sede di servizio originaria.

5. In caso di trasferimento comportante l'inquadramento in un altro profilo professionale si provvede, nell'ipotesi di giudizio negativo del diretto superiore sul periodo di formazione di cui al comma 3 o su richiesta del personale, al ritrasferimento e reinquadramento del personale nel profilo professionale di provenienza previo parere favorevole del consiglio per l'organizzazione ed il personale ed appena si renda vacante un posto. Il trasferimento diventa definitivo qualora il giudizio negativo non pervenga all'ufficio competente entro la fine del relativo periodo di formazione, salvo le norme sul periodo di prova per la conferma della nomina in ruolo.

6. Il personale di ruolo che perde il proprio posto a seguito di riduzione dell'organico ha comunque la precedenza nella copertura di eventuali posti disponibili nel corrispondente comune già sede di servizio nonché nel circondario. Ad esso si applicano, in quanto compatibili, i criteri di cui all'allegato I del presente regolamento.

Art. 5.

Personale a tempo parziale e personale supplente

1. In caso di trasferimento di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere sentito il diretto superiore del nuovo posto di lavoro per verificare la compatibilità del rapporto a tempo parziale con le esigenze di servizio.

2. Il personale assunto a completamento dell'orario di servizio può seguire, ove occorra e con esclusione del diritto al trattamento di missione, il dipendente di cui al comma 1 nella nuova sede di servizio. Al predetto personale è in ogni caso data la possibilità di coprire, anche con rapporto a tempo parziale, presso l'ufficio di appartenenza e sino alla scadenza del rapporto di servizio in atto, il posto divenuto vacante.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Fino all'entrata in vigore della disciplina sulla mobilità orizzontale tra i profili professionali si applicano le disposizioni di cui all'art. 90, comma 4, della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6: come modificato dall'art. 6 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7.

Allegato I

Criteri di valutazione

Con il trasferimento da un comune ad altro comune l'amministrazione provinciale intende avvicinare il proprio personale al domicilio dello stesso. Vengono presi in considerazione e valutati i seguenti fatti, stati e qualità personali:

1. Condizioni familiari:

a) per ogni minore convivente di età inferiore ad anni 14: punti 2; il punteggio è raddoppiato per i minori non assistiti nella dimora familiare da altra persona convivente;

b) per ogni persona convivente è gravemente non autosufficiente: punti 6;

c) al personale con invalidità fisica superiore al 70 per cento e con gravi difficoltà motorie è riconosciuto il diritto di precedenza nel trasferimento, sempreché risulti idoneo all'espletamento del nuovo servizio;

d) ricongiungimento al nucleo familiare: punti 2.

2. Per ciascun periodo di servizio annuale prestato in un comune diverso da quello della residenza: punto 1.

3. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore anzianità di servizio.

Bolzano, 30 giugno 1992.

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1992
Registro n. 15 foglio n. 37

92R0899

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 luglio 1992, n. 24.

Modifiche al regolamento di esecuzione: «Esercizio della rivalsa nei confronti degli assistiti nei convitti e strutture similari, titolari di prestazioni economiche di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 33 dell'11 agosto 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3262 del 15 giugno 1992:

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Si apportano all'art. 1 del regolamento di esecuzione:

«Esercizio della rivalsa nei confronti degli assistiti nei convitti e strutture similari, titolari delle prestazioni economiche di cui alla legge

provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche», emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 giugno 1990, n. 13, le modifiche di seguito specificate:

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 giugno 1990, n. 13 è così sostituito:

«2. La rivalsa di cui al comma 1 viene esercitata nei confronti dei frequentanti i convitti, le comunità alloggio, gli alloggi protetti, i pensionati, ed altre strutture o forme residenziali o misure equiparabili, gestite direttamente dal centro sociale o con esso convenzionate, compresi gli affidamenti ed i collocamenti familiari, ed i soggiorni fuori sede. Sono esclusi dalla rivalsa quanti usufruiscono di dette strutture e servizi a carattere diurno o in dipendenza della frequenza della scuola dell'obbligo».

2. Il comma 5 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13 del 1990 è abrogato.

3. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 13 del 1990 è così sostituito:

«7. La riscossione della quota parte di spettanza della Provincia, decorre dal primo giorno di ammissione nel convitto, o nelle analoghe strutture, anche convenzionate. Il centro sociale, direttamente o tramite il fornitore dei servizi convenzionati, comunica all'assistito, almeno bimestralmente, il prospetto delle somme dovute in base alle frequenze rilevate».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 luglio 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1992
Registro n. 16 foglio n. 161

92R0900

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 luglio 1992, n. 25.

Modifica dell'elenco delle specie cacciabili ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 33 dell'11 agosto 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3554 del 29 giugno 1992:

Decreta:

Nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 4, comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, sono inclusi i mammiferi selvatici marmotta, faina e tasso.

La caccia alla marmotta è subordinata all'osservanza di appositi piani di abbattimento, da predisporre dalla commissione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 15 aprile 1988, n. 10.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 luglio 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1992
Registro n. 16, foglio n. 162

92R0901

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 luglio 1992, n. 26.

Integrazione e modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, emanato con proprio decreto del presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 33 dell'11 agosto 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il 3° regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 e successive modifiche;

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 2313 del 4 maggio 1992;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 11 del 3° regolamento di esecuzione della legge provinciale del 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, rilasciato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19, è inserita dopo la zona n. 5/ter la zona 5/quater - Aluminia, la cui ubicazione e delimitazione è contenuta nell'allegato estratto dal piano urbanistico vigente. Il citato estratto costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 luglio 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1992
Registro n. 16, foglio n. 33

92R0902

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 luglio 1992, n. 27.

Modifiche al regolamento concernente le funzioni di medicina legale nell'impiego provinciale, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1991, n. 7.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 33 dell'11 agosto 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3882 del 13 luglio 1992;

EMANA

il seguente regolamento:

«Art. 1.

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1991, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

«8. In caso di integrazione della commissione medico-legale per effetti di norme statali concernenti l'accertamento della sussistenza delle condizioni di inabilità non derivante da causa di servizio, i relativi membri non hanno alcuna influenza sulla composizione della commissione ai sensi del comma 7. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 luglio 1992

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1992
Registro n. 16 foglio n. 163

92R0903

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 3 0 9 3 *

L. 5.200